

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 161

39° anno

5 giugno 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
96/C 161/01	P-1027/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Trasporto e deposito di rifiuti tossici dell'Expo 98 (Portogallo) (Risposta complementare)	1
96/C 161/02	E-2260/95 di Susanne Riess-Passer alla Commissione Oggetto: Promozione della stampa in Austria (Risposta complementare)	2
96/C 161/03	P-2266/95 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Rispetto delle direttive in materia di conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali nei lavori di approfondimento dei fondali della Schelda occidentale	2
96/C 161/04	P-2267/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Valutazione di impatto ambientale per l'approfondimento dei fondali della Schelda occidentale	3
	Risposta comune e complementare alle interrogazioni scritte P-2266/95 e P-2267/95	3
96/C 161/05	P-2327/95 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Finanziamento della formazione professionale nell'agricoltura a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2084/93 sull'FSE e l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2085/93 del FEAOG (Principio di valutazione) (Risposta complementare)	4
96/C 161/06	E-2971/95 di Claudia Roth alla Commissione Oggetto: Trasposizione dell'«Azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro»	5
96/C 161/07	E-3051/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Appalto dei lavori di escavazione del letto della Schelda occidentale	5

(segue)

IT

Prezzo: 19,50 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/08	E-3104/95 di Lilli Gyldenkilde alla Commissione Oggetto: Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	6
96/C 161/09	E-3130/95 di Giorgos Katiforis alla Commissione Oggetto: Strumenti finanziari derivati	7
96/C 161/10	E-3183/95 di Ian White alla Commissione Oggetto: Lagnanza alla Commissione sull'ambiente e la norma de minimis	7
96/C 161/11	E-3190/95 di Jorge Hernandez Mollar alla Commissione Oggetto: Programma speciale di formazione in gestione di PMI	8
96/C 161/12	E-3201/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Disparità di trattamento per i ciclomotori in Grecia	8
96/C 161/13	P-3231/95 di Erhard Meier alla Commissione Oggetto: Unione monetaria: calcolo dei costi al momento della conversione dalla moneta nazionale a quella unica di depositi a risparmio	9
96/C 161/14	E-3240/95 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Misure contro il consumo di carne di vitella	9
96/C 161/15	E-3244/95 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Progetto Hidrovía Paraguay-Paraná	10
96/C 161/16	E-3251/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Contributi UE per la chiusura delle aziende siderurgiche	11
96/C 161/17	E-3275/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Unione europea / Svizzera	11
96/C 161/18	E-3281/95 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Cooperazione nel settore della cultura	12
96/C 161/19	E-3301/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai carciofi, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13
96/C 161/20	E-3302/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai cetrioli, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13
96/C 161/21	E-3304/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai cavoli, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13
96/C 161/22	E-3306/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle arance, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/23	E-3307/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle clementine, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13
96/C 161/24	E-3308/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle zucchine, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	13
96/C 161/25	E-3309/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai peperoni, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	14
96/C 161/26	E-3310/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai pomodori freschi, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3301/95, E-3302/95, E-3304/95 e da E-3306/95 a E-3310/95	14
96/C 161/27	E-3305/95 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai fiori, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	14
96/C 161/28	E-3441/95 di José Escudero alla Commissione Oggetto: Aiuti a giovani artisti	15
96/C 161/29	E-3444/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Fondo di coesione 1995, Portogallo	15
96/C 161/30	E-3460/95 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Ripercussioni dell'accordo di associazione UE-Magreb nel settore dei pomodori	16
96/C 161/31	E-3461/95 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Modifica dei regolamenti (CE) negli Stati membri	16
96/C 161/32	E-3462/95 di Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Trattamento economico dei membri della Commissione UE, dei giudici della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado	17
96/C 161/33	E-3490/95 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Imputazione dei costi di infrastruttura nel trasporto di merci su strada	18
96/C 161/34	E-3495/95 di Luis Campoy Zueco alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali in Navarra	18
96/C 161/35	E-3499/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Investimenti infrastrutturali alla Gomera	19
96/C 161/36	E-3501/95 di Per Stenmarck alla Commissione Oggetto: Deregolamentazione del mercato dei servizi postali	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/37	E-3517/95 di Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Rispetto dell'ambiente nella realizzazione dei progetti prioritari delle reti trans-europee	21
96/C 161/38	P-3531/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Criterio di ripartizione del TAC relativo alla palamita nella zona NAFO	21
96/C 161/39	P-3582/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Ripartizione delle quote 1996 per la pesca della palamita bianca	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-3531/95 e P-3582/95	22
96/C 161/40	E-3545/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Attività di pesca in Sudafrica	22
96/C 161/41	E-3604/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Negoziati per l'accordo tra l'UE e il Sudafrica	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3545/95 e E-3604/95	22
96/C 161/42	E-3557/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Controllo delle conversazioni telefoniche	23
96/C 161/43	E-3560/95 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Esame di atti legislativi nazionali	23
96/C 161/44	P-3562/95 di Jörn Svensson alla Commissione Oggetto: Gas di scappamento delle auto	24
96/C 161/45	E-3569/95 di Martin Schulz alla Commissione Oggetto: Fascicoli informativi relativi all'articolo 10 del programma del FESR	24
96/C 161/46	E-3573/95 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Ritiro di pomodori nei Paesi Bassi	26
96/C 161/47	E-3574/95 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Imballaggi fabbricati con materie prime biodegradabili, spesso di origine agricola ...	26
96/C 161/48	E-3575/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Procedimento penale in caso d'infrazione della direttiva 88/146/CEE concernente il divieto dell'utilizzazione degli ormoni	27
96/C 161/49	E-3581/95 di Rui Vieira alla Commissione Oggetto: Controllo biologico della mosca della frutta del Mediterraneo (<i>ceratitis capitata</i> Wied)	27
96/C 161/50	E-3595/95 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Rifiuto della Commissione di sostenere le misure di inerbimento invernale nell'ambito dello sviluppo ecologico dell'agricoltura	28
96/C 161/51	E-3621/95 di Cristiana Muscardini e Gastone Parigi alla Commissione Oggetto: Accordo di associazione UE-Marocco	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/52	E-3627/95 di Irene Crepaz alla Commissione Oggetto: PAC-Investimenti a carattere non specificamente agricolo nelle regioni rurali	29
96/C 161/53	P-3632/95 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei mobili imbottiti	30
96/C 161/54	E-3640/95 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programma Interreg per la cooperazione frontaliere tra Spagna e Francia	30
96/C 161/55	E-3644/95 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Commercio di fuochi d'artificio illegali	31
96/C 161/56	P-3654/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stazione di Keramikòs e linea 3 della metropolitana	32
96/C 161/57	P-4/96 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Mancato riconoscimento della qualifica di guida alpina	32
96/C 161/58	P-5/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Scorie radioattive in Francia	33
96/C 161/59	E-10/96 di Christiane Taubira-Delannon alla Commissione Oggetto: Esecuzione del piano di orientamento pluriennale per i DOM	34
96/C 161/60	P-11/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Acquisto e origine di uranio altamente arricchito da parte dell'UE destinato ai reattori sperimentali	35
96/C 161/61	P-18/96 di Anne McIntosh alla Commissione Oggetto: Informazione dei consumatori sulla resistenza all'urto delle automobili	36
96/C 161/62	E-24/96 di Robert Sturdy alla Commissione Oggetto: Proposta della Commissione volta ad aumentare la quota di zucchero per il Portogallo	36
96/C 161/63	E-59/96 di Hans-Gert Poettering alla Commissione Oggetto: Chiusura dei macelli per pollame Guts-Gold a Twist e Bad Bentheim (Bassa Sassonia)	37
96/C 161/64	E-66/96 di Yannis Kranidiotis alla Commissione Oggetto: Aiuto finanziario alla Turchia attraverso il programma Meda	37
96/C 161/65	E-75/96 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Minaccia di estinzione della foca monaca	38
96/C 161/66	E-84/96 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Situazione degli uccelli piscivori	38
96/C 161/67	E-87/96 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Richiesta di studio sulle carte di credito	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/68	P-90/96 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Relazioni della Commissione sulla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi nonché dei figli dei genitori che esercitano professioni itineranti	39
96/C 161/69	E-95/96 di José Salafranca Sánchez-Neyra alla Commissione Oggetto: Cuba — Vendita di cereali europei senza prelievo all'esportazione	40
96/C 161/70	E-96/96 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Moneta unica e non vedenti	41
96/C 161/71	E-103/96 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Relazione sulla campagna di controllo delle reti da posta derivanti	41
96/C 161/72	E-113/96 di Clive Needle alla Commissione Oggetto: Tempo di depurazione dei mitili	42
96/C 161/73	P-115/96 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sull'habitat in relazione a cetacei, foche e pesci	42
96/C 161/74	E-121/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera concorrenza internazionale in materia di produzione e commercializzazioni di prodotti ottenuti dall'anatra	43
96/C 161/75	E-153/96 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Tentativo di imporre la denominazione di origine controllata al foie gras	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-121/96 e E-153/96	43
96/C 161/76	E-139/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Investimenti nel settore forestale	43
96/C 161/77	E-155/96 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Protezione degli interessi delle imbarcazioni spagnole che hanno accesso alle acque di pesca protette dell'Irlanda	44
96/C 161/78	E-156/96 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Intenzione del Canada di ampliare la propria zona economica esclusiva di 200 miglia marittime	44
96/C 161/79	E-157/96 di Gianni Tamino e Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Ampliamento del porto di Varazze (SV)	45
96/C 161/80	E-177/96 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Protezione ambientale — Acque di miniera	46
96/C 161/81	E-180/96 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Protezione ambientale — Effetti sanitari delle attività estrattive a cielo aperto	46
96/C 161/82	E-187/96 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Caleidoscopio — Interrogazione scritta E-2128/95	46
96/C 161/83	E-196/96 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Sicurezza delle scale mobili in Europa	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/84	E-205/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di zone svantaggiate per limitazioni specifiche	48
96/C 161/85	E-217/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Reti a strascico	48
96/C 161/86	E-226/96 di Susanne Riess-Passer alla Commissione Oggetto: Status neutrale dell'Austria, Stato membro UE	49
96/C 161/87	E-227/96 di Susanne Riess-Passer alla Commissione Oggetto: Trasposizione di direttive UE negli Stati membri	49
96/C 161/88	E-246/96 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Aiuti FESR all'aeroporto Maastricht-Aquisgrana	50
96/C 161/89	E-256/96 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Aiuti della Commissione alla ricerca sugli attrezzi da pesca	51
96/C 161/90	E-266/96 di Maren Günther alla Commissione Oggetto: Utilizzazione da parte della Commissione degli stanziamenti di cui alla linea di bilancio B7-5010 nell'esercizio finanziario 1995	51
96/C 161/91	E-267/96 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Scorte di cereali in Austria	52
96/C 161/92	E-276/96 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Ripercussioni sull'agricoltura dell'accordo commerciale tra l'UE e il Marocco	52
96/C 161/93	P-278/96 di André Laignel alla Commissione Oggetto: Contingenti di esportazioni sovvenzionabili nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le ciliegie candite e le ciliegie temporaneamente conservate	52
96/C 161/94	E-286/96 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Recepimento nell'UE delle norme ONU sulle pari opportunità per persone con disabilità	53
96/C 161/95	E-287/96 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Relazioni con i fornitori di servizi esterni	54
96/C 161/96	P-289/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Selezione dei progetti di cui all'articolo 10	54
96/C 161/97	P-290/96 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul ruolo delle città nell'assetto territoriale	55
96/C 161/98	P-297/96 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Erogazioni del FSE per il 1994 — Regno Unito	55
96/C 161/99	E-336/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Istituti e agenzie private di vigilanza	56

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 161/100	E-346/96 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Mobilità degli studenti all'interno dell'Unione	56
96/C 161/101	E-357/96 di Rinaldo Bontempi alla Commissione Oggetto: Violazione dell'Italia delle direttive sulla salute dei lavoratori	57
96/C 161/102	E-377/96 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale	57
96/C 161/103	P-385/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Esportazioni di pomodori originari della Spagna e del Marocco	58
96/C 161/104	E-387/96 di Laura González Álvarez e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della lingua asturiana da parte dell'Ufficio europeo delle lingue minoritarie	58
96/C 161/105	E-426/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Rete di assistenza all'infanzia	59
96/C 161/106	E-437/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Medicinale Adalat	59
96/C 161/107	E-476/96 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Applicazione da parte dei Paesi Bassi del regolamento sulle tagliole	60
96/C 161/108	E-487/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Direttiva sul sistema comune IVA in Spagna	61
96/C 161/109	E-496/96 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Futuro della PAC nel settore bovino	61
96/C 161/110	E-516/96 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: «Manifesto europeo delle imprese contro l'esclusione»	62
96/C 161/111	E-527/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Programma Helios	62
96/C 161/112	E-536/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	63
96/C 161/113	E-537/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	63
96/C 161/114	P-577/96 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Contestazione del Regno Unito in merito al finanziamento del programma di lotta contro l'esclusione sociale	63
96/C 161/115	E-587/96 di Ian White alla Commissione Oggetto: Trasparenza della Commissione	64
96/C 161/116	P-597/96 di Vassilis Ephremidis alla Commissione Oggetto: Sistema internazionale di avvisi di pericolo e di sicurezza (GMDSS)	64

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1027/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(24 marzo 1995)

(96/C 161/01)

Oggetto: Trasporto e deposito di rifiuti tossici dell'Expo 98 (Portogallo)

Il 1° febbraio 1995 ho presentato alla Commissione un'interrogazione sul caso dell'Expo 98 di Lisbona e sul fatto che l'impresa Expo 98 SA è stata esentata dagli obblighi relativi all'impatto ambientale (interrogazione scritta E-434/95).

La settimana scorsa la stampa e la televisione hanno dato notizia di un vero e proprio scandalo riguardante il trasporto e il deposito di una «massa caotica» di tonnellate di rifiuti tossici provenienti dalla zona dell'Expo 98 in una cava di pietra vicino a Fatima, nel distretto di Ourém, senza alcuno studio preventivo, senza notifica alle autorità locali e senza alcuna forma di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la falda freatica della regione — la maggiore concentrazione di acque sotterranee del paese — la quale rifornisce i bacini idrografici della Ribeira de Seça, di Almonda, Alviela, Lis e Lena.

Ripropongo con carattere di urgenza l'interrogazione già presentata e chiedo inoltre alla Commissione se è a conoscenza dei fatti sopra descritti e che cosa conta di fare, unitamente alle autorità portoghesi, per dare maggior forza alle pressioni volte a correggere o quanto meno ad attenuare la gravità della situazione, derivante dal mancato rispetto delle norme comunitarie.

Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(5 gennaio 1996)

In aggiunta alla sua risposta del 28 aprile 1995⁽¹⁾, la Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare di quanto segue.

Dopo essersi rivolta alle autorità portoghesi per ottenere informazioni più precise sui fatti denunciati, la Commissione ha ricevuto una lettera da parte di tali autorità contenente le seguenti informazioni:

- esse riconoscono l'esistenza di un'infrazione concernente il deposito in una cava di pietra a Ourém di rifiuti tossici provenienti dal sito dell'Expo 98;
- le autorità portoghesi hanno adottato le misure necessarie in merito a questa infrazione, consistenti in un'azione della Direcção geral do ambiente (DGA) presso il Ministério Público affinché venga avviata un'azione penale nei confronti del proprietario del terreno ad Ourém e gli ha inviato un'ingiunzione per ottenere il trasferimento dei rifiuti in un luogo adeguato e la decontaminazione del suolo;
- i rifiuti sono stati trasportati — sotto il controllo della Direcção de serviços de resíduos e reciclagem della DGA e dei servizi della Direcção regional da indústria e energia da região de Lisboa e Vale do Tejo (DRIERLVT) — verso un luogo sul sito dell'Expo 98 approvato dai servizi del Ministério do Ambiente e della DRIERLVT; in un secondo tempo essi saranno trasferiti in un deposito controllato dell'Expo 98;
- il suolo contaminato è stato trattato; sono state effettuate analisi che permettono di concludere che non vi è stata contaminazione delle acque sotterranee;

— recentemente è stata effettuata un'ispezione che ha constatato la completa normalizzazione della situazione.

(¹) GU n. C 190 del 24. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2260/95

di Susanne Riess-Passer (NI)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(96/C 161/02)

Oggetto: Promozione della stampa in Austria

Al titolo I, paragrafo 1, della legge austriaca sulla promozione della stampa, del 1983, viene definita nel modo seguente la «promozione a carattere generale» di periodici pubblicati in Austria:

«1. Lo Stato è tenuto a promuovere le pubblicazioni austriache a carattere quotidiano e settimanale con sovvenzioni volte a coprire in parte i costi derivanti ai giornali dalle operazioni di consegna e di distribuzione.»

Nel 1994 a questo titolo sono state sostenute finanziariamente 60 pubblicazioni settimanali e quotidiane, che hanno fruito di 103 999 500,02 scellini. Inoltre, al titolo II, paragrafo 6, primo comma, della legge austriaca sulla promozione della stampa, del 1° luglio 1983, viene istituita una promozione speciale per il mantenimento della pluralità dei mezzi di comunicazione in virtù della quale,

«salva restando la promozione di cui al titolo I, lo Stato è tenuto a contribuire al mantenimento della pluralità dei mezzi di comunicazione nel paese; questa promozione speciale consiste in sovvenzioni dello Stato a giornali quotidiani, comprese le testate locali, di particolare importanza per la formazione dell'opinione pubblica in materia politica, che non abbiano però una posizione dominante sul mercato.»

Nel 1994 a questo titolo hanno ricevuto sovvenzioni aggiuntive per 171 900 000,02 scellini 7 dei 15 quotidiani che ricevono sovvenzioni generali.

Le sovvenzioni statali concesse a determinati giornali, sotto forma di «promozione speciale della stampa», sono compatibili con le norme UE attualmente in vigore?

**Risposta complementare data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

Per rendere più esauriente la sua risposta del 6 ottobre 1995(¹), la Commissione precisa la propria posizione in materia, secondo cui gli aiuti statali concessi a quotidiani e settimanali che diffondono informazioni in materia di politica, economia e cultura in senso lato non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92(1) del Trattato CE,

purché la diffusione dei suddetti quotidiani e settimanali sia circoscritta prevalentemente al territorio dello Stato in questione. In tal caso, infatti, le sovvenzioni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Occorre tuttavia vigilare affinché dette sovvenzioni destinate alla stampa siano effettivamente finalizzate a mantenere la pluralità dei quotidiani e periodici e non a favorire, sia pure indirettamente, questa o quella impresa del settore tipografico oppure dell'industria cartaria, come sarebbe invece il caso se, ad esempio, la concessione degli aiuti fosse subordinata all'obbligo, da parte della casa editrice, di acquistare un determinato tipo di carta.

Per quanto riguarda il caso citato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non ha avviato alcuna inchiesta ma si è rivolta direttamente alle autorità austriache per chiarire se, nella fattispecie, si tratti effettivamente della legge federale sulla promozione della stampa («Presseförderungsgesetz») del 1985(²), ricevendone risposta affermativa.

Ora, la legge in parola prevede, effettivamente, alla sezione I, la concessione di sovvenzioni a quotidiani e settimanali austriaci che per il loro contenuto non possono essere annoverati tra la stampa specializzata e che, fornendo informazioni sulla politica, l'economia o la cultura nel senso più ampio del termine, contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica nei settori appena citati (paragrafo 2, riga 1). Alla sezione II, inoltre, la suddetta legge prevede la concessione di un aiuto specifico ai quotidiani ai fini del mantenimento della pluralità dei mezzi di comunicazione nei vari Länder del paese (paragrafo 6). La legge non prevede, invece, alcuna sovvenzione né alla stampa specializzata né a quella dedicata al tempo libero. Ora, poiché dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che le sovvenzioni sono destinate a quotidiani e settimanali che trattano argomenti di ordine generale e la cui effettiva diffusione si limita sostanzialmente al territorio austriaco, la Commissione è del parere che dette sovvenzioni siano perfettamente compatibili con la normativa comunitaria in vigore.

(¹) GU n. C 330 del 13. 11. 1995.

(²) BGBl. (Gazzetta ufficiale del governo federale) 228 versione vigente BGBl. 1992/465 e BGBl. 1992/865.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2266/95

di Magda Aelvoet (V)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(96/C 161/03)

Oggetto: Rispetto delle direttive in materia di conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali nei lavori di approfondimento dei fondali della Schelda occidentale

Ha il governo olandese già dato seguito alla richiesta della Commissione di fornirle ulteriori informazioni circa l'esecuzione dei lavori di approfondimento dei fondali della Schelda occidentale (si veda risposta della Commissione in data 8 marzo 1995 all'interrogazione scritta E-151/95 degli

onn. Nel van Dijk e Magda Aelvoet)⁽¹⁾?

A giudizio della Commissione, si può concludere sulla base delle informazioni eventualmente ottenute che l'approfondimento dei fondali della Schelda occidentale è soggetto alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾ e della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica⁽³⁾ che fanno obbligo agli Stati membri di adottare idonee misure per evitare di deteriorare gli habitat e perturbare le specie avicole protette?

Nell'esaminare tale questione intende la Commissione tener conto delle seguenti circostanze:

- i circa 200 ha di depositi argillosi e fanghi alluvionali che saranno sommersi a seguito dei lavori comprendono alcune aree del Verdrongen Land van Saeftinge e dello Schor van Waarde, zone umide protette ai sensi della legge olandese sulla tutela del patrimonio naturale;
- il Verdrongen Land van Saeftinge, la più estesa zona di depositi argillosi marini dell'Europa occidentale, è stata designata dal governo olandese lo scorso 6 luglio come zona speciale di tutela nel quadro della direttiva sugli uccelli selvatici;
- i lavori di dragaggio proseguiranno anche dopo l'approfondimento dei fondali per mantenere le condizioni di navigabilità del canale;
- vi è incertezza circa l'efficacia ecologica, la fattibilità politica e i tempi degli interventi che dovrebbero attenuare o compensare i danni ambientali, quali la costruzione di argini?

Conta la Commissione di avviare una procedura di infrazione contro il governo olandese per indurlo al rispetto delle due direttive sopra citate?

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 10. 7. 1995, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2267/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(96/C 161/04)

Oggetto: Valutazione di impatto ambientale per l'approfondimento dei fondali della Schelda occidentale

Ha il governo olandese già dato seguito alla richiesta della Commissione dei fondali della Schelda occidentale (si veda risposta della Commissione in data 8 marzo 1995 all'interrogazione scritta E-151/95 degli onn. Nel van Dijk e Magda Aelvoet)?

Nella sua risposta mantiene il governo olandese il suo punto di vista secondo cui l'opera non va sottoposta a valutazione di impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾?

Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che l'approfondimento della Schelda occidentale può essere annoverato fra i progetti menzionati all'allegato I, punto 8, della direttiva 85/337/CEE che impone l'obbligo della VIA, trattandosi di lavori eseguiti su una via d'acqua percorribile da navi di oltre 1 350 t, a beneficio del porto marittimo di Anversa?

Qualora la Commissione ritenga che le opere di approfondimento della Schelda occidentale vadano annoverate fra i progetti dell'allegato II della summenzionata direttiva, concorda essa con l'interrogante nel ritenere che la natura, l'entità e l'ubicazione del progetto rendano necessaria una valutazione di impatto ambientale?

In sede di valutazione dell'obbligatorietà della VIA per l'approfondimento della Schelda occidentale, intende la Commissione tener conto delle vaste ripercussioni del progetto — con particolare riferimento ai lavori di dragaggio che proseguiranno per mantenere i fondali del canale navigabile al livello necessario — per le aree naturali (parzialmente tutelate), la flora e la fauna della Schelda occidentale e delle aree circostanti, come pure delle possibili conseguenze sulla sicurezza di quanti risiedono lungo il corso del fiume?

Conta la Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro il governo olandese per indurlo a rispettare la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta comune e complementare
data dalla sig. Bjerregaard
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-2266/95 e P-2267/95
(23 gennaio 1996)**

Dopo la risposta comunicata agli onorevoli parlamentari il 2 ottobre 1995, la Commissione si è rivolta alle autorità olandesi per raccogliere informazioni sul progetto in questione e sulle relative procedure di autorizzazione.

Risulta dalla risposta di queste autorità che si tratta dell'approfondimento e dell'allargamento del canale nell'Escaut occidentale.

Il tipo di progetto in questione figura nell'allegato II («Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua») della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Secondo la direttiva questi progetti formano oggetto di una valutazione, quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Secondo le informazioni ornitologiche l'Escaut occidentale costituisce una zona molto importante per molte specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Per di più l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, formi oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del mede-

simo. Per il progetto interessato è quindi necessaria una valutazione di questo tipo.

Le autorità olandesi hanno informato la Commissione degli studi avviati al riguardo per conformarsi alla direttiva 92/43/CEE; essi comprenderanno anche la possibilità di adottare misure compensative. Gli studi sono ancora in corso. La Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di comunicarle i risultati di questi studi e di tenerla al corrente delle misure che saranno previste per proteggere gli habitat colpiti dal progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2327/95

di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)

alla Commissione

(27 luglio 1995)

(96/C 161/05)

Oggetto: Finanziamento della formazione professionale nell'agricoltura a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2084/93 sull'FSE e l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2085/93 del FEOG (Principio di valutazione)

Stante la molteplicità dei sistemi e contenuti di formazione professionale oltretutto le modalità di finanziamento a carico dei vari fondi europei è lecito interrogarsi sull'effettivo utilizzo delle risorse disponibili tramite sia gli appositi programmi per gli obiettivi 1, 2, 5a e 5b del Fondo strutturale europeo sia i programmi ed iniziative comunitarie Comett, Force, Petra, Lingua e Leader.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. A quanto ammontano gli importi stanziati dai singoli Stati membri nel quinquennio 1989-1994 nell'ambito dei succitati programmi per la formazione professionale nell'agricoltura specie a favore degli addetti agricoli?
2. Considerato altresì che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/93⁽¹⁾ sulle finalità del fondo strutturale statuisce il principio della concertazione, è stato detto principio effettivamente e sufficientemente applicato a livello locale, regionale, nazionale e europeo in ordine alla predisposizione dei programmi, alla selezione dei progetti oltretutto all'autorizzazione dei finanziamenti?

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

Risposta complementare data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(4 marzo 1996)

1. a) Gli aiuti alla formazione professionale concessi nel quadro dell'obiettivo 5a si basano sull'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2328/91⁽¹⁾ e sull'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 797/85⁽²⁾ e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), nella misura in cui il loro

finanziamento non è previsto dal regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio⁽³⁾ relativo al Fondo sociale europeo (FSE).

- b) Per quanto riguarda il periodo di applicazione dei fondi strutturali 1989-1993, gli aiuti alla formazione professionale concessi dalla sezione Orientamento del FEOG sono stati i seguenti:

(in milioni di Ecu)

Fuori obiettivo 1	35,770
Obiettivo 1	19,526
Totale	55,296

Il contributo dell'FSE agli aiuti alla formazione professionale si basa sull'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio. Per il periodo in questione, esso è stato così ripartito:

(in milioni di Ecu)

	Formazione professionale	Di cui per la formazione nel settore agricolo
Obiettivo 1	11 197,682	30,800
Obiettivo 2	1 827,487	—
Obiettivo 5b	418,081	245,129
Totale	13 443,250	275,929

- c) Nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader I, 26,52 MECU sono stati destinati alla formazione professionale (obiettivi 1 e 5b).
- d) La ripartizione per Stato membro è trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento.
- e) Nel periodo considerato, l'insieme dei programmi per la formazione professionale nel settore agricolo ha mobilitato un importo di 15 666 MECU.

2. La Commissione ha sempre ricercato la più ampia concertazione possibile con le autorità nazionali, regionali e locali sia in fase di elaborazione che in fase di attuazione dei programmi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88⁽⁴⁾, il quale dispone altresì che la compartecipazione avvenga nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner. Fedele a questa impostazione, la Commissione collabora con i comitati di sorveglianza di tutti i programmi regionalizzati. La Commissione ha sempre insistito affinché, nel rispetto della legislazione vigente, tutte le parti economiche e sociali fossero rappresentate nei comitati di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2971/95**di Claudia Roth (V)****alla Commissione***(9 novembre 1995)**(96/C 161/06)*

Oggetto: Trasposizione dell'«Azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro»

Il 30 novembre 1994 il Consiglio «giustizia e affari interni» ha adottato l'«Azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro» (94/795/GAI)⁽¹⁾ in cui, ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi, si prevedono agevolazioni per i viaggi compiuti da gruppi di scolari nel quadro di gite scolastiche. Secondo la Repubblica federale di Germania il criterio della «residenza» si interpreta nel senso che, indipendentemente dalla durata del soggiorno nella Repubblica federale, esso è applicabile solo a scolari che dispongono di un permesso di soggiorno valido per la Germania. Non rientra in questa categoria la maggior parte degli scolari provenienti da territori in cui è in atto una guerra civile, il cui soggiorno in tale paese è per così dire «tollerato» — essi infatti potrebbero dopo una gita scolastica non fare più ritorno nella Repubblica federale.

Ritiene la Commissione che una siffatta interpretazione dell'azione comune sia ammissibile? Ritiene la Commissione che un'interpretazione così restrittiva sia conciliabile con lo spirito e l'obiettivo dell'azione comune? Cosa pensa di fare la Commissione per opporsi alla discriminazione nei confronti di scolari provenienti da paesi terzi che conseguirà da una siffatta trasposizione di tale azione comune?

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 19. 12. 1994, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

L'«Azione comune», adottata dal Consiglio in data 30 novembre 1994 in base all'articolo K.3 (2) del Trattato sull'Unione europea, mira a dispensare gli scolari dei paesi terzi dal visto durante le gite scolastiche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza. A tal fine questi devono figurare su un elenco, il cui modello è allegato all'«Azione comune», e devono essere in possesso di documenti di viaggio validi (passaporti) per attraversare i confini. Secondo l'articolo 2 dell'«Azione comune», quest'ultimo requisito potrebbe venir meno in due casi: primo, l'elenco degli scolari deve includere le foto di coloro che non possono fornire documenti di viaggio; secondo, questo elenco deve essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro, in modo da poter garantire lo stato di residenza per gli scolari in questione.

Per definire se quelli che provengono da territori in cui è in atto una guerra civile, attualmente in Germania, risultano

legalmente residenti, possono in quanto tali beneficiare dell'«Azione comune», si applicano le disposizioni pertinenti della legge tedesca. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di valutare se le procedure descritte dall'onorevole parlamentare siano compatibili con lo spirito dell'«Azione comune».

Infine, poiché l'«Azione comune» è stata adottata sotto il titolo VI del Trattato sull'Unione europea, soltanto i tribunali degli Stati membri possono, quando aditi, dare la propria interpretazione per garantirne l'applicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3051/95**di Nel van Dijk (V)****alla Commissione***(15 novembre 1995)**(96/C 161/07)*

Oggetto: Appalto dei lavori di escavazione del letto della Schelda occidentale

Vi è stata una concertazione tra i Paesi Bassi e le Fiandre ai massimi livelli amministrativi per quanto riguarda l'appalto dei lavori di escavazione del letto della Schelda occidentale⁽¹⁾?

Nell'ambito di tale concertazione è stato concordato che una parte dei lavori di dragaggio necessari è coperta dagli attuali contratti di manutenzione tra i servizi del porto marittimo di Anversa e il consorzio di imprese di dragaggio «Tijdelijke Vereniging Zeeschelde» e che un'altra parte dei lavori sarà invece oggetto di gare pubbliche d'appalto?

La Commissione è stata coinvolta nella concertazione in parola?

A seguito della mia interrogazione scritta E-150/95⁽²⁾, la Commissione ha esaminato se la procedura dell'appalto pubblico, a norma della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 luglio 1993⁽³⁾, debba essere seguita in relazione ai lavori di dragaggio in parola?

In caso affermativo, quanto concordato tra i Paesi Bassi e le Fiandre è conforme alle conclusioni dell'esame della Commissione?

⁽¹⁾ *Provinciale Zeeuwse Courant*, 12 ottobre 1995.

⁽²⁾ GU n. C 209 del 14. 8. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 9. 8. 1993.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(2 febbraio 1996)

Facendo seguito all'interrogazione scritta E-150/95 dell'onorevole parlamentare e all'interrogazione scritta E-353/95⁽¹⁾ dell'onorevole Pronk relativa all'esecuzione dei lavori di dragaggio della Schelda, la Commissione ha chiesto

informazioni al Belgio circa l'osservanza delle norme comunitarie applicabili all'aggiudicazione degli appalti in questione.

Risulta che i lavori in oggetto saranno eseguiti sulla base dell'accordo del 17 gennaio 1995 tra Paesi Bassi e Belgio riguardanti l'approfondimento della Schelda occidentale. L'accordo non contiene disposizioni specifiche sulle procedure di aggiudicazione, ma dispone che tutti gli appalti connessi all'esecuzione di lavori di escavazione siano aggiudicati dal governo regionale fiammingo secondo il diritto comunitario applicabile e nel rispetto degli impegni già assunti nelle Fiandre e nei Paesi Bassi. L'accordo in sé non contiene disposizioni contrarie al diritto comunitario in materia di appalti pubblici.

La Commissione non è in grado di rispondere all'interrogativo sollevato dall'onorevole parlamentare, se cioè l'aggiudicazione dei lavori sia oggetto di concertazione al più alto livello amministrativo tra i Paesi Bassi e le Fiandre. In ogni caso la Commissione non ha partecipato alle eventuali discussioni.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti di dragaggio in questione, il cui valore totale si aggira su 91 Mio di ECU, la maggior parte dei lavori rientrerebbe nel quadro di un contratto in corso con il TV Zeeschelde, un'associazione temporanea di tre imprese belghe, aggiudicato dallo Stato belga mediante trattativa privata il 17 marzo 1975.

La Commissione ritiene che tale contratto non possa fungere da base valida per l'aggiudicazione degli appalti in questione, perché dai documenti a sua disposizione risulta che è giunto a scadenza al più tardi il 31 marzo 1993.

La Commissione ritiene che i lavori di dragaggio in questione, il cui valore supera ampiamente la soglia di 5 Mio di ECU, rientrino nel campo d'applicazione della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Tali appalti devono dunque essere aggiudicati secondo una procedura aperta o ristretta. La Commissione prosegue i propri contatti con le autorità belghe al fine di verificare la corretta applicazione del diritto comunitario.

(¹) GU n. C 175 del 13. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3104/95

di Lilli Gyldenkilde (GUE/NGL)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 161/08)

Oggetto: Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Può la Commissione indicare il numero delle comunicazioni inviate, rispettivamente nel 1993 e nel 1994, da ciascuno

Stato membro in osservanza dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 77/62/CEE (¹) del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture?

Può inoltre fornire un elenco esaustivo di tutti i tipi di appalti pubblici di forniture che, aggiudicati nel quadro degli aiuti ufficiali allo sviluppo degli Stati membri, non rientrano nell'articolo 3, lettera a) della direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture?

(¹) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(17 gennaio 1996)

L'articolo 3 della direttiva 77/62/CEE è stato sostituito dall'identica disposizione dell'articolo 4, lettera a) della direttiva 93/36/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (¹), recante il testo seguente:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

- a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al Trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE».

Nel 1993 e 1994 non è stato notificato alla Commissione alcun accordo con esplicito riferimento all'articolo 3, lettera a) della direttiva 77/62/CEE o all'articolo 4, lettera a) della direttiva 93/36/CE.

Durante lo stesso periodo sono state tuttavia effettuate 33 notifiche ai sensi della decisione 74/393/CEE del Consiglio che istituisce una procedura di consultazione per gli accordi di cooperazione degli Stati membri con paesi terzi (²).

La Commissione sta attualmente cercando di verificare se siano state effettuate altre notifiche e se gli accordi notificati soddisfino i criteri fissati dall'articolo 4, lettera a). Una risposta esauriente a tale interrogativo sarà fornita non appena possibile una volta terminato l'esame in corso.

(¹) GU n. L 199 del 19. 8. 1993.

(²) GU n. L 208 del 30. 7. 1974.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3130/95**di Giorgos Katiforis (PSE)****alla Commissione***(20 novembre 1995)**(96/C 161/09)***Oggetto:** Strumenti finanziari derivati

Il 17 ottobre 1995 la stampa (*Financial Times*) rivelava, con riguardo alla politica di tesoreria delle compagnie che commerciano in strumenti finanziari derivati, che:

«In più del 30 % delle compagnie, il consiglio di amministrazione non dà approvazione formale a questa attività. In più del 50 % dei casi, il consiglio di amministrazione non riceve regolari informazioni sulla gestione in materia di attività di tesoreria e, in quasi la metà delle compagnie, la funzione di tesoreria è svolta senza adeguati controlli di limite sulle sue attività di gestione a rischio.

Ad aggravare la situazione, molti uffici di tesoreria mancano di tecnologia sofisticata. Meno della metà registrano la propria attività di tesoreria e i dati relativi alle posizioni su sistemi di pacchetti preordinati, mentre il 30 % delle compagnie continua a lavorare su fogli sciolti improvvisati.

Molte compagnie sono riluttanti a investire in nuova tecnologia per le operazioni di tesoreria, nonostante i rischi che ciò implica per il controllo, rileva l'articolo.

Quanto sopra evidenzia che le compagnie private che commerciano in strumenti finanziari derivati sono ampiamente inadempienti rispetto alle regole raccomandate e redatte dalle loro stesse organizzazioni professionali. L'aderenza a tali regole è stata il principale argomento utilizzato dal settore privato nelle sue rimostranze al Parlamento europeo miranti a proporre la possibilità di introdurre regole obbligatorie.

La Commissione ha rilevato con la dovuta attenzione questa inquietante informazione e le sue ovvie implicazioni di sicurezza del pubblico e di stabilità del sistema finanziario? Come intende agire la Commissione specialmente in considerazione delle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo A 4-207/95 sugli strumenti finanziari derivati?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

La Commissione è al corrente dei recenti commenti della stampa finanziaria circa la mancanza di controllo sulle operazioni di tesoreria di alcune società non-finanziarie che trattano strumenti finanziari.

Poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, le operazioni di tesoreria delle imprese non finanziarie si limitano a quanto richiesto dalle attività principali delle imprese stesse,

si ritiene che esse non comportino rischi sistematici per i mercati finanziari. In ogni caso, onde evitare che gli eventuali problemi delle società non finanziarie si ripercuotano su enti creditizi ed imprese d'investimento, questi ultimi sono tenuti, in forza di numerose direttive (direttiva 92/121/CEE del Consiglio⁽¹⁾, del 21 dicembre 1992 (grandi fidi), direttiva 89/647/CEE del Consiglio⁽²⁾ del 18 dicembre 1989 (coefficiente di solvibilità), direttiva 93/6/CEE⁽³⁾, del 15 marzo 1993 (adeguatezza patrimoniale)), a limitare i fidi concessi alle controparti ed a cautelarsi con un'adeguata quota di capitale.

Pertanto la Commissione ammette che non sempre l'organizzazione interna di alcune società offre piene garanzie quanto all'adeguato controllo delle operazioni di tesoreria; del resto, il problema non investe necessariamente solo gli strumenti finanziari derivati, ma può coinvolgere anche altri settori di attività dell'azienda. Per questo motivo la Commissione ha avviato due studi, uno sull'amministrazione societaria e l'altro sul ruolo e le responsabilità del sindaco di società, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno. Essa deciderà alla luce di questi studi se sia necessario intervenire in questi campi specifici.

Per quanto riguarda ciò che la Commissione intenda fare a riguardo delle raccomandazioni contenute nella risoluzione parlamentare A4-207/95, verrà presentata a tempo debito una relazione a sé stante.

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3183/95**di Ian White (PSE)****alla Commissione***(29 novembre 1995)**(96/C 161/10)*

Oggetto: Lagnanza alla Commissione sull'ambiente e la norma de minimis

Per quanto riguarda le lagnanze alla Commissione in merito all'ambiente:

1. Applica la Commissione una norma de minimis e, in caso affermativo, può la Commissione illustrare i criteri che sono utilizzati per l'applicazione di tale norma?
2. Può la Commissione chiarire quali singole lagnanze non sarebbero coperte dalla norma de minimis (ad es. ripianamenti del suolo, inquinamento idrico localizzato, accesso all'informazione, danni a un habitat importante)?
3. Dato l'elevato grado di preoccupazione per le questioni ambientali, può la Commissione spiegare come l'applicazione di una norma de minimis sia compatibile con una Comunità più vicina al cittadino?

4. Si applica la norma de minimis alla conformità della legislazione nazionale o si avvale la Commissione di altri poteri discrezionali per non rilevare discrepanze tra la trasposizione e il contenuto delle direttive ambientali?
5. Ha la Commissione deciso di chiudere le eventuali procedure già in corso sulla base della norma de minimis o intende chiuderne qualcuna?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(7 febbraio 1996)

La Commissione non applica una specifica norma de minimis quando si tratti di promuovere un procedimento d'infrazione ex articolo 169 del Trattato. Questo vale per tutti i settori, compreso, ovviamente, quello ambientale.

La Commissione, in effetti, istituisce detto procedimento ogni qualvolta ritenga che un determinato caso costituisca, per gravità e impatto, un'infrazione da perseguire.

Ne discende che le denunce danno luogo a un procedimento d'infrazione solo in quanto sono fondate e che un procedimento può comprendere più denunce, ciascuna relativa a un caso particolare e distinto.

Va detto inoltre che, indipendentemente dall'azione esercitata in forza dell'articolo 169, la Commissione fa in modo che i ricorrenti si avvalgano, nella misura del possibile, dei mezzi di tutela previsti dagli ordinamenti nazionali.

In considerazione di quanto precede, i punti da 2 a 5 dell'interrogazione parlamentare non richiedono commenti specifici.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3190/95

di Jorge Hernandez Mollar (PPE)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 161/11)

Oggetto: Programma speciale di formazione in gestione di PMI

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione su una strategia coerente in materia di occupazione per l'Unione europea (A4-0166/95), al paragrafo 35 ha invitato la Commissione a elaborare un programma speciale destinato alla formazione nella gestione di PMI.

Può la Commissione far sapere quale seguito ha riservato a tale richiesta e quale rilievo intende darle?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(25 gennaio 1996)

La Commissione è del tutto cosciente dell'importante ruolo della formazione in materia di gestione delle piccole e medie imprese (PMI) e dei fondatori d'imprese al fine di migliorarne la competitività ed aumentarne la durata e la continuità.

La formazione in materia di gestione delle PMI è già coperta dall'iniziativa comunitaria «PMI» e, per le PMI nei settori in fase di mutamento, dall'iniziativa comunitaria «Adapt». Inoltre, per la formazione professionale, il programma Leonardo prevede la possibilità di cofinanziare talune azioni nel settore della formazione in materia di gestione dei dirigenti delle PMI, in particolare delle donne.

Prima di avviare le riflessioni su un nuovo programma speciale attinente alla formazione in materia di gestione delle PMI, la Commissione auspica innanzitutto valutare i risultati dei programmi summenzionati nel settore in parola.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3201/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 161/12)

Oggetto: Disparità di trattamento per i ciclomotori in Grecia

Recentemente in Grecia sono stati annunciati nuovi aumenti della tassa di circolazione per i veicoli. Secondo le nuove disposizioni, la tassa ora da pagare per i ciclomotori è uguale a quella prevista per le vetture di pari cilindrata. Inoltre, come risulta da una denuncia presentata dall'associazione dei motociclisti greci, essendo la presunzione dell'imposta sui motocicli superiore a quella prevista per le automobili, l'uso del mezzo a due ruote risulta penalizzato.

In tal modo l'obiettivo, perseguito dalla Commissione, di rendere vivibili le città soffocate dal traffico, resta una mera aspirazione, malgrado il fatto che i motocicli, per coprire una stessa distanza, impiegano il 16-46 % del tempo impiegato da un'automobile. Anche la politica volta a ridurre l'inquinamento del traffico resta lettera morta visto che, stando ai dati forniti dalla Commissione, i ciclomotori, che rappresentano il 14,6 % dell'intero parco macchine, provocano meno del 3,8 % di CO, dell'1,1 % di CO₂ e del 3,8 % di NO_x, con un consumo di carburante per il 55-81 % inferiore a quello delle altre vetture. Proprio basandosi su queste considerazioni, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione (A3-150/92), ha chiesto per i ciclomotori la deroga dall'imposta di acquisto, possesso e uso.

Può far sapere la Commissione:

1. qual è la sua posizione circa l'imposizione in Grecia di una tassa di circolazione che grava allo stesso modo sui ciclomotori e le automobili,
2. se intende intervenire, e in che modo, per porre rimedio al trattamento ingiusto che il fisco greco, con la nuova eccessiva imposta, ha riservato ai ciclomotori, senza tener conto che proprio questi veicoli sono il mezzo di trasporto principale delle fasce sociali più deboli e dei giovani?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(12 gennaio 1996)

Dato che non esistono norme comunitarie relative alla struttura e all'ammontare delle tasse annue sulle autovetture e sui ciclomotori, la Commissione non ha esaminato nei particolari la regolamentazione nazionale greca alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento e, di conseguenza, essa non è in grado di esprimere un parere al riguardo.

La Commissione è conscia del contributo che i ciclomotori possono fornire alla riduzione della congestione e dell'inquinamento atmosferico nelle zone urbane. Tuttavia, per quanto concerne la sicurezza del sistema di trasporto, essa fa notare che la percentuale di incidenti è più elevata per le motociclette rispetto agli altri mezzi di trasporto. Tenuto conto dell'assenza di norme comuni, la Commissione non si propone di intervenire in questo caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3231/95

di Erhard Meier (PSE)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 161/13)

Oggetto: Unione monetaria: calcolo dei costi al momento della conversione dalla moneta nazionale a quella unica di depositi a risparmio

Con il «Libro verde sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica» sono stati definiti gli scenari per il passaggio alla moneta unica, nonché il ruolo dei vari ambiti e settori.

Quali passi farà la Commissione affinché nel cambio dalle monete nazionali alla moneta europea non sia consentito alle banche di addebitare agli utenti dei costi, ad esempio per i libretti di risparmio? Già oggi varie banche fanno pubblicità per i «libretti di risparmio europei», i cui depositi verrebbero convertiti senza alcun costo. Ciò significa forse che, in linea di principio, per tale cambio dovranno o potranno essere addebitati all'utente dei costi?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

Nel Libro verde del 31 maggio 1995, riguardante le misure pratiche per l'introduzione della moneta unica⁽¹⁾, la Commissione si dice della ferma opinione che nessun onere speciale debba essere fatto gravare sui consumatori a seguito del passaggio alla moneta unica (cfr. paragrafo 120). Il fondamento di tale affermazione è che, nello scenario previsto dalla Commissione, quando i conti bancari dei cittadini europei verranno definitivamente convertiti dalla valuta dei paesi aderenti alla moneta unica, ciò avverrà per effetto di una legge monetaria (fondata sul Trattato CE) e non in forza di un accordo contrattuale o di una prestazione di servizi delle banche: queste ultime non potranno pertanto addebitare al cliente commissioni o oneri di sorta.

Può tuttavia rendersi necessario operare un distinguo fra l'insieme delle operazioni di conversione dei depositi che si avranno alla fine del processo e la problematica delle commissioni eventualmente addebitate per le operazioni di cambio tra diverse valute nazionali effettuate nelle fasi iniziali del passaggio. Durante la fase di transizione, che avrà inizio il 1° gennaio 1999, infatti la moneta europea e le divise nazionali coesisteranno, in quanto espressioni diverse ma del tutto equivalenti di quella che con la fase III diverrà, dal punto di vista giuridico ed economico, un'unica valuta. In questa fase di transizione, per l'appunto prima della conversione definitiva, la conversione volontaria da una valuta all'altra potrà però essere soggetta, per quanto riguarda gli oneri bancari, a principi diversi da quelli sopra esposti. La Commissione analizzerà questo ed altri dettagli quando, alla luce del Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, preparerà il quadro giuridico per il periodo di transizione, e renderà note le sue conclusioni nel corso del 1996.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 333.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3240/95

di Sebastiano Musumeci (NI)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 161/14)

Oggetto: Misure contro il consumo di carne di vitella

Il consumo di carne di vitellina, favorito dalla falsa convinzione che tale carne, perché più tenera, sia di qualità migliore e particolarmente indicata nell'alimentazione di bambini e di convalescenti, implica pratiche aberranti di allevamento.

Il vitello infatti, appena nato e fino ai cinque mesi, viene allevato in una cassa di ingrasso che lo costringe a stare

continuamente in piedi ed è alimentato con un surrogato di latte privo di crusca e ferro proprio per renderlo anemico e ottenere quindi carni pallide.

Considerando che la carne così ottenuta è piuttosto il segnale di una malattia dovuta a scarsa funzionalità epatica e alla brevità del ciclo vitale che può residuare nella stessa carne sostanze nocive per la salute dei consumatori, si chiede alla Commissione se sia disposta a presentare una direttiva che, sfatando scientificamente il falso mito della carne bianca, ne riduca il consumo e vieti l'aberrante pratica delle violenze perpetrate nell'allevamento dei vitelli.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(18 gennaio 1996)

La Commissione è consapevole della crescente sensibilità che si sta diffondendo nella Comunità circa le condizioni di allevamento dei vitelli da carne. La direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli⁽¹⁾ non vieta tuttavia l'applicazione di metodi d'allevamento come quelli citati dall'onorevole parlamentare.

Nella riunione del Consiglio «Agricoltura» dell'inizio del 1995 venne deciso di riesaminare quanto prima la suddetta direttiva. Sulla base di una relazione al riguardo redatta dal comitato scientifico veterinario, la Commissione ha stilato un rapporto che servirà come punto di partenza per la modificazione della direttiva attualmente in vigore. Se verranno adottate le proposte che la Commissione presenterà di conseguenza, le condizioni in cui sono allevati i vitelli negli allevamenti intensivi risulteranno considerevolmente migliorate per quanto riguarda il benessere di questi animali.

La Commissione non intende adottare misure che andrebbero a disincentivare il consumo di carne di vitello; peraltro, l'adozione di norme per un miglior benessere di questi animali può probabilmente condurre a prospettive di mercato ancora migliori per questo tipo di carne.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3244/95

di Maartje van Putten (PSE)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 161/15)

Oggetto: Progetto Hidrovía Paraguay-Paraná

Nell'ambito di un comunicato stampa del 30 agosto 1995, il comitato intergovernativo della Hidrovía (CIH) ha fatto sapere che esso si sarebbe sforzato di garantire un alto grado di trasparenza per quanto riguarda lo studio sulle ripercussioni ambientali del progetto Hidrovía, consentendo così agli interessati di seguirne accuratamente gli sviluppi.

1. Come viene concretamente assicurata la trasparenza in parola?
2. La Commissione è soddisfatta del grado di trasparenza a tutt'oggi assicurato?
3. Quale ruolo attribuisce la Commissione a sé stessa o alle delegazioni dell'UE nei paesi interessati con riferimento alla promozione della trasparenza e del coinvolgimento delle popolazioni locali e delle loro ONG?
4. Quali criteri in materia di trasparenza devono soddisfare i futuri studi settoriali relativi al progetto Hidrovía affinché la Commissione accetti di fornire un suo contributo finanziario?
5. Quali criteri in materia di partecipazione delle popolazioni locali devono soddisfare gli studi affinché la Commissione li consideri quali base sufficiente per una decisione di partecipazione o meno al progetto Hidrovía Paraguay-Paraná?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(22 gennaio 1996)

Il progetto Hidrovía è di fondamentale importanza per i paesi interessati (Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) come è stato ricordato ancora una volta nel corso della dichiarazione presidenziale di Punta del Este del 7 dicembre 1995 sulla Hidrovía Paraguay-Paraná. Una copia di tale dichiarazione viene trasmessa all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

1. La trasparenza sarà garantita dai seguenti fattori:
 - la volontà esplicita dei 5 presidenti (cfr. ultimo paragrafo della dichiarazione);
 - la presenza attiva delle delegazioni della Commissione e delle ambasciate degli Stati membri;
 - lo sforzo esemplare delle organizzazioni non governative (ONG);
 - la volontà espressa dal comitato intergovernativo della Hidrovía (CIH);
2. Sì.
 - il 6 dicembre 1995 si è svolta la prima udienza pubblica sul progetto Hidrovía, alla quale hanno partecipato tutte le ONG interessate;
 - anche il presidente Henrique Cardoso, in occasione della sua visita al Parlamento europeo, ha preso in esame la questione;
 - i mass media ne parlano regolarmente;
 - inoltre il CIH ha espresso il desiderio di recarsi al Parlamento europeo per informarlo, qualora esso lo ritenga necessario.

3. La Commissione attribuisce a se stessa — e sta svolgendo attualmente, senza paternalismo — un ruolo di accompagnamento e di aiuto.
4. I criteri sono quelli che figurano nella dichiarazione presidenziale.
5. La Commissione partecipa solo a progetti di aiuto allo sviluppo, quando essi sono conformi al regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, in vigore, e quando è convinta che il progetto potrà migliorare realmente le condizioni economiche e sociali dei beneficiari finali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3251/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 161/16)

Oggetto: Contributi UE per la chiusura delle aziende siderurgiche

Il 20 novembre 1995 si conclude il periodo di cassa integrazione per la Montello SpA e questo giorno dovrebbe segnare la data della cessazione dell'attività, con l'avvio dello smantellamento di un'azienda siderurgica italiana.

Il ministero dell'Industria delle 44 domande di smantellamento di impianti per accedere ai contributi europei ne ha per ora inviate a Bruxelles solo 27, tra cui quella della Montello SpA, ma il comitato tecnico del ministero dell'Industria deve ancora esaminare 13 fascicoli, tra i quali quelli delle Acciaierie di Darfo, di Megara e Leali e del gruppo Falk che da soli pongono una richiesta di 256 miliardi per lo smantellamento.

Il fondo dei contributi è di 410 miliardi per le chiusure e di 380 miliardi per i progetti di reindustrializzazione.

Ora la Montello SpA punterebbe a costruire un «polo ecologico di trattamento dei rifiuti» il che, anche a detta della provincia di Bergamo, della regione Lombardia e dei sindacati di categoria, potrebbe risolvere in maniera discreta il problema occupazionale che è centrale in questa operazione.

Ovviamente il tutto è condizionato da una rapida decisione dell'Unione europea sulla richiesta di contributi per la dismissione siderurgica, perno di tutta l'operazione di riconversione della Montello SpA.

Si chiede con urgenza alla Commissione di valutare quanto sopradDETTO e di provocare una rapida decisione indispensabile per poter risolvere il drammatico problema occupazionale di più di 350 famiglie di lavoratori bergamaschi.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(15 gennaio 1996)

Il 29 ottobre 1995 la Commissione ha deciso di autorizzare l'aiuto che sarà concesso dal governo italiano in relazione alla chiusura ed allo smantellamento dell'impresa siderurgica Montello SpA, con sede a Montello (Bergamo).

Nei prossimi giorni la Commissione solleciterà il parere degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della decisione 3855/91/CECA, sui progetti di aiuti alla chiusura riguardanti le imprese del gruppo Falck, oltre che Darfo e Leali. Questi casi sono stati notificati alla Commissione soltanto alla fine del mese di novembre. Tuttavia la Commissione, tenendo presente il carattere d'urgenza sottolineato dall'onorevole parlamentare, che sembra caratterizzare lo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia, dovrebbe essere in grado di adottare una decisione su questi casi entro il 30 gennaio 1996.

D'altra parte, per quanto riguarda specificamente le domande presentate ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA, la Commissione, al fine di contribuire al finanziamento delle misure sociali attuate a favore dei 355 lavoratori colpiti dalla chiusura dell'impresa, ha deciso a dicembre aiuti per un totale di 2 376 118 ECU (aiuti tradizionali e risvolto sociale).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3275/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 161/17)

Oggetto: Unione europea / Svizzera

Con rammarico segnaliamo che i negoziati UE/Svizzera nel settore della libera circolazione delle persone sono bloccati in quanto, giustamente, l'UE richiede che le autorità svizzere accettino «l'acquis» comunitario ossia la completa libera circolazione delle persone e dei lavoratori tra la Svizzera e i 15 Stati membri; inoltre l'UE rivendica, per quanto concerne i cittadini comunitari desiderosi di installarsi in Svizzera, l'abolizione degli attuali contingenti (quote).

Da parte sua la Svizzera afferma di non essere in grado di accettare la libera circolazione totale delle persone, ma sostiene di voler apportare «importanti miglioramenti qualitativi all'attuale regime, in particolare per quanto concerne lo statuto degli stagionali, degli studenti e dei pensionati».

Riteniamo non giustificati i timori della Svizzera e in ogni caso non accettabili compromessi sulla libera circolazione delle persone. Chiediamo pertanto alla Commissione, qualora questa diatriba non venga risolta nel pieno rispetto della libertà del cittadino europeo, di bloccare gli accordi bilaterali UE/Svizzera in tutti gli altri settori.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
(7 febbraio 1996)**

Il 4 dicembre 1995 la Commissione ha riferito al Consiglio Affari generali in merito ai negoziati in corso con la Svizzera nei seguenti settori: libera circolazione delle persone, ricerca, appalti pubblici, riconoscimento reciproco della valutazione di conformità, accesso al mercato dei prodotti agricoli e trasporti (aerei e stradali).

Nelle sue conclusioni il Consiglio ha invitato la Commissione a proseguire attivamente e con tenacia i negoziati, conformemente ai principi di globalità e adeguato parallelismo contenuti nelle direttive di negoziato concordate il 31 ottobre 1994 e il 13 e 14 marzo 1995, e ha auspicato un rapido avanzamento degli stessi.

La Commissione ritiene che la libera circolazione delle persone sia essenziale per il raggiungimento di risultati soddisfacenti.

In conformità del mandato del Consiglio, la Commissione ribadisce che, finché non sarà raggiunto un accordo sostanziale in tutti e sei i settori, non si dovrà concludere alcun accordo né agire come se tale accordo fosse stato raggiunto. Ciò significa che, se non si perverrà ad una soddisfacente conclusione nel settore della libera circolazione, non si potranno concludere accordi nemmeno negli altri settori.

La Commissione sta facendo ogni possibile sforzo per conciliare gli interessi della Svizzera e dell'UE, tenendo però sempre presente che la libera circolazione delle persone costituisce un principio fondamentale in tutti i paesi dell'Europa occidentale. In tale contesto essa continuerà ad impegnarsi per dimostrare che la libera circolazione rappresenta un vantaggio per entrambe le parti. Essendo l'Unione europea particolarmente sensibile a tale questione, sarebbe illusorio pensare di giungere ad un ravvicinamento senza prima aver trovato una risposta ad essa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3281/95

**di Hilde Hawlicek (PSE)
alla Commissione
(6 dicembre 1995)
(96/C 161/18)**

Oggetto: Cooperazione nel settore della cultura

Il programma Raphael, attualmente ancora oggetto di deliberazioni, sottolinea in modo particolare la cooperazione con il Consiglio d'Europa:

«il patrimonio culturale europeo presenta collegamenti con numerosi paesi al di fuori della Comunità; esso offre quindi punti di contatto... con paesi terzi europei ed extraeuropei, il Consiglio d'Europa ed altre organizzazioni competenti per il settore culturale...».

Esistono in linea di principio proposte per azioni comuni nel settore della cultura?

Esistono proposte concrete per la cooperazione in materia di salvaguardia del patrimonio culturale?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione
(18 gennaio 1996)**

La proposta della Commissione (proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali-Raffaello)⁽¹⁾ prevede la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (azione V). L'azione V non è stata rimessa in causa durante le riunioni preparatorie con il Parlamento e il Consiglio.

L'adozione del programma Raffaello, uno dei tre programmi d'azione culturale proposti dalla Commissione, richiede la procedura prevista dall'articolo 128 del Trattato CE, ossia la procedura di codecisione e l'unanimità.

Il programma Raffaello non è ancora adottato poiché nell'ultima riunione, tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 1995, il Consiglio «Cultura» non è giunto ad una posizione comune. La conseguenza pratica della mancata adozione è che le azioni relative ai beni culturali saranno svolte conformemente al commento del bilancio.

In quest'ambito la Commissione sarà particolarmente attenta alla complementarità delle azioni comunitarie in relazione a quelle svolte dalle organizzazioni menzionate dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 110.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3301/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/19)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai carciofi, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i carciofi.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3302/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/20)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai cetrioli, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i cetrioli.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3304/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/21)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai cavoli, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i cavoli.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3306/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/22)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle arance, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come le arance.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3307/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/23)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle clementine, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come le clementine.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3308/95**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(9 dicembre 1995)**(96/C 161/24)*

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative alle zucchine, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come le zucchine.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3309/95

di Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione

(9 dicembre 1995)

(96/C 161/25)

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai peperoni, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i peperoni.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3310/95

di Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione

(9 dicembre 1995)

(96/C 161/26)

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai pomodori freschi, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i pomodori freschi.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

Risposta comune data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3301/95, E-3302/95,
E-3304/95 e da E-3306/95 a E-3310/95

(19 gennaio 1996)

In occasione dei negoziati condotti con il Marocco sul regime relativo all'importazione di ortofrutticoli, la Com-

missione ha prestato grande attenzione alla situazione del mercato comunitario per i diversi prodotti, cercando di raggiungere con tale paese terzo un accordo equilibrato in cui l'interesse dei produttori comunitari fosse tenuto nel debito conto.

Per quanto riguarda i prodotti soggetti al regime di prezzi d'entrata, come pomodori, zucchine, cetrioli, carciofi, arance e clementine, l'accordo euromediterraneo concluso con il Marocco è inteso ad assicurare a tale paese soltanto il mantenimento delle tradizionali correnti di scambio. Le concessioni accordate sono infatti rigorosamente limitate a livello quantitativo e tutelano comunque sufficientemente la produzione comunitaria, segnatamente uno dei prodotti maggiormente sensibili, i pomodori, grazie alla determinazione di un prezzo d'entrata per il periodo dal 20 dicembre al 31 marzo. In precedenza, durante tale periodo, la produzione comunitaria non beneficiava di alcuna tutela, dato che non veniva applicato il regime del prezzo di riferimento.

Pertanto le concessioni sono accordate unicamente nel quadro di contingenti tariffari, che saranno oggetto di attenta sorveglianza al fine di garantire un'efficace applicazione dell'accordo.

Infine, la concessione relativa ai dazi doganali per i cavoli e i peperoni riguarda quantitativi estremamente limitati ed è abbinata alla determinazione di quantitativi di riferimento. Inoltre, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell'accordo, tali prodotti potrebbero essere oggetto di contingenti tariffari.

Pertanto le concessioni in questione non possono provocare perturbazioni del mercato comunitario o perdite di reddito per i produttori comunitari tali da giustificare misure compensative.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3305/95

di Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione

(9 dicembre 1995)

(96/C 161/27)

Oggetto: Effetti sull'agricoltura comunitaria delle concessioni relative ai fiori, fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco prevede importanti concessioni a quest'ultimo relativamente a prodotti sensibili come i fiori.

Può la Commissione valutare gli effetti che avranno tali concessioni sui produttori comunitari e far sapere se prevede misure compensative?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(22 gennaio 1996)

Nel 1994 la Comunità ha importato 102 431 t di fiori, di cui 2 109 t, pari al 2,06 %, provenienti dal Marocco.

Nel quadro del nuovo accordo di associazione, per il periodo 1995/1996 è stato accordato un contingente di 3 600 t a dazio zero. Per le rose ed i garofani, che costituiscono i principali prodotti d'esportazione del Marocco, tale concessione è subordinata al rispetto di un prezzo minimo all'importazione nella Comunità, corrispondente all'85 % del prezzo di produzione comunitario. Tale clausola era già prevista dall'accordo precedente. In genere il prezzo dei fiori prodotti in Marocco si situa molto al di sopra del prezzo nell'Unione e sono pertanto da escludere perturbazioni del mercato comunitario.

In base a quanto precede si può affermare che le concessioni avranno ripercussioni minime sui produttori comunitari.

A favore di questi ultimi la Commissione si è impegnata a proporre misure intese a sostenere azioni promozionali nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3441/95

di José Escudero (PPE)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 161/28)

Oggetto: Aiuti a giovani artisti

Constatando la necessità di promuovere la creazione artistica transnazionale in Europa e che tale attività fornisce un contributo alla tolleranza tra i giovani europei, la Commissione prevede programmi o iniziative per promuovere le attività artistiche tra i giovani artisti in Europa?

Intende prevedere che i criteri di idoneità applicati alle attività degli artisti confermati e patrocinati da note gallerie o istituzioni pubbliche siano applicati anche alle iniziative di giovani artisti, ad esempio, nell'ambito del programma Caleidoscopio?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(6 febbraio 1996)

La Commissione, nel quadro della sua azione culturale e in seguito all'inclusione nel Trattato CE del nuovo articolo 128 dedicato alla cultura, ha presentato tre proposte di decisione relative alla redazione di programmi nel settore della creazione contemporanea (programma Caleidoscopio), nel settore del libro e della lettura (programma Ariane) e nel settore del patrimonio (programma Raphaël). Le proposte sono sempre in discussione al Consiglio.

L'aiuto ai giovani artisti si iscrive infatti nel quadro del futuro programma Caleidoscopio. I criteri di ammissibilità del programma verranno applicati a tutti gli operatori culturali, compresi i giovani artisti.

Inoltre bisogna sottolineare che questi tre programmi, di una durata limitata, debbono essere ritenuti la prima tappa dell'azione comunitaria a favore della cultura. La Commissione prenderà, per quanto possibile, ogni iniziativa per appoggiare maggiormente il settore culturale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3444/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 161/29)

Oggetto: Fondo di coesione 1995, Portogallo

Vuol la Commissione fornire dettagli in merito ai fondi trasferiti al Portogallo nel 1995 mediante lo Strumento finanziario di coesione (qualora tali trasferimenti siano effettivamente stati effettuati) e il Fondo di coesione, specificando progetto, data di presentazione della richiesta e data della decisione?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf Mathies
a nome della Commissione**

(22 gennaio 1996)

Per il bilancio 1995 il Fondo di coesione ha impegnato la totalità degli stanziamenti disponibili per il Portogallo, ovvero 387 MECU.

Nel settore dei trasporti, l'impegno per il 1995 delle aliquote dei progetti adottati nel 1994 e l'adozione di tre nuovi progetti corrispondono ad un importo di 240 MECU.

Nel settore dell'ambiente, sono stati adottati 22 progetti per un importo globale di 147 MECU.

Vengono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento i dati relativi a ciascun progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3460/95**di Isidoro Sánchez García (ARE)****alla Commissione***(18 dicembre 1995)**(96/C 161/30)*

Oggetto: Ripercussioni dell'accordo di associazione UE-Magreb nel settore dei pomodori

Il governo spagnolo sostiene che l'accordo di associazione Europa-Magreb è conveniente in funzione della prevista evoluzione delle esportazioni spagnole verso l'UE, che potranno continuare a crescere, mentre quelle del Marocco saranno limitate dal contingente stabilito. Esiste, tuttavia, uno studio serio di previsione delle esportazioni verso l'UE e della futura domanda di pomodori per il consumo fresco su tale mercato?

D'altro canto, ciò che stupisce del contingente concesso al Marocco non è solo l'entità ma anche la sua ripartizione durante la campagna (da ottobre a aprile). In tal senso è opportuno tener conto delle differenze, in termini di distribuzione stagionale delle produzioni delle Canarie e della Spagna peninsulare, rispetto agli altri paesi produttori. Tali disparità sono state tenute presenti al momento dell'elaborazione delle misure nel quadro della riforma della OCM degli ortofrutticoli, onde far sì che queste non costituiscano una discriminazione del sud a beneficio del nord?

Inoltre la quantità non è l'unico criterio di redditività della coltivazione per i produttori delle Canarie e della Spagna peninsulare; il costante incremento di produzioni commercializzate nell'UE è stato accompagnato da un crollo generale dei prezzi. Tale effetto è stato quantificato?

Per rispondere in maniera rigorosa a tali interrogativi è necessario conoscere l'evoluzione settimanale dei prezzi delle esportazioni/produzioni commercializzate per ciascuno dei principali produttori comunitari (Penisola Iberica, Canarie, Paesi Bassi, Belgio, ecc.) e non comunitari (Marocco) nei principali mercati centrali europei (Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Francia, Belgio, Paesi Scandinavi, ecc.) durante le ultime 10-15 campagne. È possibile ottenere tale informazione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

In occasione dei negoziati con il Marocco circa il regime di importazione di prodotti ortofrutticoli, la Commissione ha considerato attentamente la situazione del mercato comunitario dei vari prodotti e ha cercato di raggiungere un accordo equilibrato con tale paese terzo che tenesse conto dell'interesse dei produttori comunitari.

Per quanto riguarda i pomodori, l'accordo euro-mediterraneo concluso con il Marocco intende consentire a quest'ul-

timo di mantenere le sue tradizionali correnti di scambi. Le concessioni accordate sono infatti contenute entro limiti quantitativi molto ristretti e la produzione comunitaria continua comunque ad essere protetta in modo soddisfacente; in particolare, è stato fissato un prezzo di entrata valido per un periodo dell'anno, dal 20 dicembre al 31 marzo, durante il quale i prodotti comunitari non beneficiavano in precedenza di alcuna protezione, poiché il regime dei prezzi di riferimento non veniva applicato.

La concessione relativa ai prezzi d'entrata è stata accordata nell'ambito di contingenti tariffari che saranno sottoposti ad una severa sorveglianza mensile, in modo da garantire una corretta applicazione dell'accordo.

Nessuna delle concessioni accordate può pertanto influenzare negativamente il mercato comunitario o provocare, per i produttori comunitari, diminuzioni di reddito tali da giustificare misure compensative.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3461/95**di Ben Fayot (PSE)****alla Commissione***(18 dicembre 1995)**(96/C 161/31)*

Oggetto: Modifica dei regolamenti (CE) negli Stati membri

I regolamenti (CE) n. 3820/85⁽¹⁾ e (CE) n. 3821/85⁽²⁾ prevedono talune regole per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo applicabili ai trasporti stradali.

Sembra invece che con la «Fahrpersonalverordnung» (regolamento sul personale viaggiante) la Germania fissi norme più severe per i conducenti di veicoli immatricolati sul suo territorio, per quanto riguarda gli articoli 5-8 del regolamento in questione.

A norma dell'articolo 4, il regolamento (CE) non si applica a taluni tipi di trasporti, tra l'altro a quelli destinati al trasporto di merci e il cui peso autorizzato non superi le 3,5 t. Tuttavia la Repubblica federale di Germania ha approvato norme nazionali che si applicano a settori che non formano oggetto del regolamento in questione.

Poiché dette norme si applicano anche ai conducenti stranieri, ne derivano difficoltà negli scambi intracomunitari tali che i cittadini dubitano della realtà del mercato interno.

Infatti mi consta che un conducente lussemburghese, che non è impiegato in qualità di conducente professionista, a bordo di un camioncino immatricolato nel Granducato di Lussemburgo, normalmente non utilizzato per trasporti professionali e che nel paese d'origine è considerato autovettura privata adibita al trasporto di persone (in tedesco PKW), è stato multato all'attraversamento della

frontiera tedesca mentre si recava da Bourglinster (Lussemburgo) a Faulquemont (Francia) perché privo del libretto di controllo previsto dalla legislazione tedesca.

Può la Commissione far sapere se uno Stato membro può, mediante siffatte disposizioni particolari, modificare profondamente un regolamento (CE) e creare in tal modo insicurezza per i privati che circolano in Europa?

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(²) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Kinnoek
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1996)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3820/85 esclude alcuni tipi di trasporti dal suo campo di applicazione. Ciò non significa tuttavia che questi trasporti siano esentati dalle norme del diritto. Gli Stati membri possono legiferare in queste materie, purché l'applicazione delle disposizioni nazionali rispetti i principi che derivano dal Trattato CE, in particolare quello della libera prestazione di servizi. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una legislazione nazionale per poter essere compatibile con il Trattato deve essere proporzionata all'obiettivo perseguito. Di conseguenza, le disposizioni nazionali tedesche che estendono l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3820/85 e (CE) n. 3821/85 ai conducenti di veicoli contemplati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3820/85 possono essere applicate ai conducenti provenienti dagli altri Stati membri nel quadro di un trasporto internazionale, purché rispettino il principio di proporzionalità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3462/95

di Luigi Florio (UPE)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 161/32)

Oggetto: Trattamento economico dei membri della Commissione UE, dei giudici della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado

Qual è il trattamento economico riservato ai componenti della Commissione UE, ai giudici della Corte di giustizia del Lussemburgo e ai giudici del Tribunale di primo grado, con riferimento alle seguenti voci:

- indennità fissa mensile;
- eventuali indennità di trasferta;
- eventuale indennità di segreteria;

- eventuali indennità di spese generali;
- eventuale indennità di fine mandato;
- altre eventuali indennità e/o somme a disposizione per iniziative varie;
- trattamento pensionistico?

Quali eventuali servizi gratuiti sono posti a disposizione dei commissari e dei giudici suddetti (es.: autovetture con autista; abitazioni, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1996)

Il regime pecuniario del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, prevede:

- lo stipendio di base pari a quello di un funzionario di grado A1/6, maggiorato di una percentuale in relazione — e in proporzione — alla funzione di membro, giudice, avvocato generale, cancelliere, nonché di vice presidente o di presidente della Commissione;
- gli assegni a carattere familiare (assegni di capo famiglia, assegni familiari, indennità scolastiche) pari a quelle dei funzionari;
- le restanti indennità, in particolare:
 - a) l'indennità di residenza, assimilabile all'indennità di dislocazione dei funzionari. La percentuale, tuttavia, pari al 16 % per i funzionari, è del 15 % per le persone di cui sopra,
 - b) l'indennità di rappresentanza, che è un'indennità mensile fissa;
- non è prevista dal regime pecuniario un'indennità di segreteria;
- gli stipendi sono — come per i funzionari — tutti soggetti all'imposta comunitaria. Sulla più alta fascia imponibile è applicata un'imposta del 45 %.

Alla cessazione delle sue funzioni, l'ex membro della Commissione, o membro della Corte o Tribunale di primo grado riceve un'indennità transitoria il cui importo è espresso in una percentuale dello stipendio di base in relazione agli anni del suo mandato. L'indennità transitoria è soggetta all'imposta comunitaria. Per quel che concerne le pensioni, per ogni anno di attività queste persone acquisiscono un diritto del 4,5 % dello stipendio di base.

I membri della Commissione e i giudici dispongono di un'autovettura di servizio con autista.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3490/95**di Markus Ferber (PPE)****alla Commissione***(3 gennaio 1996)**(96/C 161/33)*

Oggetto: Imputazione dei costi di infrastruttura nel trasporto di merci su strada

Mediante la sentenza della Corte di giustizia europea del 5 luglio 1995 la direttiva 93/89/CEE⁽¹⁾ è stata dichiarata non valida. È ben vero che le disposizioni di questa direttiva valgono fino all'approvazione di una nuova normativa dell'Unione europea ma alla luce dell'urgente necessità di un'imputazione corretta dei costi delle infrastrutture, questa situazione non può continuare all'infinito. Piuttosto la nuova discussione sulla direttiva 93/89/CEE dovrebbe essere utilizzata allo scopo di aumentare l'aliquota massima ora vigente di 1 250 ECU — troppo bassa — dei diritti di utenza su strada con durata determinata. In questo contesto invito la Commissione a rispondere ai questi seguenti:

1. Mantiene ancora ferma la Commissione la data dal 1° gennaio 1997 per la revisione prevista nella direttiva 93/89/CEE dell'aliquota massima dei diritti di utenza per durata determinata?
2. In caso positivo, è consapevole la Commissione che essa dovrà ben presto presentare una proposta se si vuole dare attuazione alla procedura di cooperazione ai sensi dell'articolo 75, 189c del Trattato CE entro la fine del 1996?
3. La Commissione sta attualmente lavorando ad una nuova formulazione della direttiva 93/89/CEE e per quando essa prevede che la nuova proposta sarà presentata?
4. Come considera la Commissione un sostanziale aumento dell'aliquota massima dei diritti di utenza delle infrastrutture stradali con durata determinata? La nuova proposta della direttiva 93/89/CEE conterrà un aumento dell'aliquota massima? In caso positivo, per quale ammontare?

⁽¹⁾ GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 32.

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(8 febbraio 1996)

1 e 2. Sì.

3. La Commissione intende presentare una nuova proposta nel corso del primo trimestre del 1996.

4. Per il contenuto della nuova proposta, sono previste diverse misure, tra le quali, in effetti, anche un aumento del tasso dei diritti di utenza. Attualmente è tuttavia impossibile indicare l'entità dell'aumento che sarà proposto dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3495/95**di Luis Campoy Zueco (PPE)****alla Commissione***(3 gennaio 1996)**(96/C 161/34)*

Oggetto: Fondi strutturali in Navarra

La Commissione può far sapere quali fondi strutturali sono stati destinati alla comunità di Navarra nel periodo 1990-1994 e in che modo essa valuta l'utilizzo di tali fondi nei vari programmi della regione?

Quanti fondi saranno destinati a tale comunità nel periodo 1994-1999?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1996)

Per i periodi 1989-1993 e 1994-1999, gli interventi dei fondi strutturali nella Navarra riguardano i seguenti settori:

- 1) iniziative nazionali — obiettivo 2,
- 2) iniziative nazionali — obiettivo 5b,
- 3) iniziative nazionali — obiettivi 3, 4 e 5a,
- 4) programmi e iniziative comunitarie.

Si tratta di azioni dell'amministrazione pubblica (la cui competenza spetta alle autorità centrali, alla comunità autonoma o agli enti locali), o di azioni di cui beneficia direttamente il settore privato. Gli interventi vengono attuati soprattutto per mezzo di programmi operativi (PO), che riprendono gruppi di progetto ripartiti per misura, e per mezzo di progetti individuali specifici o regimi di aiuto alle piccole e medie imprese.

Oltre a questi quattro settori, i fondi strutturali partecipano ad azioni innovatrici conformemente ai regolamenti di ciascun fondo.

Periodo 1989-1993

1. Per quanto riguarda l'obiettivo 2, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha cofinanziato due progetti individuali nel 1989 (contributo di 2,243 Mio di ECU, un PO nel 1990-1991 (18,307 Mio di ECU) e un PO nel 1992-1993 (20,02 Mio di ECU).

Il Fondo sociale europeo (FSE) ha contribuito, mediante interventi pluriregionali che non sono stati formalmente suddivisi per regione, a vari progetti nel 1989 (con un importo per la Navarra di circa 0,9 Mio di ECU, nonché a un PO e a un progetto individuale nel 1990-1991

- (4,505 Mio di ECU). Inoltre il FSE ha cofinanziato un programma operativo nel 1992-1993 (6,301 Mio di ECU).
2. Per quanto riguarda l'obiettivo 5b, i fondi strutturali hanno partecipato ad azioni di sviluppo delle zone rurali mediante un programma plurifondo 1990-1993, con un contributo comunitario di 22,722 Mio di ECU, di cui 17,496 a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG — Orientamento), 4,09 Mio di ECU del FESR e 1,136 Mio di ECU del FSE.
 3. Il FEAOG per l'obiettivo 5a e il FSE per gli obiettivi 3 e 4 hanno pure cofinanziato nella Navarra programmi operativi pluriregionali, per i quali la partecipazione comunitaria non è stata formalmente suddivisa per regione.
 4. La Navarra ha beneficiato delle iniziative comunitarie Interreg Spagna/Francia (con un contributo comunitario di 3,1 Mio di ECU), Leader (2,45 Mio di ECU), Stride (1,57 Mio di ECU) e Euroform/Horizon/Now, come pure dei programmi comunitari Valoren e Star del FESR. Anche questi interventi non sono formalmente suddivisi per regione in Spagna, salvo nel caso del programma Leader.

Periodo 1994-1999

1. Per quanto riguarda l'obiettivo 2, il PO 1994-1996 ha ricevuto un contributo di 17,7 Mio di ECU dal FESR e di 5,125 Mio di ECU dal FSE. Tale programma comprende i seguenti assi prioritari: sostegno all'occupazione e alla competitività delle imprese; tutela dell'ambiente; aiuto alla ricerca, alla tecnologia e all'innovazione; sviluppo dei trasporti legati alle attività economiche, sviluppo rurale e urbano, assistenza tecnica. Inoltre, nel PO pluriregionale del FSE (1994-1996), il contributo comunitario a favore della Navarra è di circa 0,2 Mio di ECU.

Nel caso in cui per il periodo 1997-1999 vi fossero zone ammissibili all'obiettivo 2 nella Navarra, si chiederà un nuovo intervento di questi due fondi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo 5b, il documento unico di programmazione 1994-1999 rappresenta un contributo comunitario di 56,6 Mio di ECU, così suddiviso: 37,81 Mio di ECU a carico del FEAOG, 12,09 Mio di ECU del FESR e 6,7 Mio di ECU del FSE. Tale intervento concerne i seguenti assi prioritari: miglioramento delle infrastrutture di base necessarie allo sviluppo economico, diversificazione dell'economia e creazione di posti di lavoro, risorse naturali e ambiente, miglioramento dell'habitat rurale, risorse umane.
3. Come nel 1989-1993 il FEAOG (obiettivo 5a) e il FSE (obiettivi 3 e 4) intervengono in questa regione nell'ambito dei programmi pluriregionali spagnoli.

4. La Navarra beneficia delle iniziative comunitarie Interreg Spagna/Francia, PMI, Resider, Leader, Adapt e Occupazione; le prime tre non erano ancora approvate in data 31 gennaio 1996.

Valutazione

La Commissione ritiene che l'attuazione dell'azione strutturale comunitaria nella regione della Navarra durante il periodo 1989-1993 sia stata globalmente soddisfacente. Le misure cofinanziate dai fondi strutturali nei vari programmi corrispondono alle priorità convenute dalle autorità nazionali e dalla Commissione nel quadro del partenariato e gli stanziamenti comunitari sono stati in pratica completamente utilizzati.

Per quanto riguarda il nuovo periodo, dalla valutazione ex ante degli interventi approvati risulta che le misure proposte rispondono ai problemi strutturali delle zone interessate e che le risorse mobilitate sono proporzionali ai vantaggi socio-economici che ne deriveranno. Il controllo di questi interventi è inoltre rafforzato, rispetto al periodo precedente, con l'istituzione sistematica di indicatori di realizzazione fisica e d'impatto socio-economico per ciascuna delle misure.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3499/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(3 gennaio 1996)

(96/C 161/35)

Oggetto: Investimenti infrastrutturali alla Gomera

La Gomera è un'isola di grande valore ecologico, il cui parco naturale è stato inserito dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Vista la sua vulnerabilità ecologica, è importante che il turismo non assuma forme incontrollate e che gli investimenti infrastrutturali e gli aiuti finanziari della Commissione corrispondano a tale obiettivo.

In tale contesto la Commissione ha erogato, nel quadro del FESR, fondi a favore della costruzione di una pista di atterraggio, che non avrebbe dovuto superare la lunghezza di 800 m. È stata invece costruita una pista di 1 600 m.

La Corte dei conti europea ha indicato nella sua relazione annuale che per ammortizzare tale investimento il turismo dovrebbe svilupparsi sensibilmente. La Commissione ha risposto alla Corte dei conti che la lunghezza di 1 600 m è

stata scelta per motivi di sicurezza e che ciò non comporterà necessariamente una crescita incontrollata del turismo.

È stata la Commissione informata, prima che la pista di atterraggio fosse costruita, del suo sensibile prolungamento e vi ha dato essa la sua autorizzazione? In caso affermativo, sono stati veramente adottati motivi di sicurezza per la sua modifica?

Ritiene la Commissione che il prolungamento della pista comporterà veramente una crescita del turismo? In caso affermativo, non ritiene essa che dovrebbero essere recuperati i fondi del FESR che hanno finito per produrre un risultato opposto a quello desiderato?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(27 febbraio 1996)

Nel quadro delle attività di sorveglianza del programma operativo integrato (POI) di La Gomera, la Commissione è venuta a conoscenza della modifica della lunghezza della pista d'atterraggio dell'aeroporto, la cui costruzione era stata da essa approvata e cofinanziata.

Effettivamente, nel corso della riunione del comitato di sorveglianza del POI di La Gomera svoltasi a Madrid il 29 aprile 1992, la Commissione ha chiesto spiegazioni alle autorità responsabili dell'attuazione del programma circa il prolungamento della pista d'atterraggio da 800 m, come previsto, a 1 600 m.

Tenuto conto dei motivi adottati dalle autorità spagnole per giustificare la modifica della lunghezza della pista — tra cui, infatti, motivi di sicurezza — la Commissione non si è opposto alla costruzione di una pista di 1 600 m. Il contributo comunitario per questo progetto non è stato comunque aumentato.

In generale la Commissione ritiene che la sola modifica della lunghezza della pista d'atterraggio non dovrebbe implicare di per sé una successiva intensificazione dell'attività turistica nell'isola, incompatibile con l'obiettivo del POI di sviluppare il turismo sulla base di una strategia selettiva comportante, tra l'altro, una limitazione del numero di visitatori.

In tale ottica la Commissione ha rammentato alle autorità spagnole l'obbligo di evitare qualsiasi degrado o perturbazione della zona della rete Natura 2000 (zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE o future zone speciali di conservazione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3501/95

di Per Stenmarck (PPE)

alla Commissione

(3 gennaio 1996)

(96/C 161/36)

Oggetto: Deregolamentazione del mercato dei servizi postali

In Svezia esiste dal 1991 un'impresa privata che concorre con il servizio postale pubblico. Quest'ultimo è stato trasformato in una società per azioni nel 1993. Tuttavia, quando l'impresa privata ha dato inizio alla sua attività, è sorta una serie di problemi attinenti all'interpretazione del presunto diritto di esclusiva per quanto concerne l'inoltro della corrispondenza. Il servizio postale pubblico, «Posten AB», ha in seguito acquisito una quota di maggioranza nell'impresa concorrente per assumerne il controllo. Ovviamente la concorrenza ne ha risentito — gli utenti sono nuovamente confrontati con un solo interlocutore sul mercato.

Il Libro verde della Commissione⁽¹⁾ sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali non affronta in modo approfondito la liberalizzazione del mercato dei servizi postali nell'Unione. È possibile riscontrare una tendenza che potrebbe essere interpretata come riluttanza ad affrontare la questione con lo stesso approccio utilizzato, ad esempio, nel caso della deregolamentazione del mercato delle telecomunicazioni. Sarebbe opportuno applicare anche al mercato dei servizi postali l'energia e la volontà dimostrate nel caso del settore delle telecomunicazioni.

Può dire la Commissione se intende presentare una proposta di Libro verde sulla liberalizzazione dei servizi postali all'interno dell'Unione europea? In caso di risposta affermativa, quando prevede di dare avvio alla deregolamentazione?

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 476.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(30 gennaio 1996)

Il 22 novembre 1995 la Commissione ha inviato al Consiglio e al Parlamento una serie di proposte per un quadro regolamentare in materia di servizi postali a livello comunitario. Le misure proposte comprendono una direttiva fondata sull'articolo 100A del Trattato CE, che istituisce regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari, e una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale⁽¹⁾.

La proposta di direttiva prevede la fornitura in tutta la Comunità di un servizio universale obbligatorio minimo, a prezzi accessibili e per tutti i cittadini, in qualsiasi punto del territorio, che garantisca una buona qualità del servizio.

Gli Stati membri devono designare uno o più operatori postali incaricati di fornire il servizio universale e devono notificarli alla Commissione. In base al principio della

sussidiarietà, il numero degli operatori postali non viene fissato a livello comunitario ma in ciascuno Stato membro.

Per garantire che il servizio universale possa realizzarsi dal punto di vista finanziario, la proposta di direttiva definisce criteri armonizzati per i servizi che possono essere riservati. La Commissione ha deliberatamente optato per un approccio molto prudente, articolato in fasi, per ridurre l'area di monopolio. Il primo passo per la liberalizzazione del mercato consisterà nel fissare una soglia per il peso della corrispondenza, pari a 350 g, e per i prezzi, che devono essere inferiori al quintuplo della tariffa di base. Sarà inoltre liberalizzata anche la posta transfrontaliera in entrata.

La proposta di direttiva sposta le fasi successive della liberalizzazione a dopo il 31 dicembre 2000. La definizione di scadenze precise rappresenterà un chiaro segnale per gli operatori postali, garantendo loro comunque il tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova situazione.

(¹) Doc. COM(95) 227, doc. SEC(95) 830, GU n. C 322 del 2. 12. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3517/95

di Carlo Ripa di Meana (V)

alla Commissione

(3 gennaio 1996)

(96/C 161/37)

Oggetto: Rispetto dell'ambiente nella realizzazione dei progetti prioritari delle reti transeuropee

Nella lista dei progetti prioritari delle reti transeuropee è incluso il collegamento autostradale Nizza—Cuneo. La realizzazione di questo progetto comporta interventi di forte impatto ambientale e sociale. Purtroppo l'Italia non ha ancora recepito per intero la direttiva 85/337/CEE(¹) che istituisce la valutazione d'impatto ambientale per progetti di grande rilevanza.

Ha la Commissione l'intenzione di promuovere gli studi per un piano direttore dei valichi e dei trafori alpini, in particolare per il settore occidentale franco-italiano?

Può la Commissione assicurare il rispetto della direttiva 85/337/CEE per la realizzazione di tutti i progetti rientranti nella lista delle reti transeuropee?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(5 marzo 1996)

La Commissione non è a conoscenza del piano cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Ai sensi del regola-

mento (CE) n. 2236/95(¹), essa valuterà la possibilità di finanziare studi sui progetti nel settore delle reti transeuropee.

Gran parte dei progetti inseriti nell'elenco dei progetti prioritari delle reti transeuropee rientra nell'ambito della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, in base alla quale gli Stati membri devono provvedere affinché, prima del rilascio di un'autorizzazione, venga effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA). È indubbio che, dopo il recepimento della direttiva in questione da parte dell'Italia, i progetti come il collegamento autostradale Nizza—Cuneo dovranno essere sottoposti a una VIA. Inoltre, nell'ambito delle richieste di finanziamenti comunitari (linea di bilancio destinata alle reti transeuropee, fondi strutturali, Fondo di coesione, ecc.), la Commissione verifica la conformità alla direttiva 85/337/CEE e ad altre politiche comunitarie per quanto attiene alla protezione dell'ambiente.

(¹) GU n. L 228 del 23. 9. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3531/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(12 dicembre 1995)

(96/C 161/38)

Oggetto: Criterio di ripartizione del TAC relativo alla palamita nella zona NAFO

Può la Commissione precisare in che misura terrà conto dei diritti storici che la flotta portoghese detiene nella zona NAFO nell'adottare il criterio di ripartizione del TAC relativo alla palamita per il 1996, considerando, in modo particolare, che le statistiche della stessa NAFO confermano tali diritti storici?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3582/95

di Honório Novo (GUE/NGL)

alla Commissione

(4 gennaio 1996)

(96/C 161/39)

Oggetto: Ripartizione delle quote 1996 per la pesca della palamita bianca

Nell'ambito dell'accordo di pesca concluso tra l'Unione europea e il Canada — oggetto della decisione del Consiglio del 17 aprile 1995 — il criterio di ripartizione delle quote per

la pesca della palamita bianca tra l'Unione europea e il Canada venne stabilito sulla base del periodo di riferimento delle catture effettuate tra il 1982 e il 1992.

Se questa base del criterio di ripartizione è confermata, può la Commissione far sapere qual è stata la base di riferimento delle catture adottata ai fini dell'elaborazione della proposta di ripartizione delle quote per il 1996 tra i vari Stati membri, presentata dalla commissaria competente alla fine della settimana scorsa? Su quale logica e su quali criteri si è basata la commissaria per l'elaborazione di tale proposta?

**Risposta comune data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-3531/95 e P-3582/95
(18 gennaio 1996)**

La proposta presentata dalla Commissione sulla ripartizione della quota comunitaria del TAC dell'ippoglosso nero nella zona NAFO tiene effettivamente conto delle catture tradizionali dei vari Stati membri interessati. Più specificamente la ripartizione proposta mira a riflettere una doppia realtà: da un lato lo sviluppo, nel corso degli anni 1990, di una pesca specializzata, e dall'altro il fatto che la stessa specie era già stata sfruttata per molti anni in associazione con la pesca del merluzzo e del sebasto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3545/95

**di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(3 gennaio 1996)
(96/C 161/40)**

Oggetto: Attività di pesca in Sudafrica

L'attività dei pescherecci portoghese nel sud-ovest dell'Africa (Sudafrica e Namibia), connessa all'aumento del consumo di pesce surgelato in Portogallo, beneficia delle eccellenti relazioni tra il Portogallo e il Sudafrica. Grazie ad esse il Portogallo è stato il primo paese comunitario a ottenere la conclusione di un accordo di pesca bilaterale il 9 aprile 1979. La flotta portoghese copre peraltro in modo equilibrato le necessità di approvvigionamento del mercato nazionale (82 % circa).

In quale misura la Commissione terrà conto di tali fattori nella ripartizione all'interno della flotta comunitaria delle possibilità di pesca in Sudafrica?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3604/95

**di Honório Novo (GUE/NGL)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 161/41)**

Oggetto: Negoziati per l'accordo tra l'UE e il Sudafrica

Secondo le informazioni disponibili, si stanno svolgendo negoziati per definire un accordo tra l'Unione europea e il Sudafrica.

Nell'ambito di tale accordo riveste particolare importanza il settore della pesca.

Desidero ricordare che la concessione di possibilità di pesca al Portogallo riveste un'importanza fondamentale e dovrà tener conto della necessità di predisporre alternative a compensazione degli enormi sforzi di riduzione cui è stato sottoposto il mio paese negli anni recenti, soprattutto nell'Atlantico settentrionale.

Si chiede quindi un'informazione dettagliata sullo stato attuale dei negoziati e, in particolare, se nel settore della pesca si preveda o meno sin d'ora l'istituzione di contingenti, segnatamente di contingenti di cattura.

**Risposta comune data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3545/95 e E-3604/95
(5 febbraio 1996)**

I negoziati per la conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità e il Sudafrica sono divenuti possibili da quando il Consiglio ha adottato, il 18 settembre 1995, la decisione che autorizza la Commissione a condurre la trattativa.

Le direttive di negoziato sono sufficientemente ampie per trovare con il Sudafrica il miglior compromesso possibile sulle future relazioni in materia di pesca, in quanto questo paese terzo desidera concludere l'accordo in questione.

I negoziati veri e propri non sono ancora iniziati e la Commissione non è in grado di anticiparne l'esito. Nel frattempo essa ha avviato le procedure che consentono di prorogare, fino al 7 marzo 1996, i due accordi bilaterali esistenti tra la Spagna e il Portogallo e il Sudafrica.

Durante i negoziati la Commissione terrà conto di tutti gli aspetti, compresi quelli cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3557/95**di Christine Oddy (PSE)****alla Commissione***(5 gennaio 1996)**(96/C 161/42)***Oggetto:** Controllo delle conversazioni telefoniche

Intende la Commissione assicurare che la direttiva sulla protezione dei dati comprenda l'utilizzo di apparecchi d'ascolto per controllare le conversazioni telefoniche europee e nazionali?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione***(6 febbraio 1996)*

La Commissione ritiene che le intercettazioni telefoniche, in quanto elaborazione di dati personali, ricadano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, a meno che non vengano effettuate per attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario come, ad esempio, la difesa o la sicurezza dello Stato.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 3 di tale direttiva, che ne precisa il campo d'applicazione, e ricorda che essa è fondata sui principi di lealtà e di trasparenza nei confronti delle persone i cui dati sono oggetto di tali elaborazioni. Gli Stati membri possono introdurre eccezioni e limitazioni alle condizioni previste dall'articolo 13 della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3560/95**di Ben Fayot (PSE)****alla Commissione***(5 gennaio 1996)**(96/C 161/43)***Oggetto:** Esame di atti legislativi nazionali

Il governo lussemburghese ha trasmesso alla Commissione (Direzione generale dell'ambiente), in data 4 e 13 aprile 1995, un progetto di legge relativo agli imballaggi per liquidi alimentari, inteso in particolare ad attuare da una parte la direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985⁽¹⁾, riguardante gli imballaggi per liquidi alimentari e, parzialmente, la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994⁽²⁾, relativa agli imballaggi e ai rifiuti d'imballaggio.

Nel proseguo detto governo ha tenuto al corrente la Commissione sull'evoluzione del dossier facendole pervenire di volta in volta gli emendamenti apportati al progetto e un testo coordinato che consente di situare esattamente gli emendamenti in questione.

Fino ad oggi non è pervenuta al governo lussemburghese alcuna risposta in merito, per quanto riguarda la compatibilità del progetto di legge lussemburghese con le direttive 85/339/CEE e soprattutto 94/62/CE.

È in grado la Commissione di spiegare le ragioni di tale ritardo e dire quali sono i termini normali per l'esame degli atti legislativi nazionali ad essa notificati?

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(5 febbraio 1996)*

Nel corso delle varie fasi di modifica del progetto di legge in materia di imballaggi per liquidi alimentari da parte dei vari organi nazionali, le autorità lussemburghesi hanno effettivamente trasmesso varie comunicazioni.

È opportuno segnalare che il progetto in causa doveva essere comunicato alla Commissione non soltanto nel quadro della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ma anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾, come modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE⁽²⁾, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Il progetto in causa contiene infatti norme tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE.

Nel suo ultimo stato, il disegno di legge che, dopo essere stato comunicato ai sensi della direttiva 94/62/CE, è diventato disegno di legge relativo agli imballaggi e rifiuti di imballaggi per liquidi alimentari, è stato anche notificato alla Commissione il 22 dicembre 1995, ai sensi della direttiva 83/189/CEE.

A partire da questa data, la procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE, alla quale rinvia anche la direttiva 94/62/CE, è completamente applicabile. Qualora il testo notificato suscitasse dubbi circa la sua compatibilità con il diritto comunitario, la Commissione e gli altri Stati membri dispongono di un termine di tre mesi per procedere all'esame del testo notificato ed emettere, se necessario, osservazioni o un parere motivato, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE. In compenso, la direttiva 83/189/CEE non prevede che la Commissione trasmetta una decisione allo Stato membro interessato per informarlo che non ha obiezioni da presentare relativamente al progetto comunicato.

È opportuno infine precisare che lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto notificato fino alla

scadenza del termine di tre mesi summenzionato. Il progetto è stato comunicato il 22 dicembre 1995, dunque il termine di tre mesi summenzionato scade il 22 marzo 1996.

(¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1983.

(²) GU n. L 100 del 19. 4. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3562/95

di Jörn Svensson (GUE/NGL)

alla Commissione

(19 dicembre 1995)

(96/C 161/44)

Oggetto: Gas di scappamento delle auto

Rispetto all'Unione in Svezia vigono norme più severe per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento ed è controverso se la Svezia abbia il diritto di imporre siffatti requisiti agli autoveicoli importati. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

Come si possa attualmente far fronte ai gravi problemi posti dai gas di scarico dannosi per l'ambiente se singoli Stati membri non possono fungere da battistrada?

Come possa la migliore tecnica possibile imporsi se l'Unione, invocando la libertà di mercato, insiste sul diritto di vendere dappertutto prodotti con una tecnica meno avanzata?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(29 gennaio 1996)

La Commissione desidera innanzitutto sottolineare che la Svezia, che in precedenza applicava, in materia di emissioni inquinanti, norme di costruzione dei veicoli diverse basate su norma americane (californiane), i cui effetti erano equivalenti a quelli della normativa comunitaria, ha già recepito le direttive comunitarie relative alle emissioni inquinanti dei veicoli, consentendo la loro applicazione sul territorio svedese. Tuttavia pare che la normativa svedese continui ad essere applicata parallelamente alle direttive comunitarie. Inoltre sono emerse ulteriori difficoltà dovute alle procedure amministrative imposte dalle autorità svedesi per l'immatricolazione dei veicoli. Infine, la Svezia incoraggia, mediante incentivi fiscali, l'introduzione di veicoli meno inquinanti che rispettano le norme californiane. Attualmente sono all'esame varie procedure d'infrazione relative a questi vari punti ed è stata depositata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia relativa alla compatibilità dei requisiti del certificato di emissioni svedese con le disposizioni della direttiva

70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (¹).

La Commissione vuole inoltre sottolineare che l'armonizzazione delle norme tecniche in questo settore si è fondata fino ad oggi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate, paragonabile alle norme federali in vigore negli Stati Uniti, fermo restando che lo stato della tecnica viene stabilito sulla base di consultazioni degli ambienti industriali e altri esperti del settore. Questa armonizzazione, che rientra nel quadro dell'omologazione comunitaria dei veicoli, mira, nel contesto del mercato interno, a imporre da una parte il rispetto di severi livelli di emissioni al fine di contribuire all'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria e, dall'altra, ad agevolare la libera circolazione dei veicoli in seno alla Comunità.

La normativa comunitaria, pertanto, per il suo carattere ambizioso e vincolante, impone il rispetto obbligatorio di severi livelli di emissioni, favorendo nel contempo la diffusione anticipata di tecnologie più avanzate, mediante incentivi fiscali conformi alle condizioni stabilite nelle direttive in questione.

Sulla base dei risultati del programma Auto Oil e di un'analisi costo-efficienza di un insieme di misure tecniche e non tecniche, sono in fase di elaborazione nuove proposte che consentiranno di sviluppare delle norme in materia di qualità dell'aria. Queste nuove proposte mirano principalmente a rendere più severi i valori limite delle emissioni, nonché a migliorare la qualità dei carburanti. Inoltre la Commissione si è impegnata, in questo contesto, a riesaminare le condizioni per la concessione di incentivi fiscali al fine, se del caso, di introdurre una maggiore flessibilità, senza compromettere il buon funzionamento del mercato interno.

(¹) GU n. L 42 del 23. 2. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3569/95

di Martin Schulz (PSE)

alla Commissione

(5 gennaio 1996)

(96/C 161/45)

Oggetto: Fascicoli informativi relativi all'articolo 10 del programma del FESR

È noto alla Commissione che i fascicoli informativi relativi all'articolo 10 del programma del FESR non vengono distribuiti presso gli uffici indicati dalla stessa Commissione, bensì si possono ottenere, e solo in inglese o in francese, presso un'organizzazione con sede a Parigi che ha organizzato a Bruxelles, dal 4 al 6 dicembre 1995, una manifesta-

zione denominata «Directoria» riguardante le azioni in questione?

È noto alla Commissione che i rappresentanti di comuni e regioni hanno dovuto versare una quota d'iscrizione di circa 1 000 ECU per partecipare alla predetta manifestazione, che va considerata come una sorta di «borsa della cooperazione» ed era quindi priva di interesse per i comuni e le regioni che già sono partecipi di misure di cooperazione?

In che modo Commissione garantisce il libero accesso alle informazioni sulle misure finanziate a norma dell'articolo 10 del FESR nel caso in cui non sia stato possibile partecipare a «Directoria»?

**Risposta data dalla sig. Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(23 febbraio 1996)**

La Commissione ha adottato numerose iniziative per offrire agli enti locali le informazioni più esaurienti possibile e permettere loro di rispondere agli inviti a presentare proposte relativi ad «azioni innovative» e «progetti pilota urbani», conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾. Essa ha tra l'altro:

- pubblicato una guida che illustra l'articolo 10;
- informato e avviato discussioni con il Parlamento, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni;
- organizzato una conferenza per le rappresentanze delle regioni presenti a Bruxelles;
- pubblicato degli inviti a presentare proposte sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- informato regolarmente un vasto pubblico attraverso le pubblicazioni Info-Regio;
- fornito a chiunque ne abbia fatto richiesta dei fascicoli informativi (infopacks) molto dettagliati;
- divulgato queste stesse informazioni tramite il server Webb Europa (Internet);
- promosso le azioni attraverso delle reti (ARE/Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa/Cridel/EBN. . .).

Tutte queste informazioni sono state divulgate gratuitamente e, nella maggior parte dei casi, in quasi tutte le lingue comunitarie.

In particolare, gli inviti a presentare proposte vengono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Inoltre dei fascicoli informativi sono stati inviati per corriere espresso a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, a partire dal 10 ottobre in inglese e in francese, lingue in cui sono stati redatti i

documenti, e a partire dal 17 ottobre in tedesco, italiano e spagnolo.

L'invio di questi documenti è stato effettivamente gestito, su richiesta della Commissione, dall'agenzia «Adhésion et Associés» che ha organizzato Directoria, poiché la Commissione non dispone di servizi logistici che le consentano di rispondere ed inviare, per espresso, gli infopacks a tutti coloro che ne fanno richiesta. fino ad oggi circa 6 500 fascicoli informativi sono stati inviati gratuitamente, nelle cinque lingue suddette, a 4 000 comunità e organismi. Gli infopacks nelle altre lingue comunitarie, le cui traduzioni sono state completate più tardi, sono inviati su richiesta dalla Commissione stessa.

Directoria, che è giunta alla sua quarta edizione, è stata organizzata sulla base di un progetto presentato dall'agenzia «Adhésion et Associés», nell'ambito dell'articolo 10 e delle sue norme di cofinanziamento, per offrire agli enti locali, soprattutto a quelli che non partecipano di solito a reti di cooperazione, servizi complementari che li aiutino ad individuare o chiarire i loro progetti e a trovare dei partner.

Questa manifestazione metteva a disposizione degli interessati diversi strumenti, vale a dire:

- studi di casi specifici,
- gruppi di lavoro,
- un ricco catalogo di partner potenziali,
- incontri preprogrammati tra i responsabili degli enti locali e i funzionari della Commissione.

A parte il fatto che Directoria è un'azione realizzata sulla base dell'articolo 10 e soggetta quindi alle regole di cofinanziamento previste da questo articolo, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di un contributo finanziario degli enti locali partecipanti avrebbe comportato un loro coinvolgimento concreto nonché l'obbligo di rendere conto dei risultati della loro partecipazione.

Questa quarta edizione di Directoria ha consentito di riunire 516 enti locali rappresentati da 1 147 persone. Tra i 15 Stati membri, solo 4 erano rappresentati da meno di 25 delegazioni (Germania, Belgio, Austria e Danimarca). Il 56 % degli enti locali intervenuti proveniva da zone dell'obiettivo 1. Sono stati organizzati quasi 4 000 incontri preprogrammati tra gli enti suddetti.

Infine, la Commissione ritiene utile ricordare che il 13 ottobre 1994 essa ha presentato il sistema Directoria e le sue caratteristiche alla Commissione per la politica regionale del Parlamento, che ne ha apprezzato senza riserve l'impostazione in tutti i suoi aspetti.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3573/95**di Joan Colom i Naval (PES)****alla Commissione***(5 gennaio 1996)**(96/C 161/46)*

Oggetto: Ritiro di pomodori nei Paesi Bassi

Nella relazione annuale delle Corte dei conti sull'esercizio 1994⁽¹⁾ figura la tabella 2.3. con i saldi delle operazioni di intervento realizzate della DG IV della Commissione. Secondo tale tabella, per quanto riguarda i raccolti e i ritiri di ortofrutticoli per le campagne 1990/91, 1991/92 e 1992/93, la percentuale di ritiro di pomodori nei Paesi Bassi rispetto al volume totale prodotto è la più alta della Comunità ed è quasi tre volte superiore alla media comunitaria.

Quali sono i motivi che giustificano un deviazione così marcata rispetto alla media comunitaria? La Commissione ha adottato misure a tale riguardo?

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 14. 11. 1995, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1996)

La Commissione ritiene che la tabella considerata dall'onorevole parlamentare nel rapporto della Corte dei conti, relativo all'esercizio 1994, non consente di effettuare un'analisi esatta della situazione del ritiro di pomodori. In essa, infatti, non viene considerato che in molti Stati membri una notevole parte della produzione di pomodori viene destinata all'industria della trasformazione e non forma quindi oggetto di ritiro. Nei Paesi Bassi, invece, la totalità della produzione di pomodori viene destinata al mercato dei prodotti freschi.

Se si tiene conto di tale situazione, si osserva che ritiri per le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 rappresentavano in media, rispetto alla produzione destinata al mercato dei prodotti freschi, l'1,04 % in Grecia, lo 0,001 % in Spagna, il 3,97 % in Francia, il 2,98 nei Paesi Bassi e il 3,71 % in Italia, principali Stati membri produttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3574/95**di Jan Mulder (ELDR)****alla Commissione***(5 gennaio 1996)**(96/C 161/47)*

Oggetto: Imballaggi fabbricati con materie prime biodegradabili, spesso di origine agricola

In alcuni Stati membri dell'Unione europea si assiste attualmente alla tendenza a dotare gli imballaggi di marchi da cui risulta che sono fabbricati con materie prime biodegradabili, spesso di origine agricola.

1. Può la Commissione far sapere se ritiene che tali marchi si basino, nei vari Stati membri, su caratteristiche comuni e siano pertanto paragonabili?
2. È convinta la Commissione che tali indicazioni non rischiano di indurre in errore il consumatore né di provocare distorsioni di concorrenza?
3. Nel caso in cui la Commissione ritenga che la risposta ai precedenti interrogativi non sia conforme alle esigenze di un mercato unico con pari condizioni di concorrenza, quali provvedimenti intende adottare per porre rimedio a questa situazione? È possibile pensare all'istituzione di un marchio europeo per le materie prime biodegradabili utilizzate, ad esempio, per gli imballaggi?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(27 febbraio 1996)

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾ è entrata in vigore il 31 dicembre 1994 e in base all'articolo 8, paragrafo 1, il Consiglio deciderà entro due anni da tale data a proposito dei marchi sugli imballaggi.

La Commissione sta mettendo a punto un progetto di direttiva relativa ai marchi sugli imballaggi che elencherà i simboli grafici destinati ad indicarne la natura. Secondo la direttiva, gli imballaggi possono essere riutilizzabili, recuperabili e riciclabili, e questi ultimi possono essere riciclabili come materia prima, usati come concime o biodegradabili. Attualmente la Commissione non pensa di definire un simbolo grafico per ciascun tipo d'imballaggio e il progetto di direttiva non indicherà probabilmente alcun simbolo per quelli biodegradabili.

La Commissione non dispone di informazioni sulle caratteristiche delle etichette in circolazione destinate a segnalare

che l'imballaggio è fatto di «materie prime biologicamente degradabili». Sarebbe necessario disporre di tale informazione solo se le etichette fossero comparabili e tali da fuorviare i consumatori.

La proposta della Commissione tenderà ad introdurre un sistema armonizzato utile sia per i consumatori che per l'industria, pensato per evitare distorsioni della concorrenza.

Dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione valuterà la conformità dei sistemi nazionali e, in caso di problemi, adotterà i provvedimenti necessari per assicurare la conformità con la direttiva.

(¹) GU n. L 365 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3575/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(5 gennaio 1996)

(96/C 161/48)

Oggetto: Procedimento penale in caso d'infrazione della direttiva 88/146/CEE concernente il divieto dell'utilizzazione degli ormoni

Lo scorso anno il Parlamento belga ha approvato una modifica intesa a rendere più severa la legge sull'impiego di sostanze che stimolano la crescita nell'allevamento. Il Belgio dispone pertanto attualmente di una delle legislazioni più rigorose in Europa in materia di ormoni: sanzioni severe con multe elevate (fino a 24 milioni di FB) e lunghe pene detentive (fino a 5 anni), procedure amministrative relative alla confisca degli animali risultati positivi, ricorso alle leggi relative al riciclaggio di capitali e procedure speciali applicabili ai pentiti.

Ciò nondimeno, vi è motivo di ritenere che parte della mafia belga degli ormoni si sia trasferita, con i suoi animali, in fattorie e macelli esteri, perché in alcuni paesi vicini i controlli sull'utilizzo degli ormoni sembrano essere meno efficaci e la trasposizione della direttiva 88/146/CEE (¹) nelle diverse legislazioni nazionali comporta sanzioni meno severe che in Belgio.

Può la Commissione far sapere se queste informazioni sono esatte? Può altresì precisare in quale modo i paesi vicini del Belgio hanno trasposto la direttiva sopramenzionata nella loro legislazione nazionale? Può inoltre indicare le sanzioni (pecuniarie e/o detentive) previste in caso di infrazione della direttiva in parola in Germania, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi?

(¹) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(13 febbraio 1996)

La Commissione non dispone di elementi che permettano di confermare la deviazione del traffico cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Qualora egli fosse in possesso di tali informazioni, la Commissione sarebbe disposta a prenderle in esame.

Tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le misure di recepimento della direttiva 88/146/CEE. Tale direttiva, relativa al divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, non prevede sanzioni in caso di infrazione. In generale, spetta ad ogni Stato membro adottare delle disposizioni appropriate per stabilire le sanzioni necessarie al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui alla suddetta direttiva, disposizioni che, tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione. Pertanto quest'ultima non dispone delle informazioni necessarie per poter rispondere in maniera dettagliata all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3581/95

di Rui Vieira (UPE)

alla Commissione

(10 gennaio 1996)

(96/C 161/49)

Oggetto: Controllo biologico della mosca della frutta del Mediterraneo (*ceratitis capitata* Wied)

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1600/92 (¹) (Poseima) del Consiglio, del 15 giugno 1992, nel 1993 la regione autonoma di Madera ha presentato ai servizi della Commissione europea un programma pluriennale comprendente il progetto di «lotta contro la mosca della frutta del Mediterraneo (*ceratitis capitata* Wied)» — flagello che è causa diretta di danni all'attività agricola di questa regione ultraperiferica quantificabili intorno ai 2,5 milioni di ECU all'anno.

Tale progetto prevede il ricorso alle nuove tecnologie sviluppate nel settore, nell'ambito non soltanto del programma Moscamed/USDA ma anche dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)/Austria, il che ne fa un pioniere a livello europeo e il precursore di una nuova era nel controllo di gravi calamità agricole, che concorrono radicalmente a determinare la riduzione dei redditi degli agricoltori e il calo della qualità della produzione agricola.

Trattandosi di un progetto di enorme portata e che comporta un notevole trasferimento di know-how per l'Unione europea, può la Commissione far sapere in quale

misura sta attualmente concedendo aiuti finanziari e intende concederne nei prossimi anni, per consentire la sua adeguata realizzazione?

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(20 febbraio 1996)**

Nell'ambito delle azioni fitosanitarie del programma Poseima, nel 1993 e nel 1995 la Commissione ha contribuito in parte al varo di un programma di azioni di lotta biologica contro la mosca della frutta del Mediterraneo sull'isola di Madera.

Questa tecnica è nota da lunga data a livello internazionale: essa è stata positivamente sperimentata in varie parti del mondo, nonché in diversi paesi preoccupati di proteggere la propria produzione frutticola dai danni provocati da questo dittero, limitando nel contempo il ricorso ad antiparassitari. Tuttavia tale tecnica richiede tempo ed investimenti rilevanti in materiale ed in personale, affinché la lotta contro questo insetto dannoso sia veramente efficace.

La Commissione non può essere che favorevole alla prosecuzione dell'aiuto per questo tipo di intervento, sia pur nei limiti delle proprie possibilità di bilancio.

Inoltre, se si desidera che il contributo comunitario continui fino al raggiungimento dell'obiettivo fissato per Madera, dati i limitati stanziamenti annuali che la Comunità può mettere a disposizione nell'ambito delle azioni fitosanitarie del programma Poseima, sarà opportuno che il Portogallo faccia uno sforzo finanziario supplementare, oppure che ridefinisca annualmente azioni puntuali nell'ambito della strategia di lotta contro la mosca della frutta del Mediterraneo sull'isola di Madera.

Nel quadro delle azioni fitosanitarie del programma Poseima relativo al 1996, il contributo della Comunità alla lotta contro i parassiti delle coltivazioni sull'isola di Madera dovrà tener conto altresì delle richieste di contributi comunitari formulate da altri territori ultraperiferici, quali la regione autonoma delle Azzorre e i quattro dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione), fermo restando il parere del comitato fitosanitario permanente chiamato a pronunciarsi in merito.

Il Portogallo potrebbe quindi suddividere le azioni di lotta contro la mosca della frutta del Mediterraneo sull'isola di Madera in modo che una parte delle stesse possa integrarsi in programmi pluriennali comunitari diversi dai programmi annuali Poseima specifici del settore fitosanitario, che dispone di risorse limitate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3595/95

di Martina Gredler (ELDR)

alla Commissione

(12 gennaio 1996)

(96/C 161/50)

Oggetto: Rifiuto della Commissione di sostenere le misure di inerbimento invernale nell'ambito dello sviluppo ecologico dell'agricoltura

Sulla base di un accordo di principio con la Commissione, gli agricoltori austriaci furono consigliati di procedere ad operazioni di inerbimento invernale tramite colza e cereali vernini in quanto avrebbero ottenuto il sostegno dell'Unione europea per tali misure. Dopo che gli agricoltori hanno già sostenuto spese per un importo di 157 milioni di scellini austriaci, la Commissione rifiuta ora di compensare tali prestazioni per motivi di distorsione della concorrenza.

Qual è la natura giuridica di detto accordo di principio tra la Commissione e l'Austria?

L'accordo conteneva promesse concrete della Commissione di inserire le misure di inerbimento invernale nel programma volto allo sviluppo ecologico dell'agricoltura? In caso affermativo, sono stati esclusi dal programma di sostegno la colza e i cereali vernini?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(26 febbraio 1996)**

Nel corso dei negoziati d'adesione, l'Austria ha effettivamente discusso con la Commissione diverse possibilità di misure di sostegno relative alla produzione di colza e di frumento.

In tale contesto si era prospettato di inserire una misura specifica, concernente anche la colza e il frumento, nel programma agroambientale dell'Austria.

La misura proposta dal governo austriaco, «stabilizzazione della rotazione», prevedeva segnatamente l'inerbimento di una parte dei seminativi durante l'autunno e l'inverno. Sarebbero state considerate come copertura vegetale del terreno tutte le colture resistenti al freddo, quali i cereali vernini e la colza. Poiché questi ultimi fanno parte della rotazione tradizionale, la loro inclusione non comporta vincoli supplementari tali da poter giustificare la concessione di aiuti ai sensi del regolamento relativo alle misure agroambientali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3621/95**di Cristiana Muscardini e Gastone Parigi (NI)****alla Commissione***(12 gennaio 1996)**(96/C 161/51)*

Oggetto: Accordo di associazione UE-Marocco

Considerato che, nell'ambito dell'accordo di associazione UE-Marocco, per quanto riguarda il settore industriale, il Marocco ha accettato il completo smantellamento progressivo entro l'anno 2008 delle proprie tariffe doganali attualmente applicate all'importazione di prodotti industriali originari dell'UE;

constatato che i principali prodotti industriali che in Italia beneficeranno dell'accordo sono:

- a) pneumatici;
- b) trattori;
- c) autovetture per il trasporto delle persone;
- d) veicoli per il trasporto merci;
- e) rimorchi e semi-rimorchi;

preso atto che le concessione agricole dell'UE al Marocco hanno riguardato in particolare la riduzione del prezzo di entrate per le arance ed i pomodori da mensa e l'apertura di un contingente tariffario a dazio zero per i fiori recisi,

Non ritiene la Commissione che i benefici concessi all'industria abbiano determinato uno squilibrio molto pesante a danno dell'agricoltura?

È consapevole del fatto che l'accordo, ancora una volta, ha penalizzato l'agricoltura mediterranea dell'UE, creando agitazione e preoccupazione tra gli agricoltori ed in particolare quelli dell'Italia meridionale?

Cosa intende proporre per rimediare urgentemente ai danni provati all'agricoltura mediterranea dell'Unione?

Pensa in avvenire di non privilegiare più il settore industriale a scapito di quello agricolo ed in particolare di quello dai paesi ad economia più debole?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(8 febbraio 1996)

La Commissione e gli Stati membri ritengono che il risultato dei negoziati con il Marocco, volti alla conclusione di un accordo d'associazione euromediterraneo, sia equilibrato. Gli accordi d'associazione euromediterranei, infatti, costituiscono un elemento essenziale nel quadro della creazione

del nuovo spazio euromediterraneo stabilito dalla conferenza di Barcellona.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3627/95**di Irene Crepaz (PSE)****alla Commissione***(12 gennaio 1996)**(96/C 161/52)*

Oggetto: PAC-Investimenti a carattere non specificamente agricolo nelle regioni rurali

Da anni si registra in Austria un costante decremento del contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al prodotto interno lordo e al reddito nazionale (per ambedue di poco superiore al 2 %) nonché del numero degli occupati in questo comparto economico (soltanto il 5 %). Le regioni rurali stanno così perdendo il proprio potenziale economico e risultano di conseguenza non più attraenti in quanto a vivibilità.

La prevista adesione dei PECO all'UE comporterà una modifica della PAC. Anche il rapido sviluppo della produzione agricola alla biotecnologia e all'elettronica ridurrà ulteriormente l'importanza economica dell'agricoltura. Nei paesi industrializzati altamente sviluppati (come ad esempio l'Austria) questa tendenza negativa non ha potuto finora essere contenuta nemmeno con un'esplosione degli incentivi pubblici per l'agricoltura e la silvicoltura. Analogamente, le misure finora adottate per la promozione delle aree di cui all'obiettivo 5b assomigliano piuttosto a un'indennità funeraria secondo il principio del «crescere o cedere».

Non intende la Commissione pervenire a una modifica dell'elenco delle misure di cui all'obiettivo 5b, di modo che un importo non irrilevante di finanziamenti vada a beneficio delle zone rurali soprattutto sotto forma di investimenti a carattere non specificamente agricolo onde poterne garantire il futuro economico?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(8 marzo 1996)

La specificità dell'obiettivo 5b consiste nel favorire lo sviluppo delle zone rurali attraverso un approccio integrato che copra tutti i settori economici presenti nelle zone rurali.

In generale, le misure previste nei programmi riguardano, per l'Austria in particolare, l'adattamento e la diversificazione dell'agricoltura, la valorizzazione delle foreste, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il sostegno al turismo, le infrastrutture pubbliche e le attività di formazione necessarie in ciascun settore. La loro importanza relativa nonché il loro contenuto specifico sono stati proposti dalle autorità regionali e federali dopo

un'ampia consultazione con tutti i partner regionali e successivamente negoziati con la Commissione.

I programmi dell'obiettivo 5b per i sette Länder austriaci interessati sono stati approvati il 4 dicembre 1995 per un periodo di cinque anni (1995-1999). Le norme di attuazione consentono, se necessario, di modificare i programmi durante la loro esecuzione in funzione delle esigenze dei diversi settori. La Commissione non prevede di modificare l'elenco delle zone che possono beneficiare di tali programmi nel periodo suddetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3632/95

di Caroline Jackson (PPE)

alla Commissione

(4 gennaio 1996)

(96/C 161/53)

Oggetto: Sicurezza dei mobili imbottiti

Visto che le tre condizioni poste dalla Commissione per l'emanazione di una direttiva sulla sicurezza antincendio dei mobili imbottiti sono state soddisfatte o stanno per esserlo, ovverosia:

- il programma di ricerca CBUF sul comportamento dei mobili sottoposti a combustione è stato comunicato alla Commissione nel giugno 1995,
- lo studio globale sulla tossicità e l'ecotossicità dei ritardanti, il «Rapporto Binetti», è stato presentato alla Commissione nel gennaio 1993,
- le norme per le prove di infiammabilità stanno per essere completate nell'ambito di CEN/TC207/WG6,

e visto che vi sono prove sempre più convincenti della maggiore sicurezza offerta ai consumatori dai mobili ignifugati, può la Commissione a questo punto far sapere quando la proposta sarà presentata?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(22 gennaio 1996)

La Commissione è perfettamente consapevole dei problemi legati all'infiammabilità dei mobili imbottiti; tuttavia non intende proporre alcuna direttiva in materia.

Per assicurare una protezione adeguata dei consumatori, la Commissione proporrà un sistema d'informazione basato

su un'etichettatura appropriata dei mobili imbottiti messi in vendita. A tal fine verranno fissati livelli diversi di protezione antincendio.

Tali livelli saranno determinati in base a un comportamento standard post-combustione, che verrà definito in base ai risultati della ricerca sul comportamento dei mobili imbottiti in caso di combustione. Questa normalizzazione, tuttavia, richiederà uno studio supplementare prima di poter dare un mandato al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) con l'approvazione degli Stati membri.

Il mandato della Commissione al CEN sarà il frutto di un accordo preliminare tra le associazioni industriali interessate, tenendo conto anche dei pareri dell'organizzazione dei consumatori europei.

Al momento opportuno la Commissione chiederà agli Stati membri di sostituire, modificare o adeguare la legislazione nazionale per applicare le norme europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3640/95

di Concepció Ferrer (PPE)

alla Commissione

(12 gennaio 1996)

(96/C 161/54)

Oggetto: Programma Interreg per la cooperazione frontaliere tra Spagna e Francia

Può la Commissione indicare i programmi operativi approvati nell'ambito di Interreg II per la frontiera franco-spagnola e specificare i progetti presentati, l'importo corrispondente a ciascun progetto e gli organismi che li hanno presentati?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(12 febbraio 1996)

Il programma d'iniziativa comunitaria (PIC) Interreg II Francia e Spagna dovrebbe essere approvato tra breve.

Concepito sotto forma di programma unico valido sino al 31 dicembre 1999, questo PIC riguarda dieci zone della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) III

(5 in Francia e 5 in Spagna) situate da una e dall'altra della frontiera, ammissibili agli obiettivi 2 e 5 b e accessoriamente al di fuori degli obiettivi. Un numero limitato di progetti potrà riguardare anche le zone NUTS III adiacenti alle 10 zone di frontiera.

Il contributo comunitario a questo programma ammonta a 62,4 Mio di ECU su non costo totale ammissibile di 142,6 Mio di ECU; è prevista una partecipazione del settore privato di 15,6 Mio di ECU.

Il programma si articola attorno a 4 assi prioritari e non comprende elenchi di progetti nominativi:

- asse 1: diversificare, sviluppare e valorizzare l'attività economica in un quadro transfrontaliero;
- asse 2: rafforzare l'identità del territorio con lo sviluppo delle strutture di cooperazione, la mobilitazione delle competenze e la formazione;
- asse 3: migliorare la permeabilità dei Pirenei: circolazione dell'informazione e delle persone, realizzazione di piccole infrastrutture;
- asse 4: attuazione e controllo del programma.

Per garantire un'attuazione a carattere fortemente transfrontaliero, tutti i progetti proposti per un finanziamento nel quadro del programma dovranno essere esaminati in precedenza da gruppi di lavoro transfrontalieri (novità rispetto al programma Interreg anteriore), comprendenti i rappresentanti delle autorità nazionali (per i progetti globali) e degli enti territoriali dei due lati della frontiera (per i progetti locali). Questi gruppi transfrontalieri valuteranno l'ammissibilità e il carattere transfrontaliero dei progetti presentati, prima di proporli all'approvazione ai comitati di programmazione nazionali (l'attuazione del programma, una volta approvato dalla Commissione, è di competenza dei due Stati membri). Per essere ammissibili, i progetti dovranno (salvo casi eccezionali debitamente motivati) essere cofinanziati o almeno copresentati dalle parti interessate dei due lati della frontiera.

Un comitato di sorveglianza, cui parteciperanno le autorità nazionali e regionali dei due Stati membri (dipartimentali e consolari per la Francia) e la Commissione, garantirà il corretto svolgimento del programma e provvederà soprattutto a far rispettare i criteri di ammissibilità definiti, accerterà la conformità dei progetti alle priorità e agli obiettivi fissati e verificherà il rispetto delle altre politiche comunitarie. (Le autorità responsabili dell'attuazione del programma) forniranno regolarmente al comitato di sorveglianza le informazioni relative ai progetti presentati, al loro costo, ai committenti e ai beneficiari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3644/95

di Bartho Pronk (PPE)

alla Commissione

(12 gennaio 1996)

(96/C 161/55)

Oggetto: Commercio di fuochi d'artificio illegali

In misura crescente vengono commercializzati nell'Unione europea fuochi d'artificio illegali che, tra l'altro, hanno una carica superiore a quanto consentito per legge nei Paesi Bassi e possono avere fatali conseguenze in caso di manipolazione non esperta (il fuoco d'artificio in questione viene per l'appunto contrassegnato con il nome di «doodhofdstrijker»). Tale commercio si svolge principalmente tra il Belgio — dove i fuochi d'artificio di questo tipo sono in libera vendita — e i Paesi Bassi, ed eventualmente altri paesi membri.

1. È la Commissione europea a conoscenza di tale commercio di fuochi d'artificio — vietati nei Paesi Bassi — tra il Belgio e gli stessi Paesi Bassi?
2. Può dire la Commissione se nella commercializzazione di questo tipo di fuochi d'artificio estremamente pericolosi, e pertanto vietato nei Paesi Bassi, risultano coinvolti anche altri paesi dell'Unione oltre al Belgio e ai Paesi Bassi?
3. È disposta la Commissione ad adottare misure adeguate per limitare quanto più possibile il commercio di tale tipo di fuochi d'artificio tra gli Stati membri dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(29 febbraio 1996)

Alla Commissione non risulta che esista un commercio illecito di apparecchiature pirotecniche potenzialmente mortali tra il Belgio e i Paesi Bassi o tra altri Stati membri.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che i fuochi artificiali non sono oggetto di alcuna normativa comunitaria specifica, in quanto sono stati esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile⁽¹⁾. In un parere relativo alla proposta di direttiva sugli esplosivi, il Parlamento aveva espresso l'auspicio che i fuochi artificiali fossero oggetto di una proposta di direttiva specifica. In collaborazione con gli Stati membri la Commissione ha esaminato l'opportunità di un'iniziativa comunitaria in materia, ma alla luce del principio di sussidiarietà tale iniziativa non è stata ritenuta giustificata.

Spetta dunque agli Stati membri disciplinare la commercializzazione dei fuochi artificiali o vietare la fabbricazione o la

distribuzione di determinati prodotti, nell'osservanza del disposto degli articoli da 30 a 36 del Trattato CE, relativi alla libera circolazione delle merci. Il Trattato, infatti, non inficia la facoltà degli Stati membri di intervenire nei settori che non sono stati oggetto di un'armonizzazione comunitaria, per salvaguardare alcuni legittimi obiettivi, come la tutela della vita e della salute delle persone, anche se le disposizioni adottate ostacolano la libera circolazione delle merci. Pertanto, in virtù dell'articolo 36, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 30 e 34, adottando o mantenendo divieti, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione o al transito all'interno della Comunità.

In pratica ciò significa che un'attrezzatura pirotecnica liberamente commercializzata in uno Stato membro potrebbe essere vietata in un altro Stato membro, se ciò fosse giustificato da motivi di pubblica sicurezza o di tutela della salute. Spetta quindi a tale Stato membro garantire il controllo del mercato più adeguato per far rispettare tale divieto, nell'osservanza delle regole del mercato interno.

(¹) GU n. L 121 del 15. 5. 1993, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3654/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(9 gennaio 1996)

(96/C 161/56)

Oggetto: Stazione di Keramikòs e linea 3 della metropolitana

Il consiglio archeologico centrale di Grecia ha sin dallo scorso maggio richiamato l'attenzione sui pericoli derivanti dalla costruzione della galleria sotterranea della metropolitana nella zona di Keramikòs, in special modo per quanto riguarda l'antico cimitero che costituisce una rara testimonianza del periodo tardo greco, chiedendo che i lavori fossero preceduti da uno studio geofisico. Stando ai progetti elaborati dagli studiosi la linea 3 della metropolitana dovrebbe passare sotto la Dipylò e attraversare il Keramikòs sotto il corso del fiume Iridanos. Preoccupazioni sono state inoltre espresse circa la possibilità che le acque del fiume Iridanos si disperdano e causino avvallamenti del terreno che potrebbero provocare la distruzione dei monumenti.

La competente sovrintendenza alle antichità aveva a suo tempo chiesto di modificare i progetti della linea 3 proponendo anche talune soluzioni concrete.

Può la Commissione dire se per la tratta in questione esiste uno studio geofisico e se si è tenuto conto dei rischi denunciati dalla relazione del consiglio archeologico centrale?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(2 febbraio 1996)

Non è di competenza della Commissione, bensì delle autorità greche, appurare se la costruzione della galleria sotterranea della metropolitana di Atene possa danneggiare le vestigia storiche dell'antico cimitero di Keramikòs e modificare il vecchio corso del fiume Iridanos.

Tuttavia la Commissione ha chiesto informazioni al riguardo alla Attiko Metro, committente della costruzione della metropolitana di Atene, che ha confermato che è stato effettuato uno studio geofisico per esaminare la coesione del terreno sottostante l'antico cimitero. Inoltre il committente ha precisato che saranno effettuate trivellazioni per confermare le conclusioni dello studio geofisico, che il tracciato definitivo della galleria sotterranea della metropolitana sarà deciso esclusivamente in funzione dei risultati di tale verifica e che, al momento della costruzione, saranno prese le misure idonee per consolidare, ove necessario, il terreno al fine di evitare ogni rischio di danni alle antichità.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4/96

di Eryl McNally (PSE)

alla Commissione

(9 gennaio 1996)

(96/C 161/57)

Oggetto: Mancato riconoscimento della qualifica di guida alpina

Può la Commissione esaminare le qualifiche necessarie per svolgere la professione di guida alpina europea in tutti gli Stati membri tenendo conto del fatto che un elettore della circoscrizione che l'interrogante rappresenta ha avuto difficoltà nell'esercitare detta professione nonostante fosse in possesso di quelli che si ritenevano i documenti necessari, debitamente firmati, vedendosi comminare un'ammenda di LIT 666 666 più le spese, per violazione della legge regionale n. 34 del 23 agosto 1991?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(25 gennaio 1996)

Il riconoscimento dei diplomi di guida alpina è regolato dal sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalle direttive 89/48/CEE⁽¹⁾ e 92/51/CEE⁽²⁾. La prima direttiva, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1988, riguarda un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. La seconda direttiva, adottata dal Consiglio il 18 giugno 1992, riguarda gli altri diplomi e qualifiche, cioè quelli ottenuti al termine di un ciclo di formazione inferiore ai tre

anni d'insegnamento superiore. La professione di guida alpina pare rientrare nell'ambito di applicazione di questa seconda direttiva. Le due direttive si applicano alle «professioni regolamentate», cioè alle professioni il cui accesso o esercizio sono subordinati, nello Stato membro ospitante, al possesso di determinate qualifiche professionali. Tutte le professioni sportive, sia esercitate a titolo di lavoratore dipendente che indipendente, rientrano nel sistema generale, dal momento che sono regolamentate.

Il sistema generale prevede che se di massima una persona possiede tutte le qualifiche necessarie nel proprio Stato membro d'origine per esercitarvi una determinata professione, lo potrà normalmente fare anche nello Stato membro ospitante. Le sue qualifiche verranno, salvo eccezioni, riconosciute tali e quali. Il sistema generale stabilisce anche delle garanzie in materia procedurale. Pertanto, il candidato dovrà inoltrare una domanda formale di riconoscimento. A partire da quel momento, le autorità dello Stato membro ospitante disporranno di quattro mesi per comunicare la loro decisione.

È vero che sussistono difficoltà di applicazione in certi Stati membri per quanto riguarda l'esercizio della professione di guida alpina e, più in generale, delle professioni sportive di montagna (istruttori, maestri di sci, ecc.). La Commissione se ne sta già occupando ed ha già inviato una lettera di messa in mora ad uno Stato membro, affinché modifichi la propria legislazione in materia di riconoscimento dei diplomi esteri che abilitano all'esercizio delle professioni di accompagnatore o istruttore sportivo.

Pertanto, al fine di poter valutare il caso particolare presentato dall'onorevole parlamentare, la Commissione dovrebbe poter conoscere tutti gli elementi del fascicolo, in particolare il nome dello Stato membro interessato, la natura dei diplomi e le pratiche avviate.

(1) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(2) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-5/96

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)

alla Commissione

(11 gennaio 1996)

(96/C 161/58)

Oggetto: Scorie radioattive in Francia

Nel deposito di scorie radioattive francese «Centre de stockage de la Manche» (CSM) sono state depositate in un periodo di 25 anni scorie a cosiddetta bassa o media radioattività, di cui non è noto alcun inventario radiologico preciso. Secondo le ultime valutazioni, compiute nel quadro di uno studio scientifico, occorre considerare che il deposito contiene almeno 200 t di uranio e 100 t di plutonio. È stato inoltre riscontrato nelle zone circostanti il CSM un notevole inquinamento da trizio, dovuto a perdite regolari. Sono stati misurati valori massimi di inquinamento di 1 000 000 di

bq/l, e il limite francese di 274 000 bq/l è stato quindi abbondantemente superato.

1. Sulla base di quali autorizzazioni è stato possibile che avvenissero le perdite radioattive documentabili nel CSM?
2. Il governo francese ha informato la Commissione, a norma degli obblighi derivanti in particolare dagli articoli 35, 36 e 37 del trattato Euratom, delle perdite radioattive del CSM? Ha esso chiesto il relativo parere?
3. Come valuta la Commissione il potenziale di rischio rappresentato dal CSM?
4. La Commissione ritiene di poter condividere il progetto del governo francese di riaprire il CSM dopo un periodo di sorveglianza di appena 300 anni, considerate le sostanze radioattive ivi depositate e le sostanze tossiche di cui sono state riscontrate notevoli quantità?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(14 febbraio 1996)

Il «Centre de stockage de la Manche» (CSM) ha iniziato nel 1969 la sua attività di smaltimento di scorie poco profonde di bassa e media radioattività. La Francia non ha fornito alla Commissione i dati generali relativi allo smaltimento di residui radioattivi ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom. Detto articolo assegna alla Commissione il compito di esprimere un parere sullo smaltimento dei residui radioattivi previsto, in particolare per quanto riguarda il rischio di contaminazione di un altro Stato membro. Spetta alle autorità dello Stato membro, e non alla Commissione, autorizzare gli scarichi radioattivi.

L'analisi delle attività nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom⁽¹⁾ indica che nel periodo dal 1959 al 1981 nessun altro Stato membro ha fornito alla Commissione dati generali sul seppellimento dei rifiuti radioattivi. Nelle raccomandazioni della Commissione del 7 dicembre 1990 (91/4/Euratom)⁽²⁾, del 1982 (82/181/Euratom)⁽³⁾ e del 1960⁽⁴⁾ il seppellimento dei rifiuti radioattivi costituisce una delle attività che prevedono l'applicazione dell'articolo 37. La raccomandazione del 1960, tuttavia, indica che per «smaltimento di residui radioattivi» si intende un'operazione che potrebbe comportare il superamento della «dose massima ammissibile per la popolazione» prevista dalle norme di base di cui all'articolo 31 del trattato Euratom. Questa disposizione spiega perché, nella pratica, l'articolo 37 non è stato applicato a questo tipo di attività, dal momento che non si prevedevano rischi particolari per le popolazioni di altri Stati membri.

Dagli anni '60 la filosofia in materia di radioprotezione è naturalmente evoluta. I criteri utilizzati oggi vanno ben oltre il semplice rispetto delle dosi massime e, dunque, nella raccomandazione del 1982, non sono più gli Stati membri

a decidere se l'articolo 37 va applicato allo smaltimento delle scorie radioattive. Così, ad esempio, sono stati ricevuti dei dati generali relativi agli impianti di deposito e trattamento dei rifiuti del centro di deposito di Aube a Soulaines (Francia) in merito ai quali la Commissione ha emesso un parere nel 1991⁽⁵⁾.

L'affermazione in base alla quale non esiste un inventario radiologico non sembra fondata. Imballaggi di scorie radioattive accompagnate da una descrizione dettagliata del loro contenuto sono stati trasportati nel sito e la posizione di ciascun imballaggio negli impianti è nota. La concentrazione massima di radionuclidi a vita lunga in ciascun imballaggio e nell'insieme del sito è estremamente limitata, conformemente ai requisiti in materia di radioprotezione. Sono stati accettate solo le scorie solidificate che presentano una resistenza minima già nota alla lisciviazione.

Il sito non dovrebbe essere soggetto a nessun controllo dopo un periodo di 300 anni, che corrisponde al periodo necessario perché i rifiuti raggiungano gradualmente livelli di radioattività naturale.

Nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della gestione e del deposito delle scorie radioattive, sono state realizzate delle stime sulle conseguenze radiologiche delle attività di evacuazione a scarsa profondità di questo tipo. Le valutazioni realizzate per le scorie prodotte dai reattori e per quelle prodotte dal ritrattamento del combustibile nucleare dimostrano che il livello di esposizione dei gruppi critici è estremamente basso (meno di un microsievert/anno) in situazione di funzionamento normale. Anche in caso di incidenti, i livelli di esposizione sono inferiori alle dosi massime ammissibili per la popolazione.

La Commissione ritiene dunque che le attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi a vita breve realizzate nel «Centre de stockage de la Manche» non comportano rischi radiologici.

⁽¹⁾ Doc. COM(82) 455.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 29. 3. 1982.

⁽⁴⁾ GU n. 81 del 21. 12. 1960.

⁽⁵⁾ GU n. L 324 del 26. 11. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-10/96

di Christiane Taubira-Delannon (ARE)

alla Commissione

(25 gennaio 1996)

(96/C 161/59)

Oggetto: Esecuzione del piano di orientamento pluriennale per i DOM

Nel corso di una riunione di valutazione dei fondi europei, le istanze decisionali competenti per lo sviluppo della Guayana

sono state informate delle sanzioni adottate dalla Commissione nei confronti della flotta di pesca francese per il mancato rispetto degli impegni nei riguardi dell'Unione.

Che siano motivate o meno, tali misure si estendono di conseguenza ai dipartimenti d'oltremare e si oppongono alla realizzazione dei programmi di tali regioni nel settore della pesca quali stabiliti nel quadro del documento unico di programmazione per il periodo 1994-1999.

Si chiede pertanto alla Commissione di indicare quali siano i motivi alla base delle sanzioni e di precisare se siano possibili misure per escludere dal loro campo di applicazione i DOM dato che tali regioni, classificate nell'ambito dell'obiettivo 1, sono già fortemente penalizzate dal ritardo che registra il loro sviluppo.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(16 febbraio 1996)

Stando ai dati comunicati dalle autorità francesi, a tutto il 15 novembre 1995 gli obiettivi fissati con decisione della Commissione del 7 giugno 1995 relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia di Francia⁽¹⁾ non sono stati ancora realizzati in termini di potenza motrice. Di conseguenza la Commissione è tenuta a vigilare all'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993⁽²⁾, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, secondo il quale:

«gli Stati membri possono adottare misure a favore della costruzione delle navi da pesca, purché rispettino, entro i termini previsti, gli obiettivi intermedi globali ... dei programmi d'orientamento pluriennali».

La sospensione delle misure di costruzione o di ammodernamento della flotta a seguito del mancato rispetto degli obiettivi intermedi si applica su tutto il territorio francese, ivi compresi i dipartimenti d'oltremare (DOM). Nel quadro dei prossimi programmi di orientamento della flotta peschereccia di Francia per il periodo 1997-1999 (POP IV), la Commissione studierà, in stretta collaborazione con le autorità francesi, le possibilità di prendere in maggiore considerazione la specificità dei DOM, senza peraltro pregiudicare la coerenza della propria politica in materia di disciplina dello sforzo di pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 15. 7. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-11/96**di Hiltrud Breyer (V)****alla Commissione***(17 gennaio 1996)**(96/C 161/60)*

Oggetto: Acquisto e origine di uranio altamente arricchito da parte dell'UE destinato ai reattori sperimentali

1. Quali reattori sperimentali europei hanno richiesto all'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom nuove consegne di uranio altamente arricchito? Quali quantitativi sono stati richiesti di volta in volta dai singoli gestori dei reattori?

2. Quale quantitativo di uranio altamente arricchito è stato richiesto dal previsto reattore sperimentale tedesco FRM II e da dove provengono tali quantitativi?

3. Prevede l'Euratom, rispettivamente la sua agenzia di approvvigionamento, di acquistare uranio altamente arricchito dalla Russia? In caso affermativo,

quali quantitativi prevede l'Euratom, rispettivamente la sua agenzia di approvvigionamento, di acquistare?

Si tratta in tal caso di materiale bellico dismesso o di uranio specialmente arricchito per tale scopo?

Con quali organismi e/o personalità russe si svolgono le trattative?

Da quando si svolgono colloqui e trattative con organismi e/o personalità russe?

4. In che misura i negozianti europei possono garantire di non essere coinvolti direttamente o indirettamente nelle trame della mafia russa che, come è noto, tratta anche l'uranio per usi bellici sul mercato nero?

5. Come giudicano gli USA l'eventuale acquisto di uranio altamente arricchito da parte di organismi europei?

6. Prevede l'Euratom, rispettivamente la sua agenzia di approvvigionamento, di acquistare regolarmente dalla Russia uranio altamente arricchito?

7. La Russia riconnette determinate norme di sicurezza all'eventuale consegna di uranio altamente arricchito? Quali norme di sicurezza sono state stabilite dall'Euratom?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1996)

1 e 2. Attualmente sono quattro, nella Comunità, i principali reattori sperimentali di tipo speciale il cui funzionamento richiede tuttora nuovi approvvigionamenti di uranio altamente arricchito:

— il Belgian Reactor 2 (BR2) dello Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)/Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire (CEN), Belgio;

— il reattore ad alto flusso (RHF) dell'Istituto Max von Laue — Paul Langevin, Francia;

— il reattore Orphé del Commissariato francese per l'energia atomica (CEA), Francia;

— l'Hoge Flux Reactor (HFR) del Centro comune di ricerca di Petten, Paesi Bassi.

A questi si aggiunga il reattore tedesco Forschungsreaktor München 2 (FRM 2) della Technische Universität München (TUM), Germania, ancora in fase di progetto, per il cui funzionamento è necessario garantire un approvvigionamento di uranio altamente arricchito per alcuni anni.

Visto che dal 1992 è difficile ottenere forniture supplementari dagli Stati Uniti, alcuni operatori dei reattori summenzionati si sono rivolti all'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per trovare fonti alternative. L'agenzia non è, tuttavia, in grado di fornire informazioni sui requisiti di reattori sperimentali particolari, visto che si tratta di informazioni solitamente riservate, anche dal punto di vista commerciale.

3. In pratica, gli operatori dei reattori negoziano direttamente con i potenziali fornitori, con l'eventuale consulenza dell'agenzia. Al termine delle negoziazioni, quest'ultima stipula i contratti ai sensi dell'articolo 52 del trattato Euratom.

In caso di approvvigionamento di uranio altamente arricchito dalla Russia, è prevedibile l'intervento di vari ministeri della Federazione russa, incluso il Minatom e la rispettiva agenzia commerciale Tenex; in quel caso, spetterebbe ai russi decidere la fonte del materiale. Allo stato attuale sembra comunque improbabile che venga fornito uranio arricchito specialmente per tale scopo. Dall'anno scorso non ci sono stati negoziati tra la Commissione e la Federazione russa per quanto riguarda la fornitura di uranio altamente arricchito, ma solo incontri esplorativi con il Minatom e l'agenzia Tenex.

4. Gli eventuali incontri organizzati dall'agenzia o dalla Commissione sarebbero rivolti unicamente alle autorità russe interessate.

5. Nell'ambito dell'accordo firmato il 7 novembre 1995 dall'Euratom e dagli Stati Uniti in materia di cooperazione per l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici, il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto il fatto che, in alcuni casi, i reattori sperimentali della Comunità europea dell'energia atomica possano dover utilizzare uranio altamente arricchito come combustibile. In questo contesto, vale la pena di sottolineare che il dipartimento dell'energia degli Stati Uniti fornisce regolarmente uranio altamente arricchito ai reattori statunitensi e questa situazione è ritenuta fortemente discriminatoria dagli operatori dei reattori stabiliti al di fuori degli Stati Uniti.

6. Per il momento vengono prese in considerazione solo le attuali esigenze di alcuni reattori sperimentali comunitari e, in quest'ottica, il ruolo della Russia quale potenziale paese fornitore.

7. Le disposizioni in materia di sicurezza e altri aspetti ad essa connessi stabilite dal governo della Federazione russa sono contenute nel decreto N1005 del 21 dicembre 1992 e nei successivi emendamenti. Qualora si dovesse ricorrere all'uranio altamente arricchito proveniente dalla Russia, le esportazioni sarebbero soggette ai rigorosi controlli di sicurezza e al regime di protezione fisica concordati a livello internazionale.

All'interno della Comunità, l'uranio altamente arricchito è sottoposto ai controlli di sicurezza di cui al capo VII del trattato Euratom, ai controlli di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) conformemente agli accordi stipulati tra la Comunità, gli Stati membri e l'AIEA di cui ai documenti Infirc 193, 263 e 290 e alle misure di protezione fisica conformi ai criteri fissati nell'allegato C del documento Infirc 254, parte 1, modificato, dell'AIEA.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-18/96

di Anne McIntosh (PPE)

alla Commissione

(17 gennaio 1996)

(96/C 161/61)

Oggetto: Informazione dei consumatori sulla resistenza all'urto delle automobili

Un recente rapporto del consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti afferma che le forze di mercato incidono in maniera determinante sulla concezione delle automobili e che, poiché l'aspetto della sicurezza è posto sempre più in rilievo nella pubblicità, gli acquirenti vogliono e necessitano di informazioni imparziali sulla resistenza all'urto delle automobili.

Può far sapere la Commissione se ha raggiunto una conclusione quanto a un sostegno all'introduzione di un programma coordinato in materia di prove d'urto che possa fornire informazioni preziose agli acquirenti di automobili?

Risposta data dal sig. Bangemann

a nome della Commissione

(20 febbraio 1996)

La Commissione conferma di aver ricevuto una richiesta per finanziare parzialmente un nuovo programma per la valutazione comparativa delle automobili, che dovrebbe utilizzare le disposizioni tecniche contenute nelle sue due proposte in materia di prove d'urto frontale e laterale. La Commissione sta esaminando con attenzione la richiesta in questione, tenendo conto dei possibili benefici per i consumatori e per il corretto funzionamento del mercato interno.

La Commissione comunicherà all'onorevole parlamentare la sua decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-24/96

di Robert Sturdy (PPE)

alla Commissione

(25 gennaio 1996)

(96/C 161/62)

Oggetto: Proposta della Commissione volta ad aumentare la quota di zucchero per il Portogallo

Come giustifica la Commissione le sue proposte discriminatorie relative all'aumento della quota portoghese di barbabietole da zucchero? Dall'adesione il Portogallo non si è adoperato in alcun modo per rispettare la quota esistente. Nel 1981 il Regno Unito, non riuscendo a rispettare le quote dopo l'adesione, ha dovuto subire considerevoli tagli. Visto che le quote dipendono dalle prestazioni del passato, la proposta per il Portogallo compromette il sistema: stando così le cose, sarebbe opportuno sapere se la Commissione intende esaminare seriamente il ritiro di una siffatta proposta.

Al fine di garantire l'equità nei confronti di tutti gli Stati membri, è senz'altro opportuno evitare trattamenti preferenziali per un singolo paese. Non concorda la Commissione sul fatto che una revisione generale dei livelli delle quote di tutti i paesi dell'UE produttori di barbabietole da zucchero costituirebbe l'approccio più equo?

Risposta data dal sig. Fischler

a nome della Commissione

(6 febbraio 1996)

La Commissione ha motivato la sua proposta⁽¹⁾ nella nota esplicativa ad essa allegata.

La proposta prevede un piccolo aumento da 60 000 a 70 000 t della quota di produzione per lo zucchero nella regione portoghese continentale con l'obiettivo di dare uno stimolo alla costruzione di uno zuccherificio che figura nell'Atto di adesione del Portogallo.

La natura del tutto specifica e l'obiettivo limitato della proposta non mettono in causa l'accordo generale raggiunto nell'aprile del 1995, dopo una discussione approfondita a tutti i livelli, sulle quote di produzione da applicare in genere nel settore dello zucchero tra il 1995-1996 e il 2000-2001. La Commissione ritiene, inoltre, che esista una comune intesa sulla proposta.

Si deve notare che la quota di produzione totale dello zucchero di 1 144 000 t (che comprendono una quota A di 1 040 000 t e una quota B di 104 000 t) assegnata al Regno Unito a partire dal 1981-1982 non era inferiore alla produzione reale degli anni anteriori, infatti, nelle 5 campagne di commercializzazione precedenti, vale a dire dal 1976-1977 al 1980-1981, si producevano in media 985 400 t di zucchero all'anno.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 561 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-59/96**di Hans-Gert Poettering (PPE)****alla Commissione***(26 gennaio 1996)**(96/C 161/63)*

Oggetto: Chiusura dei macelli per pollame Guts-Gold a Twist e Bad Bentheim (Bassa Sassonia)

Circa 300 collaboratori dei macelli per pollame Guts-Gold a Bad Bentheim e Twist (Bassa Sassonia) hanno perso alla fine del 1995 il loro posto di lavoro a causa della chiusura dell'azienda. Pare che le ditte in questione appartenenti al gruppo francese DOUX siano vittime della nuova suddivisione/ripartizione del mercato avicolo europeo da parte dei maggiori produttori di pollame da carne. Il sindacato NGG responsabile per la ditta Guts-Gold come pure ingrassatori indipendenti ed esperti delle ditte fornitrici agricole sospettano l'esistenza di un accordo di mercato tra il gruppo francese DOUX e il gruppo Lohmann che già ora possiede in alcuni settori una quota di mercato di oltre il 50 %.

1. È la Commissione a conoscenza di un siffatto accordo e in caso negativo quali misure intende adottare per accertare tali probabili violazioni della normativa sui cartelli?
2. È stato favorito l'acquisto del macello Grimmen (Germania orientale) da parte del gruppo DOUX con fondi UE e in caso affermativo devono questi essere rimborsati qualora oltre all'ammodernamento necessario per legge dell'impianto di depurazione non vengano effettuati ulteriori investimenti prima della rivendita dell'azienda?
3. In quale misura il consiglio di fabbrica, ma anche gli avvocati incaricati hanno ha possibilità di accesso ai documenti del gruppo DOUX nella sua sede centrale francese qualora sussista il sospetto che importante materiale e dati informativi vengano tenuti segreti?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1996)

1. Alla Commissione non è stato comunicato alcun accordo o pratica concordata tra il gruppo francese Doux e il gruppo Lohmann né, al riguardo, le sono pervenute proteste. Senza informazioni adeguate e pertinenti la Commissione non può procedere ad una indagine in virtù delle disposizioni in materia di concorrenza. Qualora l'onorevole parlamentare disponesse di informazioni più precise sull'eventuale intesa in oggetto, la Commissione gli sarebbe grata se volesse trasmettergliela.

2. Il mattatoio in causa non ha beneficiato di alcun aiuto a titolo del regolamento (CEE) n. 866/90⁽¹⁾. È stato tuttavia

concesso un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In base ad informazioni ricevute dalle autorità del Meclenburgo-Pomerania occidentale non vi è alcun motivo per esigere il rimborso dell'aiuto.

3. Il problema della possibilità di accesso ai documenti che si trovano nella sede sociale in Francia da parte dei legali del mattatoio deve essere valutato sulla base del diritto francese. Tuttavia la direttiva 92/56/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi⁽²⁾, prevede che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di essere informati e consultati quando un datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi. Quest'ultimo deve fornire in tempo utile tutte le opportune informazioni affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive.

Queste disposizioni potrebbero eventualmente essere applicabili al caso sollevato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-66/96**di Yannis Kranidiotis (PSE)****alla Commissione***(26 gennaio 1996)**(96/C 161/64)*

Oggetto: Aiuto finanziario alla Turchia attraverso il programma Meda

Durante la conferenza euromediterranea svoltasi a Barcellona nel novembre 1995 i paesi dell'Unione europea e i loro partner mediterranei hanno stabilito congiuntamente quali dovranno essere i loro futuri rapporti e quali gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e consolidare la pace e la stabilità nel bacino mediterraneo. Per raggiungere questi obiettivi e consentire ai paesi mediterranei di far fronte alle difficoltà che incontrano, la Comunità ha previsto di accordare ad essi un aiuto finanziario da attingere dal programma Meda.

Uno dei paesi che riceverà aiuti del programma Meda è la Turchia. Questo programma però non costituisce l'unica fonte di finanziamento per la Turchia. Infatti, oltre all'ingente somma che, secondo la Commissione, riceverà dal programma Meda, la Turchia, non appena il Parlamento europeo avrà approvato il regolamento concernente una misura speciale a suo favore, incasserà anche una somma di 375 MECU a titolo dell'aiuto finanziario deciso a Cannes. In tal modo però verranno a ridursi le somme destinate agli

altri paesi terzi mediterranei, mentre la Turchia riceverà sovvenzioni provenienti da diverse fonti.

Può precisare la Commissione qual è, rispetto all'ammontare globale del programma Meda, la somma esatta destinata alla Turchia e in base a quali criteri verrà erogata a questo paese?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(13 marzo 1996)

La dichiarazione sulla cooperazione finanziaria con la Turchia, fatta dalla Comunità nel corso del consiglio di associazione del 6 marzo 1995, definiva esattamente gli elementi sui quali la cooperazione si sarebbe fondata:

- ragguardevoli risorse di bilancio (si tratta di una somma globale di 375 MECU) sarebbero state reperite per la cooperazione con la Turchia nel corso di un periodo di cinque anni, che avrebbe avuto inizio nel 1996;
- l'accesso ai fondi (prestiti Banca europea per gli investimenti (BEI)) avrebbe continuato ad essere aperto a titolo della politica mediterranea rinnovata 1992-1996 per il finanziamento di progetti di infrastrutture nel campo dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (ammontare previsto: da 300 a 400 MECU, a seconda della qualità dei progetti presentati dalla Turchia);
- prestiti supplementari sarebbero stati accordati dalla BEI per un periodo di cinque anni a partire dal 1996 al fine di migliorare la competitività dell'economia turca dopo l'entrata in vigore dell'Unione doganale;
- un sistema di finanziamento (risorse di bilancio e prestiti della BEI) che la Comunità avrebbe messo a disposizione di tutti i paesi del Mediterraneo a partire dal 1996;
- su richiesta della Turchia, e nel caso di esigenze specifiche, la Comunità avrebbe potuto esaminare, di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali e tenendo conto dell'insieme delle risorse finanziarie disponibili, la possibilità di un'assistenza finanziaria macroeconomica supplementare eccezionale a medio termine, collegata alla realizzazione dei programmi approvati dal Fondo monetario internazionale.

Riguardo al quarto punto citato, la Commissione non ha ancora fissato la quota destinata alla Turchia. Per quanto riguarda i criteri di concessione, si terrà conto in particolare di parametri oggettivi quali la popolazione, il prodotto nazionale lordo per abitante, la capacità di assorbimento, i provvedimenti in favore dell'apertura del mercato nei riguardi della Comunità e le riforme strutturali intraprese. Si tratta d'altronde dei criteri abitualmente applicati per la concessione degli aiuti ai paesi del Mediterraneo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-75/96

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/65)

Oggetto: Minaccia di estinzione della foca monaca

La Commissione ha in tempi recenti difeso la causa della foca monaca, minacciata di estinzione.

1. Può la Commissione comunicare quale esito abbiano avuto le sue iniziative intraprese in cooperazione con la «Società ellenica per lo studio e la protezione della foca monaca» per consentire a tale specie la possibilità di sopravvivere in Grecia?
2. La Commissione partecipa ad azioni organizzate in Marocco e Mauritania a favore della foca monaca?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(29 febbraio 1996)

1. Nel quadro delle azioni svolte in collaborazione con altre organizzazioni per la sopravvivenza della foca monaca, la Commissione ha cofinanziato un certo numero di progetti fra i quali quello della società ellenica per lo studio e la protezione della foca monaca, conclusosi il 31 dicembre 1995. In conformità dei termini del contratto, dovrà essere presentata alla Commissione una relazione finale di attività entro il 15 marzo 1996.

2. Con il programma Life-94 la Commissione ha cofinanziato un progetto spagnolo, denominato « Measures to stabilize the Atlantic population of monk seal », che prevede lo svolgimento di una parte considerevole delle attività in Marocco ed in Mauritania.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-84/96

di Armelle Guinebertière (UPE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/66)

Oggetto: Situazione degli uccelli piscivori

L'associazione europea dei pescatori alla lenza si preoccupa da numerosi anni dello sviluppo sempre più inquietante degli uccelli piscivori e della situazione del cormorano, che minaccia di invadere tutti gli stagni dei paesi dell'Unione.

La presenza del cormorano ha forti effetti devastanti sulla pesca e la piscicoltura, giacché un cormorano si nutre di

500 g di pesce al giorno. Ad esempio, in un dipartimento francese come l'Auvergne le perdite nel corso dell'inverno 1994-1995 sono state valutate a 200-366 t di pesce andato perso, con un danno che si situa tra i 6 e gli 11 milioni di FF.

Vista la situazione, quale iniziativa intende adottare la Commissione per limitare la proliferazione degli uccelli piscivori, attualmente protetti?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(29 febbraio 1996)

L'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ introduce un meccanismo di deroga agli articoli concernenti i prelievi di uccelli protetti, soprattutto per limitare l'impatto degli uccelli piscivoli sui banchi di pesci. Come la Commissione ha ricordato nella risposta all'interrogazione scritta E-3625/95 della sig.ra Van Dijk⁽²⁾, è compito degli Stati membri di dichiarare che esistono tutte le condizioni stabilite dalla direttiva e di prendere rapidamente tutte le misure che ritiene necessarie al caso.

La Commissione è tuttavia conscia del fatto che le conseguenze locali connesse con la presenza dei grandi cormorani possono essere considerevoli. L'argomento è stato discusso durante l'ultima riunione del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva. Una valutazione particolareggiata della situazione è stata iniziata congiuntamente dalla Danimarca e dai Paesi Bassi. Questa prima fase potrebbe costituire una base di riflessione per studiare le potenziali misure di gestione dello spazio e la loro eventuale introduzione in modo coordinato a livello internazionale a lunga scadenza.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 25. 4. 1996, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-87/96

di Marianne Thyssen (PPE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/67)

Oggetto: Richiesta di studio sulle carte di credito

A quanto si dice, la Commissione avrebbe richiesto nel 1994 uno studio nell'intento di stabilire se i vari contratti tipo che disciplinano il rapporto tra il titolare della carta di credito e chi la emette siano conformi alla raccomandazione formulata sul tema nel 1988.

Si chiede alla Commissione se tale studio sia stato nel frattempo portato a termine e quali ne siano le conclusioni. Prevede la Commissione di adottare un'iniziativa legislativa in materia?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(8 marzo 1996)

Nel corso del primo semestre 1994 la Commissione ha fatto svolgere uno studio inteso a verificare l'applicazione della raccomandazione 88/590/CEE del 17 novembre 1988 concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (vedasi anche, a questo riguardo, la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-740/95 del sig. Willock)⁽¹⁾. Tale studio, più particolarmente incentrato sulle clausole applicabili in caso di furto o perdita della carta, ha evidenziato, al di là delle variazioni che esistono tra Stati membri, la presenza di un grado di conformità disuguale, anche se è certo che l'applicazione (di fatto parziale) delle disposizioni della raccomandazione migliora di anno in anno⁽²⁾.

Nella comunicazione del novembre 1994⁽³⁾ la Commissione annunciava un insieme di lavori volti a garantire un livello soddisfacente di trasparenza, di efficacia e di stabilità per i pagamenti nella Comunità. Fra questi lavori figurava la ricerca di una maggiore trasparenza nel settore degli strumenti di pagamento con carta, basandosi in particolare sui risultati di uno studio indipendente, oltre che sul parere dei due gruppi consultivi della Commissione. Questo studio, che è stato recentemente completato, è attualmente all'esame della Commissione.

Altri lavori recentemente avviati dalla Commissione riguardano in particolare gli aspetti giuridici relativi allo sviluppo di altri mezzi di pagamento elettronico come le carte prepagate. La Commissione ritiene che per l'estate 1996 sarà in grado di annunciare un'iniziativa generale che tratti in modo coerente gli aspetti suddetti. In particolare, la Commissione potrebbe orientarsi verso un aggiornamento della raccomandazione 88/590/CEE ed esaminare anche altre tecniche più recenti, come le varie forme di banche a domicilio ed i pagamenti su rete. Essa ne informerà quanto prima il Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 24. 11. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 190 del 24. 7. 1995.

⁽³⁾ Doc. COM(94) 436 def. del 18. 11. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-90/96

di Robert Evans (PSE)

alla Commissione

(18 gennaio 1996)

(96/C 161/68)

Oggetto: Relazioni della Commissione sulla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi nonché dei figli dei genitori che esercitano professioni itineranti

Un funzionario del consiglio municipale del suo collegio elettorale, che si occupa del settore della scolarizzazione dei

figli degli zingari e dei girovaghi, ha chiesto all'interrogante di adoperarsi per la diffusione di copie delle seguenti relazioni:

1. Scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi⁽¹⁾.
2. Scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti⁽¹⁾.

Tali relazioni, cui si fa riferimento nel documento «Istruzione dei figli dei migranti nell'Unione europea»⁽²⁾, avrebbero dovuto essere pubblicate nel 1993. Tuttavia, a quanto mi risulta, i testi non sono stati ancora pubblicati.

Potrebbe la Commissione spiegare perché queste relazioni così importanti non sono state ancora pubblicate specificando quando intende procedere in tal senso?

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 21. 6. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 80.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(6 febbraio 1996)

Si fa riferimento alla risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi⁽¹⁾, che prevede l'elaborazione di due relazioni, la prima riguardante la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi e l'altra sulla scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti. La Commissione sarà incaricata della stesura delle due relazioni che interesseranno gli anni antecedenti al 1994. Nell'arco dell'ultimo quadriennio la Commissione, riconoscendo l'importanza di un'azione in tale contesto, ha promosso e finanziato oltre 200 progetti finalizzati al miglioramento della scolarizzazione dei due gruppi target suddetti.

La redazione dei due importanti documenti, nel valutare attentamente l'azione in favore dei figli degli zingari, dei girovaghi e degli itineranti e non limitandosi alla sola analisi delle attuali politiche e degli attuali programmi, ma definendo anche le esigenze di una futura cooperazione in questi settori, ha purtroppo subito un ritardo. La relazione sulla scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti era disponibile alla fine del 1994, mentre quella più lunga sui figli degli zingari e dei girovaghi è stata portata a termine più tardi nel 1995 per ragioni di ordine tecnico, a causa, tra l'altro, del volume dei testi esaminati e del tempo necessario per la traduzione di 150 pagine circa in tutte le lingue ufficiali.

Le due relazioni saranno disponibili in tutte le versioni linguistiche verso la metà di febbraio 1996. Saranno approvate quindi dalla Commissione e successivamente pubblicate.

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 21. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-95/96

di José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/69)

Oggetto: Cuba — Vendita di cereali europei senza prelievo all'esportazione

Da un articolo pubblicato nel bollettino «Agenzia Europa» il 6 gennaio 1996 risulta che le autorità cubane avrebbero chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad acquistare cereali comunitari senza pagare il prelievo all'esportazione introdotto, il mese scorso, per scoraggiare le esportazioni sui mercati mondiali. Detta richiesta sarebbe stata accolta favorevolmente a Bruxelles.

Ciò premesso:

Potrebbe la Commissione confermare la presentazione di detta richiesta?

In caso affermativo, esiste una risposta ufficiale del collegio?

Considerato altresì che lo stesso bollettino rileva che fonti vicine alla Commissione parlano di uno scambio di cereali francesi contro zucchero cubano, è la Commissione al corrente di detti eventuali scambi?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(16 febbraio 1996)

L'Agenzia Europa non è un organismo comunitario ufficiale. Si tratta di un'agenzia internazionale di informazioni per la stampa. Di conseguenza le informazioni diffuse da tale agenzia non impegnano affatto la Commissione.

La Commissione è effettivamente al corrente del fabbisogno di Cuba in frumento tenero. Nelle due campagne precedenti la Comunità ha esportato circa 800 000 t di frumento in questo paese. Quanto alla campagna in corso, a tutt'oggi non è stata segnalata nessuna interruzione di approvvigionamenti. Il fabbisogno di importazione di Cuba sarebbe di circa 300 000 t di cui alla fine del giugno 1996. Va osservato che la situazione di questo paese non è più drammatica di quella di parecchi paesi importatori netti di frumento tenero, quali ad esempio i paesi dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico.

Una gara per l'esportazione di frumento tenero verso tutti i paesi terzi è aperta nella Comunità ed è possibile presentare domande ogni giovedì.

È noto il fatto che da parecchi anni gli ambienti commerciali europei riforniscono Cuba nell'ambito di uno scambio tra prodotti cerealicoli e zucchero. La Commissione non è competente di questi problemi, i quali sono unicamente di spettanza delle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-96/96

di Odile Leperre-Verrier (ARE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/70)

Oggetto: Moneta unica e non vedenti

Potrebbe la Commissione far sapere quale seguito intende dare alle raccomandazioni riguardanti il design e l'attuazione di una moneta unica europea, formulate dall'Unione europea dei non vedenti, nell'intento di consentire agli stessi di identificare più agevolmente la moneta, evitando così deplorabili confusioni?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(7 marzo 1996)

Il design e l'esecuzione delle monete e banconote dell'euro rientrano nelle competenze dell'Istituto monetario europeo (IME), per le banconote, e del gruppo di lavoro dei direttori delle zecche degli Stati membri, per le monete metalliche. Quest'ultimo gruppo opera in base ad un mandato del Consiglio Ecofin.

Conscia della loro importanza, la Commissione ha attirato l'attenzione dell'IME e del gruppo di lavoro sulle raccomandazioni dell'Unione europea dei non vedenti che, a quanto le consta, ha incontrato rappresentanti dei due organismi e le cui raccomandazioni saranno esaminate con la più grande attenzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-103/96

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/71)

Oggetto: Relazione sulla campagna di controllo delle reti da posta derivanti

La Commissione ha elaborato una relazione sullo svolgimento della campagna di pesca con reti da posta derivanti

nell'Atlantico nord-orientale e nel Mediterraneo nell'anno 1995. L'interrogante vorrebbe che tale relazione fosse trasmessa alla commissione per la pesca del Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa discuterne le conclusioni.

Dalle informazioni ricevute in occasione della presentazione di tale relazione al Consiglio della «Pesca» del dicembre 1995, si intuisce che sono state constatate numerose violazioni alla regolamentazione comunitaria relativa all'uso delle reti in questione. D'altro lato, sembra che si prenda atto della difficoltà di prolungare all'infinito dei controlli che presentano costi elevati rispetto al numero dei battelli che utilizzano tali reti.

Nonostante tali constatazioni, la Commissione ha rifiutato, in occasione del Consiglio «Pesca» di dicembre, di presentare una proposta di regolamento rivista, come chiesto dalla delegazione spagnola. Tale informazione, riportata da alcuni mezzi di comunicazione, sembra contraddire con la posizione difesa pubblicamente da membri autorizzati della Commissione nel corso del 1995, e cioè che occorre modificare la proposta di regolamento onde regolamentare in maniera differenziata l'utilizzo di tali attrezzi di pesca nelle varie zone interessate.

La Commissione intende presentare la suddetta relazione al Parlamento europeo affinché i suoi risultati possano essere dibattuti dallo stesso? Visti i risultati della relazione, la Commissione intende modificare la sua proposta onde ottenere la maggioranza necessaria in seno al Consiglio per compiere progressi verso il divieto totale dell'uso di tali reti nell'Atlantico?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(21 febbraio 1996)

La Commissione ha elaborato una relazione sull'applicazione, nel 1995, della legislazione comunitaria riguardante l'uso di reti da posta derivanti nell'Atlantico Nord Orientale e nel Mediterraneo. La relazione sarà presentata dalla Commissione nella riunione in data odierna, a seguito della domanda della commissione per la pesca.

Quanto alle infrazioni alla normativa comunitaria sulla lunghezza consentita per le reti, il numero e la gravità delle infrazioni rilevate durante la campagna di pesca del tonno 1995 sono diminuite notevolmente rispetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto certamente alle iniziative di controllo e di ispezione prese dalle autorità degli Stati membri interessati e dalla Commissione. Quest'ultima ha intenzione di noleggiare nuovamente, nel 1996, una nave di ispezione onde meglio coordinare e gestire il controllo effettuato dagli Stati membri. Tuttavia essa ritiene che, in materia di rapporto costo-efficacia, questo impegno straordinario non possa essere mantenuto definitivamente. Di solito è compito degli Stati membri vigilare al rispetto delle disposizioni di legge da parte dei pescatori.

Quanto alla valutazione del regolamento (CEE) n. 345/92⁽¹⁾, la Commissione deplora che il Consiglio non abbia potuto a tutt'oggi raccogliere una maggioranza qualificata. Da parte sua, essa è disposta ad associarsi, con lo spirito più costruttivo possibile, alla presidenza, onde pervenire ad una soluzione duratura ed equa e prendere, al momento opportuno, qualsiasi nuova iniziativa utile e necessaria.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 18. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-113/96

di Clive Needle (PSE)

alla Commissione

(26 gennaio 1996)

(96/C 161/72)

Oggetto: Tempo di depurazione dei mitili

Qual è il tempo ottimale per la depurazione dei mitili previsto dalla direttiva 79/923/CEE⁽¹⁾ che richiede una «depurazione intensiva»? Le importazioni di mitili dai paesi terzi sono soggette alle stesse condizioni?

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(13 febbraio 1996)

La direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, fissa i requisiti delle zone di produzione.

I molluschi bivalvi raccolti in zone contaminate (oltre 60 000 coliformi fecali per 100 g di polpa) possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo un processo di depurazione intensivo per un periodo e con modalità da stabilirsi da parte della Commissione. Tale disposizione è stata inserita nella direttiva su richiesta di uno Stato membro che eseguiva delle prove di depurazione intensiva. Da allora la Commissione non ha ricevuto informazioni tecniche per poter stabilire, assistita dal comitato veterinario permanente, il periodo ed i metodi di depurazione intensiva. Fino a che non verrà adottata una decisione in materia, la possibilità di cui si

parla nella direttiva non esiste, per cui tale processo non ha alcun valore legale e non deve essere quindi imposto.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-115/96

di Doeke Eisma (ELDR)

alla Commissione

(18 gennaio 1996)

(96/C 161/73)

Oggetto: Applicazione della direttiva sull'habitat in relazione a cetacei, foche e pesci

Benché la direttiva sull'habitat 92/43/CEE⁽¹⁾ preveda la conservazione sia delle specie che degli habitat naturali (terrestri e marini), sembra essere trascurata la tutela delle specie in ambiente marino.

Condivide la Commissione il mio punto di vista che sia opportuno tutelare anche in ambiente marino (gruppi di) animali e piante minacciati? Nel caso dei cetacei, delle foche e dei pesci, a quali acque vanno applicate le misure previste a tal fine?

Quali misure volte a tutelare le specie in ambiente marino intende proporre la Commissione in seno al comitato sull'habitat ai sensi dell'articolo 12 di detta direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(29 febbraio 1996)

La Commissione conviene che è necessario tutelare le specie di animali e piante di ambiente marino che risultano minacciate, al pari di quelle degli altri tipi di habitat.

Nel caso dei cetacei, delle foche e della fauna ittica in genere la Commissione ritiene che il campo di applicazione della direttiva sulla conservazione degli habitat si estenda ai mari europei in cui vivono le specie di cui alla direttiva nella misura in cui gli Stati membri esercitano su di essi la loro giurisdizione.

La Commissione non intende per il momento ampliare lo spettro delle specie marine contemplate dalla direttiva, pur non escludendo possibili sviluppi in futuro. Fa inoltre presente la partecipazione della Comunità a numerose convenzioni internazionali incentrate sulla conservazione dell'ambiente marino.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-121/96**di Nikitas Kaklamanis (UPE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/74)*

Oggetto: Ostacoli alla libera concorrenza internazionale in materia di produzione e commercializzazioni di prodotti ottenuti dall'anatra

Da quanto pubblicato dalla stampa francese traspare l'intenzione di uno Stato membro (la Francia) di assumere misure protezionistiche a favore di propri agricoltori e in particolare di imporre una «indicazione geografica protetta» per il foie gras proveniente esclusivamente dalle regioni sudoccidentali del paese.

Tale atto contrasta con la libera concorrenza internazionale in materia di produzione e commercializzazione di prodotti ottenuti dall'anatra e impedisce l'esportazione in regime di concorrenza di analoghi prodotti originari di altri Stati membri come la Grecia.

Può la Commissione precisare come affronterà l'argomento e quali provvedimenti assumerà a tutela della libera concorrenza internazionale e della libera circolazione dei prodotti ottenuti dall'anatra?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-153/96**di Konstantinos Hatzidakis (PPE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/75)*

Oggetto: Tentativo di imporre la denominazione di origine controllata al foie gras

La stampa francese riferisce che talune autorità locali della Francia vorrebbero proporre la denominazione di origine controllata per il foie gras proveniente dal Sud-Ovest del paese.

Può far sapere la Commissione qual è la sua posizione al riguardo e se condivide questa azione, che è contraria alle regole della libera concorrenza entro l'Unione europea?

Risposta comune data dal sig. Fischler**a nome della Commissione****alle interrogazioni scritte E-121/96 e E-153/96***(16 febbraio 1996)*

La Commissione non ha finora ricevuto dalle autorità francesi domande di registrazione di una indicazione geografica protetta relativa al fegato grasso della Francia sudoccidentale. Non può pertanto anticiparne il contenuto.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, intende tutelare le denominazioni geografiche dalle imitazioni e dalle usurpazioni. Esso definisce esattamente cosa si intende per denominazione d'origine protetta (DOP) e per indicazione geografica protetta (IGP) e quali sono gli elementi richiesti a sostegno di una domanda di registrazione (articoli da 2 a 5).

Nel rispetto dei diritti di tutti i produttori, il legislatore ha previsto, nelle diverse fasi della procedura di registrazione, la pubblicazione comunitaria delle domande al fine di consentire a chiunque abbia un legittimo interesse di opporsi ad una registrazione (articolo 7).

La Commissione applica accuratamente le disposizioni di cui al suddetto regolamento nel corso dell'esame dei fascicoli che le sono trasmessi.

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-139/96**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e****Juan Colino Salamanca (PSE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/76)*

Oggetto: Investimenti nel settore forestale

Quale grado di esecuzione si sta dando, nel quadro delle previsioni della Commissione, ai progetti di rimboschimento cofinanziati dal Fondo di coesione?

Qual è l'ammontare degli aiuti ricevuti da ciascuno degli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione per investimenti nel settore forestale?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies**a nome della Commissione***(28 febbraio 1996)*

Dei progetti di imboschimento presentati dalle comunità autonome spagnole, nel 1995 il Fondo di coesione ne ha approvati 7, per finanziamento, raggruppati per bacino idrografico. Lo stato di esecuzione di questi progetti è schematizzato nella tabella che verrà trasmessa direttamente agli onorevoli parlamentari e al segretariato generale del Parlamento.

Nel 1995 il Fondo di coesione non ha sovvenzionato alcun progetto di imboschimento negli altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-155/96**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/77)*

Oggetto: Protezione degli interessi delle imbarcazioni spagnole che hanno accesso alle acque di pesca protette dell'Irlanda

Secondo l'Associazione di Armatori di Gran Sol de Pontevedra (ARSOPO) della Spagna, gli avvertimenti dei pescatori irlandesi e britannici su eventuali problemi per l'accesso dei pescherecci spagnoli alle acque di pesca della zona nota come box irlandese «tendono a promuovere un clima di tensione creato ad arte».

Il responsabile della suddetta associazione ha sostenuto di essere consapevole del fatto che verrà aumentato «il controllo e la vigilanza in tali acque di pesca» e pertanto ha chiesto ai pescatori delle isole britanniche di essere razionali affinché non avvengano incidenti come quelli che si sono verificati durante la guerra del merluzzo.

Di fronte all'evidenza che il clima è peggiorato in seguito agli avvertimenti dei pescatori irlandesi e britannici, che hanno persino equiparato la flotta di pesce spagnola all'Invincibile armata, non ritiene la Commissione che dovrebbe utilizzare la sua autorevolezza e i suoi poteri di arbitrato per allentare l'inutile tensione creata a tale riguardo con le dichiarazioni dei pescatori, assicurando che le norme in vigore verranno rispettate da parte di tutte le flotte che operano nella zona?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(28 febbraio 1996)

In merito alle preoccupazioni manifestate dagli armatori di pescherecci spagnoli sulla pesca nella zona protetta irlandese, la Commissione fa notare che spetta all'autorità di controllo interessata far rispettare la normativa comunitaria, in particolare i regolamenti (CE) n. 685/95⁽¹⁾, (CE) n. 2027/95⁽²⁾ e (CE) n. 2847/93⁽³⁾ del Consiglio, modificato quest'ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽⁴⁾.

La Commissione invita tutte le parti, in particolare i pescatori, a rispettare le nuove norme relative alla gestione dello sforzo di pesca, entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Inoltre tutti gli operatori del settore della pesca dovrebbero evitare qualsiasi ingerenza nel lavoro delle autorità competenti.

La situazione attuale non richiede alcuna azione da parte della Commissione, che prenderà tuttavia le iniziative

opportune, se necessario, per garantire che tutte le parti si attengano alle norme decise dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 24. 8. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-156/96**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/78)*

Oggetto: Intenzione del Canada di ampliare la propria zona economica esclusiva di 200 miglia marittime

Il Canada, che quest'anno è riuscito a ridurre notevolmente l'attività di pesca spagnola nei grandi banchi di Terranova, a causa della c.d. guerra dell'halibut, desidera aumentare le acque su cui ha giurisdizione al di là delle 200 miglia convenzionali.

La sua intenzione è di estendere l'attuale zona su cui ha giurisdizione negli oceani Atlantico e Artico per avere la possibilità di sfruttare le riserve di pesca, di gas, di petrolio e di minerali esistenti in queste zone, secondo quanto sostiene una relazione dell'Ente statale delle prospezioni geologiche del Canada.

Qualora le intenzioni del Canada venissero realizzate entrerebbero a far parte della giurisdizione canadese zone ricche di risorse di pesca, come le acque al largo di Capo Flemish o quelle del Naso e della Coda dei Grandi Banchi, tutte vicine a Terranova e frequentate da secoli dai pescatori spagnoli.

La Commissione è a conoscenza dell'intenzione del Canada di ampliare la propria zona economica esclusiva al di là delle 200 miglia marittime, azione che provocherebbe notevolissimi danni al settore comunitario della pesca e in particolare a quello spagnolo? Cosa intende fare per evitare che, facendo ricorso all'articolo 75 della legge del mare, il Canada realizzi le sue intenzioni a tale riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(19 marzo 1996)

La Commissione dispone di dati dai quali risulta che un organismo canadese di prospezione geologica ha avviato lavori di ricerca topografica in talune parti della piattaforma continentale canadese situate oltre le 200 miglia marine nell'Atlantico nord-occidentale.

Tali lavori non paiono riflettere un'intenzione, da parte delle autorità canadesi, di estendere formalmente la zona di pesca esclusiva del paese oltre la 200 miglia marittime. È opportuno infatti distinguere due regimi giuridici diversi:

- il concetto di zona economica esclusiva, sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che riconosce allo Stato costiero alcuni diritti esclusivi a fini di esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche nelle acque che si estendono non oltre le 200 miglia marittime;
- il regime della piattaforma continentale, che comprende invece i fondali marini e il rispettivo sottosuolo per tutto il prolungamento naturale della zona di terraferma del paese costiero: la piattaforma continentale può estendersi oltre la 200 miglia marittime e il paese costiero vi esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, tra cui quelle minerali, nonché degli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, quali ad esempio i testacei.

Nella fattispecie, i lavori di ricerca topografica si concentrano chiaramente sulla piattaforma continentale canadese che, per quanto si riferisce alle località conosciute con i nomi di Flemish Cape, Nose e Tail of the Grand Bank, si estende effettivamente oltre le 200 miglia marittime. Più in particolare, i lavori in questione sembrano in linea con l'articolo 76, paragrafo 7 della succitata convenzione del 1982, a norma del quale il paese costiero fissa il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando quest'ultima si estende oltre le 200 miglia marittime.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-157/96
di Gianni Tamino e Carlo Ripa di Meana (V)

alla Commissione

(1° febbraio 1996)

(96/C 161/79)

Oggetto: Ampliamento del porto di Varazze (SV)

La regione Liguria e la società «Giostel — Marina di Varazze srl» hanno l'intenzione di ampliare l'attuale porticciolo (IV classe) di Varazze (SV) per poter aumentare il flusso turistico nella bella regione balneare. Per questa opera di notevoli dimensioni ha affidato ai suoi studi tecnici l'elaborazione di una valutazione d'impatto ambientale che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere terminata tra poco e dare il nulla osta al progetto della «Giostel».

La maggioranza della popolazione e dell'amministrazione comunale di Varazze — le ultime elezioni amministrative si sono svolte nella scorsa primavera — è contraria a questo

progetto ed ha autonomamente affidato vari studi ad esperti indipendenti (tra cui l'università di Genova) che ritengono tutti improponibile la realizzazione di detto progetto, soprattutto per i problemi geologici dell'area, già messa in crisi dall'attuale porticciolo.

Questo non è il primo caso nel quale la VIA, invece di salvaguardare l'ambiente ed i cittadini, diventa uno strumento per coprire varie forme di speculazione.

È la Commissione al corrente di quanto sopra?

Crede la Commissione possibile ed auspicabile un suo autorevole intervento in appoggio della popolazione e dell'amministrazione di Varazze?

Cosa intende fare la Commissione per assicurare che gli organi preposti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri all'elaborazione di una VIA adempino i requisiti di professionalità ed indipendenza che spesso gli uffici interni delle amministrazioni locali e nazionali non possono garantire?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione

(20 marzo 1996)

La Commissione è già stata informata dei fatti esposti dagli onorevoli parlamentari ed è già intervenuta presso le autorità italiane allo scopo di entrare in possesso degli elementi necessari per valutare se la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia stata correttamente applicata nel caso in questione.

La designazione delle autorità da coinvolgere nell'ambito della procedura di VIA rientra nelle competenze degli Stati membri. Pertanto la Commissione, in conformità con il principio di sussidiarietà, non è competente per quanto attiene agli aspetti legati alla professionalità e all'indipendenza delle autorità designate.

Tuttavia la Commissione, riconoscendo le difficoltà pratiche connesse con l'attuazione della direttiva negli Stati membri, ha istituito, in collaborazione con le autorità nazionali, un programma d'azione volto a migliorare le procedure di VIA. Tale programma comprende, assieme ad altre misure, l'elaborazione di guide, la preparazione di studi sull'efficacia delle procedure, la realizzazione e la diffusione di casi di studio, nonché l'organizzazione di convegni a livello europeo sulla ricerca e la formazione in materia di VIA. La Commissione sostiene inoltre l'attuazione di una rete di centri VIA negli Stati membri (tra cui l'Italia) per rafforzare gli scambi di esperienze e arricchire il patrimonio di conoscenze in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-177/96**di Kenneth Coates (PSE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/80)***Oggetto:** Protezione ambientale — Acque di miniera

A che punto è la Commissione con le indagini a seguito della denuncia presentata dall'interrogante, il quale ha segnalato come la legislazione britannica abbia esentato dalle norme sul controllo dell'inquinamento gli sversamenti delle miniere abbandonate e come l'Environment Act del 1995 abbia prorogato l'esenzione per le miniere che cesseranno l'attività prima del 1999? Sono tali disposizioni conformi alla normativa europea a tutela dell'ambiente idrico?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(11 marzo 1996)*

La Commissione ha ricevuto chiarimenti dalle autorità del Regno Unito, riguardo al quadro legislativo applicabile nel Regno Unito alle miniere abbandonate. In particolare è stato fatto rilevare che alcune disposizioni legislative saranno applicabili soltanto alle miniere abbandonate dopo il 1999. La Commissione sta attualmente valutando quali misure adottare in esito alla risposta delle autorità del Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-180/96**di Kenneth Coates (PSE)****alla Commissione***(1° febbraio 1996)**(96/C 161/81)***Oggetto:** Protezione ambientale — Effetti sanitari delle attività estrattive a cielo aperto

Ha la Commissione avviato ricerche — e quali — in merito agli effetti prodotti dalle attività estrattive a cielo aperto sulla salute delle popolazioni locali? Sarebbe disposta la Commissione a condurre questo tipo di ricerche nel Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione***(16 febbraio 1996)*

La Commissione non ha intrapreso ricerche sugli effetti della coltivazione delle miniere a cielo aperto sulla

salute delle comunità locali, né intende procedervi in Gran Bretagna.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-187/96**di Gerhard Schmid (PSE)****alla Commissione***(5 febbraio 1996)**(96/C 161/82)***Oggetto:** Caleidoscopio — Interrogazione scritta E-2128/95

1. Nella risposta alla mia interrogazione scritta E-2128/95 ⁽¹⁾ la Commissione specifica al punto 1-2 che tre funzionari (rispettivamente di grado A, B e C) lavorano da sei mesi a pieno titolo alla gestione del progetto pilota Caleidoscopio e mi trasmette una tabella relativa agli stipendi dei funzionari della Commissione. Per poter definire un importo preciso può la Commissione, in via complementare, comunicare il livello di carriera e lo scatto dei funzionari interessati?

2. In che misura il personale esterno viene impiegato per coadiuvare l'attività dei tre funzionari della Commissione e quali sono i relativi costi?

3. In che modo è giunta la Commissione ad una valutazione dei costi pari a 130 000 ECU per le spese di gestione del programma Caleidoscopio e in che modo è stato calcolato tale importo se è vero, come afferma la Commissione, che una ripartizione dei costi in materia di personale e delle spese materiali è praticamente impossibile?

4. Perché non procede la Commissione ad un calcolo che consenta di valutare più esattamente i costi di gestione di programmi come Caleidoscopio?

⁽¹⁾ GU n. C 340 del 18. 12. 1995, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione***(19 marzo 1996)*

La Commissione è grata all'onorevole parlamentare per il suo interesse reiterato sui costi della gestione del progetto pilota Caleidoscopio 1994.

1. I tre funzionari incaricati del programma Caleidoscopio 1994 che operavano sotto la responsabilità di un funzionario A/3 erano rispettivamente di grado A/4, B/2 e C/3 e svolgevano allo stesso tempo altre mansioni all'interno dell'unità amministrativa.

Tuttavia, a seguito del pensionamento del funzionario B/2 e all'attribuzione di altre mansioni al funzionario A/4 all'interno della sua unità, al presente tale struttura non è più quella originaria. Il programma Caleidoscopio 1996 sarà quindi in special modo gestito da un

consulente di grado superiore, da un consulente di grado inferiore e da un funzionario di grado C/3, sempre sotto la responsabilità del capo unità. Come si è verificato negli esercizi precedenti, si farà ricorso, a titolo temporaneo, ad altri membri dell'unità per le ragioni già esposte nella risposta scritta E-2128/95.

2. Nel 1994 l'unità Caleidoscopio ha fatto ricorso, a titolo temporaneo, a due altri collaboratori assunti con contratti di personale esterno.
3. La cifra di 130 000 ECU citata nella precedente risposta dev'essere considerata nulla più che una stima approssimativa. In realtà, non è possibile fornire una cifra esatta per due ragioni: da un lato (come è già stato detto) per l'estrema difficoltà di determinare le spese relative al materiale e all'infrastruttura necessari (uffici, computer, telefoni, fax, carta, penne, ecc.) e d'altro lato per la difficoltà di indicare — all'interno di una cifra globale — la quota riferibile alle attività direttamente collegate alla gestione del progetto pilota Caleidoscopio. L'importo in questione comprende le spese d'organizzazione della commissione esaminatrice all'uopo istituita, nonché una stima approssimativa degli stipendi dei funzionari e degli agenti temporanei e le spese per i materiali e le infrastrutture.
4. La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, per ciò che riguarda il campo culturale, progetti come il Caleidoscopio non sono stati adottati mediante decisione del Consiglio dei ministri (l'adozione del programma Caleidoscopio è prevista per la metà di marzo) ma hanno funzionato fino ad oggi come veri e propri progetti pilota, con mezzi umani e finanziari ridotti. L'esiguità di tali mezzi non permette di fare una distinzione precisa delle mansioni relative alle singole azioni della Commissione nell'ambito della sua azione culturale. I vari membri del servizio in questione (funzionari e personale esterno) prestano di fatto la loro attività svolgendo indistintamente l'intero complesso delle mansioni affidate al loro servizio. Allo stato attuale non è quindi possibile stabilire con certezza il costo delle singole unità che gestiscono ciascuna azione.

Inoltre è bene ricordare che le spese comunitarie hanno luogo conformemente alle osservazioni del Parlamento e che sono soggette al controllo della Corte dei conti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-196/96

di Martina Gredler (ELDR)

alla Commissione

(5 febbraio 1996)

(96/C 161/83)

Oggetto: Sicurezza delle scale mobili in Europa

In seguito ad alcuni studi svolti negli Stati Uniti d'America si è giunti alla conclusione che la sicurezza delle scale mobili non è garantita. In una città della grandezza di Boston si devono contare ogni anno 150 feriti in seguito ad incidenti ad esse attinenti. Il motivo a monte di questa situazione è

soprattutto l'eccessiva distanza dei gradini mobili dalle pareti fisse laterali, il che comporta un numero allarmante di ferite e abrasioni ai piedi e alle gambe, soprattutto per quanto riguarda i bambini.

È la Commissione a conoscenza di studi analoghi effettuati nei paesi dell'Unione europea?

In caso affermativo, quali ne sono stati i risultati?

Esistono disposizioni unitarie a livello europeo che definiscano la distanza massima ammessa tra la parte mobile e le pareti fisse laterali?

Si può contare su una proposta della Commissione volta a limitare a pochi millimetri la distanza della parte mobile dalle pareti fisse laterali?

Entro quanto tempo potrebbe la Commissione avviare attività al riguardo per aumentare la sicurezza delle scale mobili?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(13 marzo 1996)

La Commissione è a conoscenza del fatto che le scale mobili di vecchio tipo presentano il rischio di rimanere incastrate tra la parete fissa e i gradini mobili o tra i denti dei pettini fissi e i gradini mobili.

Essa non è informata di studi particolareggiati concernenti questo tipo di incidenti che avvengono soprattutto su scale mobile vecchie con gradini in legno (spazi laterali più larghi dovuti al sistema di manutenzione dei gradini e pettini di dimensioni maggiori).

La scale mobili sono macchine ai sensi della direttiva 89/392/CEE⁽¹⁾, modificata dalle direttive 91/368/CEE⁽²⁾, 93/44/CEE⁽³⁾ e 93/68/CEE⁽⁴⁾. Questa direttiva, che si applica alla macchine nuove e che viene applicata integralmente dal 1° gennaio 1995, copre in modo soddisfacente il rischio sopra descritto. Essa prevede che le macchine conformi a una norma armonizzata beneficiano di una presunzione di conformità. Nel caso presente, il Comitato europeo di normalizzazione ha elaborato la norma EN 115 «Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili», il cui riferimento è stato pubblicato⁽⁵⁾. Questa norma prevede che lo spazio tra il gradino e la parete laterale non debba superare 4 mm.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la responsabilità di mantenere o di migliorare il livello di sicurezza del materiale impiegato spetta esclusivamente agli Stati membri.

(1) GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

(2) GU n. L 198 del 22. 7. 1991.

(3) GU n. L 175 del 19. 7. 1993.

(4) GU n. L 220 del 30. 8. 1993.

(5) GU n. C 165 dell'1. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-205/96**di José García-Margallo y Marfil (PPE)****alla Commissione***(5 febbraio 1996)**(96/C 161/84)***Oggetto:** Dichiarazione di zone svantaggiate per limitazioni specifiche

Lo scorso 15 novembre 1995 il sottoscritto chiedeva alla Commissione (interrogazione scritta E-3238/95)⁽¹⁾ se prevedesse di inserire i territori comunali di Cabanes, Oropesa del Mar e Torreblanca, nella provincia di Castellón (Spagna), nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate per limitazioni specifiche, tenendo conto del fatto che tali territori stanno subendo gravi danni a causa dell'elevata salinizzazione delle loro falde acquifere.

Il 20 dicembre 1995 la Commissione ha risposto (n. 3238/95ES) dichiarando che la «salinità del terreno è uno dei criteri previsti dalla direttiva 75/268/CEE⁽²⁾ (Spagna) relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate», sottolineando tuttavia che «spetta alle autorità spagnole valutare se il grado di salinizzazione sia sufficiente per proporre l'inserimento dei territori in questione in detto elenco».

Il governo spagnolo conosce perfettamente la situazione di questi territori comunali, come si evince dalla risposta a un'interrogazione del senatore Prim in cui si afferma che «la proposta di modifica di detto elenco comunitario verrà formulata al momento opportuno presso la Commissione dell'Unione europea, che sta attualmente effettuando una revisione dei parametri demografici e agricoli ai fini dell'aggiornamento della delimitazione delle zone svantaggiate».

La situazione è straordinariamente urgente, per cui in questo momento si domanda quanto segue:

sa la Commissione se il governo spagnolo ha presentato proposte per l'inserimento dei territori comunali di Cabanes, Oropesa del Mar e Torreblanca, nella provincia di Castellón (Spagna), nell'elenco delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 91 del 27. 3. 1996, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(23 febbraio 1996)

A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna proposta per l'inserimento dei comuni citati dall'onorevole parlamentare nell'elenco delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-217/96**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)****alla Commissione***(9 febbraio 1996)**(96/C 161/85)***Oggetto:** Reti a strascico

Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha preso una decisione definitiva l'anno scorso in merito all'autorizzazione di reti a strascico di una lunghezza sino a 2,5 km. In tal modo il Consiglio dei ministri non ha tenuto conto né delle decisioni del Parlamento né delle proposte della Commissione. La situazione attuale rivela che la decisione adottata dal Consiglio dei ministri non ha comportato alcun miglioramento. Da indagini della Commissione è emerso che i controlli sull'utilizzazione delle reti a strascico sono carenti. Controlli efficaci comporterebbero considerevoli costi; la normativa europea è quindi inadeguata al raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Sinora solo il Portogallo e la Spagna hanno emanato ampie normative nazionali che prevedono il divieto assoluto di utilizzare reti a strascico nelle loro acque costiere. Tuttavia anche in tali zone si continua a registrare soprattutto la presenza di pescatori francesi che utilizzano reti a strascico.

1. Quali misure intende adottare la Commissione alla luce della normativa UE del tutto insoddisfacente e dei controlli assolutamente insufficienti di tale inadeguata normativa?
2. Intende la Commissione prendere in considerazione una nuova modifica del relativo regolamento (CEE) n. 3094/86⁽¹⁾ ai fini di un divieto generale dell'impiego di reti a strascico da parte dei pescatori della Comunità e entro quale spazio di tempo potrebbe essere introdotto un siffatto divieto?
3. In quale modo appoggia la Commissione miglioramenti dei controlli sull'uso illecito di reti a strascico da parte dei pescatori della Comunità?
4. Conviene la Commissione che siano pregiudizievoli al rafforzamento dell'accettazione delle istituzioni politiche europee l'eclatante mancato rispetto delle proposte della Commissione e dei voti del Parlamento europeo come pure l'inadeguatezza dei regolamenti e delle direttive per il loro inerente deficit di controllo nonché la costante inosservanza degli stressi?

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell' 11. 10. 1986, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(12 marzo 1996)

La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta che prevede il divieto generalizzato e progressivo della pesca con reti da posta derivanti⁽¹⁾. Le pertinenti disposizioni e le

relative modalità d'applicazione potranno entrare in vigore solo dopo una decisione del Consiglio, che attualmente sta esaminando la proposta. La Commissione è disposta a prendere in considerazione eventuali progetti di modifica presentati dalla presidenza, se questi permetteranno di giungere ad un accettabile compromesso nel prossimo futuro.

Il controllo della pesca con reti da posta derivanti è notevolmente migliorato negli ultimi tempi. Quanto affermato dall'onorevole parlamentare, sull'insufficienza delle misure di controllo, non corrisponde dunque più alla realtà. La decisione della Commissione di noleggiare, dall'anno scorso, una nave da ispezione e il potenziamento dei controlli da parte dei servizi ispettivi degli Stati membri hanno condotto ad una notevole diminuzione delle infrazioni alla legislazione comunitaria.

(¹) GU n. C 118 del 29. 4. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-226/96

di Susanne Riess-Passer (NI)

alla Commissione

(9 febbraio 1996)

(96/C 161/86)

Oggetto: Status neutrale dell'Austria, Stato membro UE

Fraser Cameron, uno stretto consigliere del commissario per la politica estera e di sicurezza, Hans van den Broek, ha dichiarato martedì, 21 novembre 1995, davanti ai giornalisti austriaci che la neutralità è incompatibile con la partecipazione alla politica di sicurezza europea. Cameron ha affermato testualmente: «La neutralità non assomiglia tanto a un passeggero di terza classe, ma a un passeggero clandestino». Egli ha giudicato un errore l'accettazione da parte dell'UE dello status neutrale dell'Austria nel corso dei negoziati di adesione. Secondo notizie ufficiali è indubbio che l'opinione di Cameron coincide con quella del commissario UE, Hans van den Broek. Rappresentanti governativi austriaci hanno al contrario designato tali dichiarazioni del tutto irrilevanti dato che Cameron sarebbe solamente un funzionario UE «di medio rango» le cui competenze non interessano affatto tali questioni.

1. Quale funzione riveste Cameron in seno al gabinetto del commissario van den Broek?
2. Coincidono le dichiarazioni del funzionario UE Cameron con l'opinione della Commissione?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(27 marzo 1996)

Il signor Cameron non fa parte del gabinetto Van den Broek. Egli svolge le proprie mansioni presso il servizio di pianifi-

cazione centrale per le relazioni esterne della Direzione generale IA della Commissione.

Nella sua conversazione con i giornalisti austriaci, il signor Cameron ha espresso esclusivamente un parere personale. Egli non ha parlato in nome della Commissione, né in nome del commissario Van den Broek.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-227/96

di Susanne Riess-Passer (NI)

alla Commissione

(9 febbraio 1996)

(96/C 161/87)

Oggetto: Trasposizione di direttive UE negli Stati membri

Secondo un resoconto del commissario UE, Mario Monti, l'Austria si colloca, per quanto riguarda la trasposizione di direttive UE nel diritto nazionale, al 15° e pertanto ultimo posto. Su un totale di 1 306 direttive UE per la realizzazione del mercato interno, i 14 Stati membri UE (Austria esclusa) hanno trasposto in media nella legislazione nazionale il 93 % di tutte le direttive pertinenti. Secondo tale resoconto l'Austria ha al contrario recepito solo l'81 % di tutte le direttive (considerate in media).

Secondo dichiarazioni del funzionario competente per il coordinamento degli affari UE in seno alla Cancelleria federale austriaca si sono registrate al riguardo solamente «difficoltà di comunicazione, che tuttavia nel frattempo sono state superate».

1. Conviene la Commissione che la mancata trasposizione di direttive UE in Austria debba essere ricondotta esclusivamente a difficoltà di comunicazione tra l'UE e l'Austria? In caso affermativo, in che cosa consistono tali difficoltà?
2. In caso negativo, quali sono, secondo la Commissione, i motivi determinanti per la mancata trasposizione di direttive UE in Austria?
3. Prevede in futuro la Commissione — in caso di insufficiente trasposizione di direttive UE da parte di uno Stato membro — sanzioni nei confronti dello Stato membro interessato?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(6 marzo 1996)

La relazione sulla trasposizione delle misure del Libro bianco, presentata dalla Commissione al Consiglio «Mer-

cato interno» del 23 novembre 1995, fa riferimento a due tabelle che illustrano la situazione al 21 novembre 1995:

- a) la prima indica lo stato di trasposizione delle direttive «Libro bianco» nei 15 Stati membri e si riferisce alle 275 disposizioni in vigore. Il tasso medio di trasposizione è del 93,2 %, mentre l'Austria ha un tasso dell'87,8 %;
- b) la seconda indica lo stato di trasposizione delle direttive «Mercato interno» (considerate nel loro insieme) e si riferisce alle 1308 direttive in vigore. Il tasso medio di trasposizione in tutti gli Stati membri è del 90,4 %. L'Austria ha una percentuale pari all'86,9 %. Tuttavia queste cifre sono soltanto provvisorie poiché la situazione della trasposizione nei nuovi Stati membri sarà riveduta alla luce delle notifiche delle disposizioni nazionali di attuazione che saranno trasmesse alla Commissione nel corso delle riunioni bilaterali fissate nel mese di febbraio.

1 e 2. Sembrerebbe che la maggior parte dei casi di mancata comunicazione delle disposizioni nazionali di attuazione sia connessa a problemi di comunicazione.

3. Come custode dei trattati, la Commissione adotterà le misure che sono in suo potere per garantire il rispetto del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 169 e, se necessario, 171 del Trattato CE.

prese legate alle aree di stazionamento e nella zona di Technoport Europe esclusivamente imprese legate agli aeroporti?

Anche ammesso che tali restrizioni vengano rimosse c'è davvero bisogno nella regione in oggetto di altro spazio industriale?

Gli aiuti FESR non provocano distorsioni della concorrenza rispetto ad altre aree industriali della stessa regione, compresa nell'obiettivo 2?

Cosa intende la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta E-3050/95 per «programma di zonizzazione»?

Intende forse parlare del piano regionale del Sud Limburgo (febbraio 1987) attualmente in fase di revisione in relazione ad alcuni aspetti, tra l'altro in vista della creazione di una nuova «striscia» di terreno industriale ad Est dell'area occupata da Technoport Europe?

Gli aiuti FESR sono destinati anche a tale «striscia»?

(¹) GU n. C 109 del 15. 4. 1996, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-246/96

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(9 febbraio 1996)

(96/C 161/88)

Oggetto: Aiuti FESR all'aeroporto Maastricht-Aquisgrana

Nella sua risposta del 20 dicembre 1995 all'interrogazione scritta E-3050/95 (¹) del 15 novembre 1995 la Commissione dichiara, in relazione agli aiuti FESR, pari a 4 milioni di HFL, accordati per la trasformazione comune dell'aeroporto Maastricht-Aquisgrana e di Technoport Europe in area industriale integrata, che

«tale area, in virtù di una localizzazione particolarmente favorevole (...), costituirà una sede appropriata per le imprese e ciò anche nel caso in cui le strutture aeroportuali non dovessero essere ulteriormente sviluppate».

Come si concilia tale dichiarazione con il piano regionale del Sud Limburgo e con i programmi di zonizzazione del comune di Beek secondo cui nell'area dell'aeroporto Maastricht-Aachen possono insediarsi esclusivamente im-

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(7 marzo 1996)

L'area industriale integrata in progetto comprende Technoport Europe e parte delle terre abbandonate nell'area su cui sorge l'aeroporto Maastricht-Aquisgrana ad est di Technoport Europe. Per il momento la futura area industriale integrata è stata destinata ad attività collegate all'aeroporto. In funzione della decisione che le autorità olandesi prenderanno sull'ampliamento dell'aeroporto, questa restrizione temporanea potrebbe essere abolita. La parte destinata ad altre attività non è inclusa nel progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

La necessità di creare aree industriali di alta qualità e ben situate è stata indicata chiaramente nel programma dell'obiettivo 2 per il Sud Limburgo, 1994-1996. Gli aiuti FESR non provocheranno distorsioni della concorrenza a danno di altre aree industriali.

Con la parola «gewestplan» si intendeva dire «bestemmingsplan van de gemeente Beek». Il contributo FESR interessa tutta la futura area industriale integrata appena descritta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-256/96**di Robin Teverson (ELDR)****alla Commissione***(9 febbraio 1996)**(96/C 161/89)*

Oggetto: Aiuti della Commissione alla ricerca sugli attrezzi da pesca

Una prova commerciale di reti da pesca a strascico munite di separatore recentemente effettuata dalle organizzazioni dei pescatori del Regno Unito in collaborazione con il governo britannico ha prodotto risultati assai positivi: le reti dotate di sacchi modificati hanno permesso una migliore selezione in base alle specie e alle dimensioni, riducendo pertanto il numero di pesci da scartare.

Può la Commissione far sapere se intende sostenere finanziariamente ulteriori ricerche su tale attrezzatura e promuovere un più ampio utilizzo? Non ritiene che in questo modo si contribuirebbe a migliorare la gestione delle risorse e a ridurre la percentuale di scarti, nell'ambito di una strategia volta a diminuire la dipendenza dai TAC e dai contingenti, introducendo tra l'altro misure tecniche di più facile applicazione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino**a nome della Commissione***(14 marzo 1996)*

Alla riunione del Consiglio «Pesca» del 21-22 dicembre 1995, la Commissione si è impegnata a presentare, entro il 1° giugno 1996, proposte per il miglioramento delle misure tecniche applicabili all'attività di pesca nelle acque comunitarie. In quest'ottica la Commissione sta elaborando eventuali proposte intese alla riduzione delle catture di novellame nelle acque comunitarie.

Effettivamente l'uso di reti a strascico munite di separatore è una delle misure attualmente in esame che consentirebbero di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca; se la loro efficacia verrà comprovata dai dati disponibili, la Commissione non mancherà di raccomandarne l'uso nella proposta.

La Commissione attribuisce molta importanza allo studio di misure tecniche che migliorino effettivamente la selettività delle reti. Se la Commissione ravviserà la necessità di effettuare ulteriori ricerche in merito, non mancherà di dare il proprio contributo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-266/96**di Maren Günther (PPE)****alla Commissione***(9 febbraio 1996)**(96/C 161/90)*

Oggetto: Utilizzazione da parte della Commissione degli stanziamenti di cui alla linea di bilancio B7-5010 nell'esercizio finanziario 1995

In base alle informazioni di cui dispone l'interrogante, nell'esercizio 1995 la Commissione (DG VIII) non è riuscita a utilizzare completamente gli stanziamenti previsti dalla linea di bilancio B7-5010 per il cofinanziamento di progetti di organizzazioni non governative. Sembra inoltre che l'esame e l'approvazione delle domande procedano con molta lentezza.

Quanti contratti sono stati conclusi in relazione a tali progetti, e per quale importo complessivo?

Quante sono le domande in sospeso?

Come si è proceduto per quanto riguarda gli stanziamenti residui?

Risposta data dal sig. Pinheiro**a nome della Commissione***(18 marzo 1996)*

È vero che nel 1995 il rapido incremento degli stanziamenti, rispetto al numero di personale di gestione, ha provocato un ritardo nel trattamento delle richieste di cofinanziamento, che si aggiungono ai progetti già impegnati (per memoria, si trattava, nel 1995, di circa 2800 progetti, più 2350 mini-progetti nel quadro delle donazioni globali). Poiché esisteva una forte richiesta di finanziamenti delle organizzazioni non governative (ONG) per altre esigenze di sviluppo, la Commissione ha stornato i fondi ad altre linee di bilancio, restando inteso che sarebbero stati utilizzati essenzialmente a vantaggio dei progetti ONG. La Commissione è consapevole del problema ed assicura che saranno prese al più presto delle misure per facilitare, in futuro, l'espletamento dei fascicoli di cofinanziamento.

Nel 1995, sono stati stipulati 776 contratti sulla linea B7-5010, per un importo totale di 157 MECU.

Alla fine del 1995 dovevano ancora essere esaminate 456 richieste di cofinanziamento, la maggior parte delle quali sono pervenute al servizio amministrativo dopo il mese di luglio 1995.

L'importo residuo è stato stornato a:

— la linea ripristino: 14,3 MECU B7-641 (ex B7-5076),

— la linea AIDS: 1,35 MECU B7-6211 (ex B7-5046),

— formazione e sensibilizzazione allo sviluppo: 0,9 MECU B7-610 (ex B7-5031).

Questi fondi sono stati effettivamente utilizzati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-267/96

di **Wolfgang Nußbaumer (NI)**

alla Commissione

(9 febbraio 1996)

(96/C 161/91)

Oggetto: Scorte di cereali in Austria

Nel secondo semestre del 1995 il livello delle scorte di cereali in Austria si è ridotto da 70 a 50 giorni. Ciò ha provocato un aumento dei prezzi dei cereali in borsa, ma nonostante ciò i prezzi alla produzione continuano a scendere.

Dove risiede, a giudizio della Commissione, il motivo del calo dei prezzi alla produzione nel settore cerealicolo in presenza di un contemporaneo aumento dei prezzi dei cereali alla borsa?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(6 marzo 1996)

In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha motivo di ritenere che in Austria, durante il secondo semestre del 1995, i prezzi alla produzione dei cereali abbiano avuto un andamento divergente rispetto a quello del mercato.

Sulla base dei prezzi provvisori rilevati dall'Agrar Markt Austria (AMA), tra il luglio e il dicembre del 1995 il prezzo alla produzione del grano tenero panificabile è aumentato del 13,5 % e quello dell'orzo da foraggio dell'11,4 %.

Inoltre tali prezzi possono essere parzialmente maggiorati se l'evoluzione dei prezzi di vendita delle cooperative lo consente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-276/96

di **Honório Novo (GUE/NGL)**

alla Commissione

(15 febbraio 1996)

(96/C 161/92)

Oggetto: Ripercussioni sull'agricoltura dell'accordo commerciale tra l'UE e il Marocco

Per ignote ragioni, la risposta data il 18 gennaio 1996 all'interrogazione scritta E-3195/95⁽¹⁾ non affronta per

nulla le questioni allora sollevate dal sottoscritto, il quale pertanto insiste nel riproporle.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se, nell'ambito dell'accordo commerciale tra l'UE e il Marocco, il governo del Portogallo ha negoziato o meno delle compensazioni destinate a sostenere determinati prodotti agricoli portoghesi? In caso affermativo, quali sono i prodotti che riceveranno tali compensazioni e per quale ammontare?

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 25. 4. 1996, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 marzo 1996)

Nel settore agricolo non è prevista alcuna compensazione per i prodotti portoghesi, né per quelli degli altri Stati membri, in seguito alla conclusione del nuovo accordo euro-mediterraneo tra il regno del Marocco e la Comunità.

Infatti le concessioni accordate in questo settore, e in particolare l'adattamento dei prezzi d'entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli come i pomodori o le arance, mirano ad assicurare al Marocco il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali. Esse non comporteranno quindi per i produttori comunitari riduzioni di reddito tali da giustificare misure compensative.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-278/96

di **André Laignel (PSE)**

alla Commissione

(5 febbraio 1996)

(96/C 161/93)

Oggetto: Contingenti di esportazioni sovvenzionabili nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le ciliegie candite e le ciliegie temporaneamente conservate

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni previste dal comparto agricolo dell'accordo del GATT e concernenti il settore delle esportazioni la Commissione, nei suoi regolamenti (CE) n. 1429/95⁽¹⁾ e (CE) n. 1430/95⁽²⁾, ha, da una parte, fissato una limitazione dei quantitativi di esportazioni sovvenzionabili e, dall'altra, ha ridotto i tassi unitari di restituzione per ciascuno dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, succhi d'arancia).

Da allora, in seguito all'adesione della Svezia, della Finlandia e dell'Austria, la Commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio per riadeguare tali limitazioni, riducendo il riferimento quantitativo 1991/1993 in funzione della quota relativa a questi tre nuovi Stati membri.

Ora, il metodo applicato dalla Commissione è contestabile sotto diversi aspetti. Riduce linearmente del 20 % il riferimento relativo alle esportazioni sovvenzionabili, tasso che corrisponde alla quota delle esportazioni dell'insieme degli ortofrutticoli trasformati, realizzate verso detti tre paesi durante il periodo di riferimento.

Per alcuni prodotti come le ciliegie candite e le ciliegie temporaneamente conservate, il cui settore permane modesto rispetto ad altri settori e la cui concorrenza esterna è particolarmente viva a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi dell'Europa centrale ed orientale, il metodo comporta evidenti distorsioni:

— Per un volume medio di esportazioni comunitarie verso la Svezia, la Finlandia e l'Austria di 140 t la Commissione annuncia una riduzione del massimale di 504 t, cioè una penalizzazione di 364 t. Il volume massimo di esportazioni che può beneficiare delle restituzioni verrebbe così riportato da 2 496 t a 1 992 t per l'anno 1995/1996 e diminuirebbe progressivamente sino al 2001.

— Per le ciliegie temporaneamente conservate la situazione è identica. Per un volume medio di esportazioni sovvenzionabili verso i tre nuovi Stati membri pari a 100 t la Commissione annuncia una riduzione del massimale di 1 479 t cioè una penalizzazione di 1 379 t.

Così la Commissione fa gravare sui settori delle ciliegie candite e delle ciliegie temporaneamente conservate una parte delle riduzioni da effettuare in considerazione delle consistenti esportazioni che esistevano verso la Svezia, la Finlandia e l'Austria per prodotti come i pomodori pelati o i succhi d'arancia.

Vista questa situazione può la Commissione applicare la norma della riduzione del quantitativo di riferimento individualmente a ciascuno dei prodotti interessati nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in quanto è inaccettabile che la Commissione applichi secondo le modalità attualmente previste un tasso medio di riduzione che penalizza i «piccoli prodotti» senza tener conto né del loro valore aggiunto né della realtà del mercato?

(¹) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

(²) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 32.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(28 febbraio 1996)

Per la fissazione dei tassi di restituzione e delle quantità ammissibili alla restituzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nel quadrimestre marzo-giugno 1996, è necessario tener conto delle conclusioni dei negoziati nel quadro

dell'articolo XXIV.6 del GATT (General agreement on tariffs and trade).

Questi negoziati hanno condotto ad un adeguamento dei massimali GATT in volume e spesa, tenendo conto delle esportazioni sovvenzionate tra la Comunità dei Dodici e i tre nuovi Stati membri nel periodo 1991-1993. Per quanto riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, si è giunti ad una riduzione dei massimali GATT per la Comunità dei Quindici.

I massimali GATT sono applicabili per tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione. La Commissione ha fissato i volumi e le spese per ogni prodotto con l'adozione del regolamento (CE) n. 1430/95, nel giugno 1995. Questa fissazione rispecchia già i flussi di esportazione della Comunità dei Quindici nel periodo 1991-1993. Per questo motivo la riduzione necessaria per rispettare i nuovi massimali dovrà essere operata in modo uniforme sull'insieme dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per non creare discriminazione tra di essi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-286/96

di Gianfranco Dell'Alba (ARE)

alla Commissione

(15 febbraio 1996)

(96/C 161/94)

Oggetto: Recepimento nell'UE delle norme ONU sulle pari opportunità per persone con disabilità

Atteso che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 ha adottato la risoluzione A/RES/48/96 sulle norme standard per le pari opportunità per le persone con disabilità chiedendo a tutti i paesi membri di applicarne le disposizioni.

Chiede alla Commissione di sapere in che misura tali norme sono state recepite all'interno dei paesi membri dell'Unione europea e che cosa ha inteso o intende fare per sollecitarne la completa applicazione in caso di recepimento parziale.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(19 marzo 1996)

La Commissione non ha un mandato specifico per controllare l'applicazione da parte degli Stati membri delle regole sulla parità di possibilità per i portatori di handicap, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993. Tale compito è invece affidato ad un

relatore speciale, il quale presenta una relazione riguardante i suoi compiti alla «Commissione per lo sviluppo sociale delle Nazioni Unite».

Tuttavia, nel quadro del programma Helios II, la Commissione realizza una serie di azioni che contribuiscono a promuovere il principio della parità di possibilità in favore dei portatori di handicap nella Comunità. Tali iniziative si ispirano pienamente alle raccomandazioni derivanti dalle regole definite dalle Nazioni Unite.

Inoltre, in conformità del programma di azione sociale a medio termine 1995-1997⁽¹⁾, la Commissione proporrà nel 1996 l'adozione da parte del Consiglio di uno strumento idoneo, in vista di conferire una dimensione comunitaria agli sforzi intrapresi in tale campo, tanto a livello mondiale quanto a livello nazionale.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 134 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-287/96

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(15 febbraio 1996)

(96/C 161/95)

Oggetto: Relazioni con i fornitori di servizi esterni

Nella sua risposta alla mia interrogazione E-2926⁽¹⁾ la Commissione afferma che richiederà i propri servizi al regime linguistico della Commissione.

Posso ricordare alla Commissione il contenuto della mia interrogazione originaria e può essa darvi una risposta? In tale interrogazione si chiedeva più specificamente se il regime linguistico è specificato anche nei bandi di gara d'appalto e quali provvedimenti prevede essa di adottare nei confronti dei servizi esterni che non hanno rispettato tali disposizioni?

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 26. 2. 1996, pag. 54.

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(25 marzo 1996)

La Commissione ricorda ai propri contraenti esterni la necessità di rispettare, nei casi di gara di appalto, il regime linguistico della Comunità stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-289/96

di Richard Howitt (PSE)

alla Commissione

(7 febbraio 1996)

(96/C 161/96)

Oggetto: Selezione dei progetti di cui all'articolo 10

In un suo intervento dinanzi al Parlamento europeo il 18 gennaio 1996, il commissario, sig.ra Wulf-Mathies, ha dichiarato che gli Stati membri non possono influire sulla selezione dei progetti di cui all'articolo 10 ma semplicemente promuovere reti di cooperazione laddove le richieste presentate risultino inferiori alle disponibilità. Può il commissario confermare espressamente che la prassi di informare i rappresentanti permanenti dell'accettazione di una domanda prima che la relativa decisione sia pubblicata dalla Commissione non sarà più seguita?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1996)

La Commissione conferma che la selezione dei progetti che saranno finanziati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato⁽¹⁾ viene effettuata dalla Commissione sulla base di una tabella di criteri prestabiliti. La Commissione sarà assistita, a tale scopo, da un gruppo di esperti indipendenti.

La Commissione conferma altresì che, per ciascun tipo di progetto pilota, è stato o sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito a presentare proposte. I destinatari del suddetto invito sono le autorità regionali o locali e, sotto la responsabilità di tali autorità, gli altri organismi professionali interessati.

Tuttavia, al fine di assicurare un'adeguata informazione degli Stati membri, a motivo della responsabilità sussidiaria loro attribuita dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 modificato⁽¹⁾, sarà trasmessa al comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni una relazione annuale sulla realizzazione e i risultati dei vari programmi attuati ai sensi dell'articolo 10.

Inoltre, dopo ciascuna selezione di progetti conseguente ad un invito a presentare proposte, la Commissione trasmetterà agli Stati membri interessati la lista dei progetti che li riguardano. Questi disporranno di 15 giorni a decorrere da tale notifica per comunicare eventuali osservazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-290/96**di Elisabeth Schroedter (V)****alla Commissione***(7 febbraio 1996)**(96/C 161/97)*

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul ruolo delle città nell'assetto territoriale

Nel suo programma di lavoro per il 1996 la Commissione ha annunciato l'elaborazione di una comunicazione su questioni relative alle città e in particolare sul ruolo delle città nella politica europea di assetto territoriale⁽¹⁾.

— Considerando che:

- il Parlamento europeo darà vita all'inizio del mese di giugno 1996 a Bruxelles, in collaborazione con entità territoriali locali e regionali europee e con i loro organismi rappresentativi, a una conferenza per un'Europa democratica e solidale;
- sempre nel giugno 1996 le Nazioni Unite organizzeranno a Istanbul la conferenza Habitat II, che si occuperà dei problemi delle città a livello mondiale, anche in relazione con l'assetto territoriale;
- nell'ottobre 1996, a Lisbona, la campagna europea per il futuro delle città e delle comunità, a sostegno delle iniziative delle entità locali per uno sviluppo durevole a livello locale, tratterà il suo primo bilancio intermedio;

può la Commissione chiarire:

1. se abbia intenzionalmente e tempestivamente previsto nel proprio calendario di lavoro l'elaborazione della comunicazione in vista dell'organizzazione di queste importanti manifestazioni internazionali, onde potervi inserire i risultati del dibattito politico che vi si svolgerà;
2. se abbia intenzione di coinvolgere tempestivamente il Parlamento europeo nello sviluppo della sua strategia sul ruolo delle città nella politica europea di assetto territoriale;
3. se esista già al riguardo un calendario concreto?

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 512 def.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies**a nome della Commissione***(26 febbraio 1996)*

In effetti una comunicazione relativa alla questione urbana è inserita nel programma di lavoro della Commissione per il 1996. Detta comunicazione sarà probabilmente incentrata sulla problematica urbana e la coesione socio-economica. È evidente che altri aspetti rilevanti dello sviluppo urbano quali, ad esempio, l'ambiente urbano e la mobilità intraurbana, saranno altresì presi in considerazione.

L'adozione di questa comunicazione da parte della Commissione è prevista per il mese di giugno. Per quanto concerne i diversi avvenimenti internazionali che avranno luogo entro il giugno 1996, la Commissione presterà attenzione a tutti i contributi che potranno essere integrati o presi in considerazione in vista della comunicazione. In particolare, l'iniziativa presa dal Parlamento europeo di organizzare una conferenza su questo tema è stata molto apprezzata dalla Commissione, che si propone di partecipare essa stessa ai lavori.

Dopo essere stata approvata, la comunicazione costituirà una base di discussione fra la Commissione e le altre istituzioni allo scopo di dar vita ad un ampio dibattito a livello comunitario con tutte le autorità interessate. Va da sé che il dialogo con il Parlamento sulla base di questa comunicazione sarà essenziale per meglio definire le problematiche urbane e il ruolo della Comunità nello sviluppo urbano.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-297/96**di Robert Evans (PSE)****alla Commissione***(7 febbraio 1996)**(96/C 161/98)*

Oggetto: Erogazioni del FSE per il 1994 — Regno Unito

Nel Regno Unito i beneficiari di contributi FSE per il 1994 sono stati avvertiti che riceveranno soltanto il 95 % dell'ultima rata del sussidio loro attribuito.

Esponenti del governo del Regno Unito sostengono che ciò è dovuto ai costi di conversione delle monete.

Risponde ciò a verità?

È in grado la Commissione di indicare come pensa che i beneficiari, particolarmente i più deboli, possano essere in grado di fare previsioni, se ricevono i sussidi attribuiti in ritardo ed incompleti?

Risposta data dal sig. Flynn**a nome della Commissione***(20 marzo 1996)*

La Commissione è consapevole del fatto che le autorità britanniche fino ad oggi hanno erogato ai beneficiari soltanto il 95 % dei contributi del Fondo sociale europeo per il 1994 (con la trattenuta del 5 %). Poiché la procedura è complessa, visto che è collegata direttamente ai costi di conversione delle monete, attualmente le autorità in questione stanno procedendo ad un riesame della situazione.

La Commissione s'interessa di garantire che la questione sia risolta facendo riferimento ai requisiti dello Stato membro, come definiti all'articolo 21.3 (secondo paragrafo) del regolamento di coordinamento (CEE) n. 4253/88 del

Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾. In questo contesto la Commissione è particolarmente consapevole delle ulteriori conseguenze della trattenuta dei contributi del Fondo sociale per quanto riguarda i beneficiari più deboli, come le organizzazioni volontarie.

All'onorevole membro e al segretariato generale del Parlamento verranno inviate informazioni aggiornate sulla situazione relativa al 1994, una volta completata la rassegna da parte delle autorità britanniche.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-336/96

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(22 febbraio 1996)

(96/C 161/99)

Oggetto: Istituti e agenzie private di vigilanza

La criminalità organizzata, come evidenziato da moltissime statistiche, avanza in tutta Europa e le forze dell'ordine sono numericamente insufficienti per far fronte a questo fenomeno. Per questo motivo sono sorti in tutta Europa numerosi istituti di vigilanza e questo ha evidenziato da un lato una carenza legislativa di regolamentazione, e dall'altro al carenza di serietà da parte di alcuni di questi istituti e agenzie, il che non fa altro che aumentare il disagio segnalato.

Non ritiene utile la Commissione emanare una direttiva che detti regole e parametri uguali per tutti gli Stati membri, determinando così un miglioramento della qualità del servizio e delle garanzie per gli operatori del settore?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(2 aprile 1996)

In risposta all'interrogazione proposta dall'onorevole parlamentare riguardo un'eventuale progetto di direttiva nel campo delle qualifiche professionali e delle licenze per le agenzie private di vigilanza, la Commissione desidera puntualizzare che è competenza degli Stati membri determinare l'opportunità o meno di regolamentare le professioni a livello nazionale.

D'altro canto, la Commissione ricorda che all'approccio settoriale iniziale della Comunità in tema di qualifiche professionali e di licenze ha fatto seguito il sistema orizzontale di riconoscimento generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-346/96

di Thomas Megahy (PSE)

alla Commissione

(22 febbraio 1996)

(96/C 161/100)

Oggetto: Mobilità degli studenti all'interno dell'Unione

Nel maggio 1995 la Commissione indicava (in risposta all'interrogazione scritta E-1097/95⁽¹⁾) che erano in corso vari studi sul problema della mobilità degli studenti, che i risultati degli stessi erano attesi per la fine dell'anno e che la fattibilità di qualsiasi iniziativa mirante a promuovere la mobilità degli studenti tra gli Stati membri sarebbe stata valutata alla luce di tali risultati.

Potrebbe la Commissione fornire informazioni sui risultati dei suoi studi ed indicare quali proposte verranno, se del caso, presentate alla luce di quanto constatato?

⁽¹⁾ GU n. C 209 del 14. 8. 1995, pag. 43.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(1° aprile 1996)

La mobilità degli studenti costituisce un elemento molto importante nel contesto di una dimensione europea dell'istruzione e nel quadro della cittadinanza europea in generale. La Commissione è pienamente consapevole di questo fatto e, oltre agli studi relativi al programma Erasmus, ha controllato una rassegna analitica del flusso degli studenti in Europa.

La Commissione attualmente sta elaborando un Libro verde sui vari ostacoli alla mobilità, ivi compresi gli ostacoli al trasferimento di borse di studio nazionali o di altri tipi di sussidi per gli studenti. Un'iniziativa comunitaria in questo settore specifico è attualmente allo studio, come già annunciato nel Libro bianco della Commissione «Insegnamento e apprendimento — verso una società dell'apprendimento» (obiettivo 1)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 590 final.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-357/96**di Rinaldo Bontempi (PSE)****alla Commissione***(22 febbraio 1996)**(96/C 161/101)***Oggetto:** Violazione dell'Italia delle direttive sulla salute dei lavoratori

Visto che in Italia le direttive sulla salute dei lavoratori 89/391/CEE⁽¹⁾, 89/654/CEE⁽²⁾, 89/655/CEE⁽³⁾, 89/656/CEE⁽⁴⁾, 90/269/CEE⁽⁵⁾, 90/270/CEE⁽⁶⁾, 90/394/CEE⁽⁷⁾, 90/679/CEE⁽⁸⁾ sono state, in una prima, limitata parte degli adempimenti previsti, recepite con tre anni di ritardo (DL n. 626 del 19 settembre 1994) mentre il recepimento della restante parte degli obblighi, nello specifico, quello di valutazione dei fattori di rischio, è stato rinviato tre volte (ultimo rinvio con DL n. 28 del 19 gennaio 1996 che stabilisce l'entrata in vigore al 19 marzo 1996);

visto in particolare che la direttiva 90/270/CEE è già oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia, sollevato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino, avendo questa sollevato una questione pregiudiziale relativa ad una palese incongruenza della definizione di «lavoratore» data dal decreto di recepimento summenzionato con quella contenuta nella direttiva;

intende la Commissione verificare se esistano le condizioni per l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia?

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Flynn**a nome della Commissione***(21 marzo 1996)*

La Commissione è stata informata del ritardo nell'entrata in vigore di alcune disposizioni del DL n. 626 e ha chiesto informazioni in proposito alle autorità italiane. La Commissione non esiterà a intraprendere i passi necessari, ivi compreso l'avviamento di una procedura ai sensi dell'articolo 169 CE del Trattato, qualora si riveli necessario per garantire il rispetto della legislazione comunitaria.

La Commissione prenderà in considerazione le implicazioni della questione preliminare sollevata dal tribunale di Torino, una volta che la Corte di giustizia avrà pronunciato la sentenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-377/96**di Freddy Blak (PSE)****alla Commissione***(22 febbraio 1996)**(96/C 161/102)***Oggetto:** Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale

I funzionari omosessuali della UE sono tuttora oggetto di discriminazione: anche nel caso in cui essi vivano in una relazione stabile, non hanno ancora accesso agli stessi vantaggi di cui godono i funzionari coniugati della UE.

È stata presentata una petizione (n. 597/95) alla commissione per le petizioni con la richiesta che venga modificato lo statuto del personale. Tuttavia alla questione non è ancora stato dato seguito, nonostante la petizione fosse sottoscritta da 704 funzionari della UE ed essa fosse stata valutata positivamente dalle organizzazioni del personale. È opportuno aggiungere che una modifica della politica del personale sarebbe in sintonia con la prassi vigente in una serie di Stati membri che hanno già riconosciuto alle unioni omosessuali lo stesso valore delle relazioni eterosessuali.

Può la Commissione far sapere quando intende presentare iniziative che possano correggere tale iniquità e porre rimedio ad una discriminazione del tutto ingiustificabile?

Risposta data dal sig. Liikanen**a nome della Commissione***(15 marzo 1996)*

La Commissione tiene a precisare in primo luogo di essersi sempre e sistematicamente opposta a qualunque discriminazione e specificamente a quella legata alle preferenze sessuali e che nessuna disposizione statutaria ammette tale discriminazione.

D'altronde è già stata proposta una modifica dello statuto intesa ad evitare qualsiasi distinzione specificamente legata alla preferenza sessuale dei funzionari che possa incidere sulla loro assunzione e sullo sviluppo della loro carriera.

Tuttavia, a tutt'oggi, lo statuto dei funzionari contempla unicamente la situazione delle coppie regolarmente sposate e prende in considerazione soltanto la situazione familiare derivante dal matrimonio. Nessun vantaggio è riconosciuto per statuto alle coppie non sposate, siano esse omosessuali ovvero eterosessuali.

In realtà le legislazioni dei singoli Stati membri presentano rilevanti differenze in ordine al trattamento giuridico delle coppie non sposate. La Commissione segue con attenzione l'evoluzione di tali legislazioni in questo campo per essere pronta, quando sarà giunto il momento, a trarne le dovute conseguenze.

In questo spirito la Commissione sta studiando misure concrete, non statutarie e neutre sul piano del trattamento

economico in favore dei funzionari facenti parte di una famiglia di fatto, sia essa eterosessuale ovvero omosessuale.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-385/96

di Jesús Cabezón Alonso (PSE)

alla Commissione

(13 febbraio 1996)

(96/C 161/103)

Oggetto: Esportazioni di pomodori originari della Spagna e del Marocco

Qual è stata l'evoluzione delle esportazioni di pomodori originari della Spagna verso gli altri paesi dell'Unione europea dal 1986 al 1995?

Quali sono le previsioni per i prossimi anni?

Qual è stata l'evoluzione delle esportazioni di pomodori originari del Marocco verso l'Unione europea dal 1986 al 1995?

Quali sono le previsioni per i prossimi anni?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(29 febbraio 1996)

L'onorevole parlamentare troverà nella tabella seguente i dati statistici relativi al periodo 1986-1995, che riguardano le importazioni comunitarie di pomodori originari del Marocco e le spedizioni di pomodori dalla Spagna, comprese le isole Canarie, verso gli altri Stati membri.

Questa serie statistica mostra una forte espansione degli scambi intracomunitari, che sembra accentuarsi negli ultimi due anni.

La Commissione non possiede stime sull'evoluzione futura delle spedizioni di pomodori dalla Spagna verso il resto della Comunità, ma le tendenze dovrebbero confermarsi nei prossimi anni poiché il recente accordo concluso tra la Comunità e il Marocco si prefigge, per quanto concerne appunto i pomodori, di mantenere i flussi tradizionali di questo paese terzo.

(in tonnellata)

Pomodori NC 070200	Importazioni dal Marocco verso la Comunità	Spedizioni dalla Spagna verso gli altri Stati membri
1986	93 482	347 788
1987	93 194	218 436
1988	80 968	356 459
1989	91 874	347 907
1990	106 319	291 885
1991	135 808	331 391
1992	131 920	414 630
1993	164 360	433 167
1994	148 297	618 426
1995 (gennaio-giugno)	84 491	404 581

Fonti: Eurostat-Comext.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-387/96

di Laura González Álvarez e Alonso Puerta

(GUE/NGL)

alla Commissione

(22 febbraio 1996)

(96/C 161/104)

Oggetto: Riconoscimento della lingua asturiana da parte dell'Ufficio europeo delle lingue minoritarie

Già da tempo l'accademia della lingua asturiana manifesta la sua preoccupazione per l'atteggiamento negativo adottato dall'Ufficio europeo delle lingue minoritarie in merito al riconoscimento della lingua asturiana.

Il 15 dicembre 1994, con numerosi parlamentari europei, ho inviato una lettera a tale Ufficio in cui esaminavamo i motivi per cui a nostro parere la lingua asturiana doveva essere riconosciuta come lingua minoritaria. Queste le nostre argomentazioni:

- lo statuto di autonomia delle Asturie riconosce la protezione e l'insegnamento di tale lingua;
- esiste un'accademia della lingua asturiana, ufficialmente riconosciuta, per normalizzarne l'uso;
- la lingua asturiana è insegnata in più del 30 % delle scuole pubbliche del Principato delle Asturie;
- esiste una disciplina denominata «Filologia asturiana» presso l'Università di Oviedo;
- il governo asturiano ha creato un ufficio di politica linguistica per la diffusione dell'asturiano;

Non ritiene la Commissione che l'emarginazione della lingua asturiana da parte di tale Ufficio può causare

pregiudizio al patrimonio linguistico-culturale delle Asturie?

Quali iniziative è disposta a adottare la Commissione affinché la lingua asturiana possa essere riconosciuta dall'Ufficio europeo delle lingue minoritarie?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(11 marzo 1996)

L'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, è un organo indipendente. Di conseguenza le sue pubblicazioni non necessariamente rispecchiano il punto di vista della Commissione.

Per quanto riguarda la posizione del suddetto Ufficio nei confronti della lingua asturiana, la Commissione trasmette direttamente agli onorevoli interroganti e al segretariato generale del Parlamento l'opuscolo «Le parole chiave: entrate nel mondo delle lingue meno diffuse», pubblicato nel 1995.

Inoltre la Commissione, a titolo della linea di bilancio B3-1006, arreca fin dal 1989 il proprio contributo a progetti presentati dall'accademia della lingua asturiana.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-426/96

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(29 febbraio 1995)

(96/C 161/105)

Oggetto: Rete di assistenza all'infanzia

Pare che le attività di Network finiranno nel giugno 1996. Poiché si tratta di un'attività estremamente importante e le disposizioni previste nella raccomandazione sull'assistenza all'infanzia saranno sottoposte ad un primo riesame nel 1996, perché questa attività viene interrotta?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(20 marzo 1996)

La Commissione da tempo ha riconosciuto l'importanza della conciliazione della vita lavorativa e delle responsabilità familiari, sia per promuovere la presenza delle donne nel mercato del lavoro, che per consentire a entrambi i genitori di svolgere un ruolo nella cura delle famiglie. Questa conciliazione è stata un aspetto importante dei lavori della

Commissione nel settore delle pari opportunità e la Commissione ha attribuito grande importanza al contributo significativo della rete di assistenza all'infanzia.

La Commissione si è impegnata a proseguire i lavori e la ricerca in questo settore, visto che una migliore conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare costituisce un elemento prioritario del quarto programma d'azione comunitario sulle pari opportunità per gli uomini e le donne (1996-2000)⁽¹⁾. Tuttavia il programma mette anche in evidenza l'esigenza di sviluppare misure e ricerche relative alla partecipazione, all'interno di una struttura trasparente coerente. Per questo motivo il quarto programma d'azione prevede la struttura «Anima», che integra la ricerca relativa a diversi settori che precedentemente rientravano nella sfera d'azione delle reti della Commissione sulla parità. Saranno quindi sostituite le strutture esistenti, ivi compresa la rete di assistenza all'infanzia.

Lungi dal ridurre gli sforzi in questo settore importante, la Commissione ritiene che la struttura «Anima» incrementerà gli sforzi compiuti in questo settore e fornirà analisi e ricerche più efficaci e meglio coordinate. La Commissione intende assicurarsi che gli importanti lavori effettuati e l'esperienza acquisita attraverso la rete di assistenza all'infanzia sia messa a disposizione della struttura «Anima».

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 381 final.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-437/96

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(29 febbraio 1996)

(96/C 161/106)

Oggetto: Medicinale Adalat

In relazione alla decisione della Commissione di infliggere una multa di 3 milioni di ECU alla Bayer per aver ostacolato gli scambi intracomunitari del medicinale Adalat, pur non contestando la valutazione secondo cui vi sarebbe stata trasgressione dell'articolo 85.1 del Trattato CE che vieta le pratiche concertate con effetto restrittivo sugli scambi di beni e di merci all'interno del mercato unico, può la Commissione far sapere se a suo giudizio:

1. è corretto che Bayer Spagna e Bayer Francia ordinino alla casa madre Bayer quantitativi maggiori rispetto al loro fabbisogno di Adalat per poi esportare le rimanenze nel Regno Unito a prezzi maggiori;
2. è corretto che la Bayer pratichi prezzi diversi alle case farmaceutiche dei vari Stati membri;
3. il passaggio casa madre — Bayer Spagna e Bayer Francia — Bayer Regno Unito può avere influito sull'aumentato prezzo al consumatore nel Regno Unito;

4. è inoltre possibile conoscere come si è comportata Bayer Italia in questa vicenda?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(12 marzo 1996)

1. I principali clienti di Bayer Francia e Bayer Spagna, i grossisti farmaceutici francesi e spagnoli, erano abituati, prima del 1989 in Spagna e prima del 1991 in Francia, ad ordinare ed a vedersi consegnare, da parte di Bayer Francia e Bayer Spagna rispettivamente, delle quantità di Adalat superiori a quelle necessarie per approvvigionare i mercati nazionali francesi e spagnoli. Questi grossisti esportavano le eccedenze in altri Stati membri i cui prezzi sono più elevati di quelli praticati per questo prodotto in Francia e in Spagna, e particolarmente nel Regno Unito.

2 e 3. La vendita di medicinali è influenzata dalle politiche amministrative o di approvvigionamento adottate negli Stati membri dai servizi sanitari nazionali. Ad esempio, alcuni Stati membri prendono misure dirette o indirette volte ad influenzare i prezzi e esistono vari livelli di rimborso da parte del sistema di sicurezza sociale per le varie categorie di medicinali. In Francia e in Spagna, i prezzi sono direttamente fissati dall'amministrazione nazionale. Il Regno Unito utilizza un mezzo indiretto di controllo dei prezzi dei prodotti farmaceutici di marca, tramite una regolamentazione della redditività globale delle società in base alle loro vendite al servizio sanitario nazionale britannico. Queste differenze nei meccanismi di fissazione dei prezzi e le modalità di rimborso generano forti disparità di prezzo dei medicinali negli Stati membri.

4. La Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare a questo riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-476/96

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(1° marzo 1996)

(96/C 161/107)

Oggetto: Applicazione da parte dei Paesi Bassi del regolamento sulle tagliole

La Commissione è stata costretta ad approvare al più tardi entro il 1° settembre 1995 le disposizioni per l'applicazione del regolamento sulle tagliole (CEE) n. 3254/91⁽¹⁾, così da proibire le importazioni di pellicce provenienti da tredici specie di animali da pelliccia di paesi in cui l'uso delle tagliole è ammesso, a partire dal 1° gennaio 1996. È passato del tempo ma non è successo niente. Fino a quando la

Commissione non ha deciso, nel dicembre 1995, di rinviare l'applicazione di tale divieto. Nondimeno da un punto di vista giuridico il regolamento concernente l'uso delle tagliole è entrato in vigore dal 1° gennaio 1996. Il governo olandese ha pertanto annunciato l'introduzione di tale divieto con decorrenza da tale data.

Può confermare la Commissione di aver minacciato di avviare una procedura presso la Corte europea di giustizia contro il governo olandese perché questo revochi il divieto di importazione di pellicce⁽²⁾?

Di quali infrazioni si è reso colpevole il governo olandese? Dell'applicazione di un regolamento già in vigore?

Conviene la Commissione che formulando tale minaccia essa è di fatto venuta meno al suo compito di custode dei trattati?

Conviene inoltre la Commissione che, adendo la Corte di giustizia essa non mette in imbarazzo tanto i Paesi Bassi quanto se stessa e gli altri Stati membri?

La Commissione non è forse combattuta tra i suoi obblighi giuridici e le pressioni politiche di tredici Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ *Europa van Morgen*, 31. 1. 1996.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(27 marzo 1996)

Non avendo potuto proporre, per i motivi indicati nella relazione della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3254/91⁽¹⁾, le disposizioni di applicazione del regolamento in questione, la Commissione ritiene che gli Stati membri non debbano adottare alcuna misura particolare, ai sensi di tale regolamento, per quanto riguarda le importazioni di pellicce nella Comunità. In data 8 dicembre 1995 è stata pertanto indirizzata agli Stati membri una lettera della Commissione in cui esprimeva tale parere affinché essi informassero adeguatamente le loro autorità doganali. Tale iniziativa era giustificata in particolare dalla sproporzione che caratterizzerebbe l'applicazione di restrizioni all'importazione che, in assenza di misure d'applicazione decise dalla Commissione (elenco dei paesi terzi interessati, forma appropriata dei certificati d'origine), imporrebbero un embargo totale e indiscriminato.

La Commissione è stata informata che i Paesi Bassi avevano introdotto unilateralmente misure suscettibili di ledere la competenza esclusiva della Comunità in materia di politica commerciale. La Commissione sta attualmente esaminando, alla luce delle considerazioni precedenti, la conformità di tali misure rispetto al diritto comunitario.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 737.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-487/96**di Miguel Arias Cañete (PPE)****alla Commissione***(1° marzo 1996)**(96/C 161/108)***Oggetto:** Direttiva sul sistema comune IVA in Spagna

Secondo la Commissione la Spagna ha violato la direttiva sul sistema comune IVA, non avendo rispettato la disposizione che stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'IVA per le associazioni senza scopo di lucro i cui affiliati praticano sport, esenzione riconosciuta dalla legislazione spagnola soltanto alle associazioni la cui quota di adesione sia inferiore a 260 PTA e il canone mensile sia inferiore a 4 000 PTA.

In vista di quanto precede, la Commissione non ritiene opportuno intentare una causa contro la Spagna alla Corte di giustizia di Lussemburgo?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione***(26 marzo 1996)*

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in merito alla non conformità con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 13 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977⁽¹⁾, del sistema spagnolo di assoggettamento all'IVA delle prestazioni di servizi da parte di organismi sportivi.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-496/96**di Armelle Guinebertière (UPE)****alla Commissione***(1° marzo 1996)**(96/C 161/109)***Oggetto:** Futuro della PAC nel settore bovino

La grave crisi che dall'anno scorso si registra nel settore dell'allevamento di bovini, segnatamente nei dipartimenti

della Francia occidentale, colpisce produttori indeboliti da massicce importazioni da paesi extraeuropei.

Il Libro bianco presentato da Franz Fischler al Consiglio europeo alla fine del 1995 prevede, per l'integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, misure di preadesione.

Nel Libro bianco si può leggere quanto segue: «Per la carne bovina, la combinazione delle eccedenze dei PECO e dell'Unione europea potrebbe provocare un rapido accumulo delle scorte», il che preoccupa i produttori europei.

Visto che la Commissione stessa prende atto della situazione e solleva il problema, quali misure intende adottare per assicurare agli agricoltori europei che la loro occupazione non subirà non nuovo degrado anzi, al contrario, si farà tutto il possibile per opporsi al suo declino?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione***(20 marzo 1996)*

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla relazione riguardante taluni aspetti del settore delle carni bovine allegato al volume I delle proposte prezzi e misure connesse 1996/1997, in cui la Commissione analizza la situazione attuale del mercato nel settore delle carni bovine. Dalla relazione si deduce che attualmente le importazioni regolari non provocano squilibri, ma al contrario una certa ripresa della produzione comunitaria, in una situazione di ristagno del consumo e di minori possibilità di esportazioni con ristituzione conseguenti agli accordi GATT. Di qui la necessità di un controllo della produzione, messa in rilievo dalla Commissione, che riequilibri il mercato in modo più duraturo. Per orientare la produzione, è molto importante la concessione diretta dei premi ai produttori ed è in quest'ottica che la Commissione ha proposto taluni adeguamenti.

Anche la situazione del mercato nei paesi dell'Europa centrale e orientale è stata oggetto di esame dettagliato negli studi elaborati dalla Commissione e pubblicati l'anno scorso. Essa è stata esaminata altresì nel documento sulle strategie alternative nel settore dell'agricoltura, preparato dalla Commissione e presentato al Consiglio europeo di Madrid. L'esame in questione ha messo in rilievo che la produzione bovina in tali paesi è diminuita di circa il 30 % tra il 1989 e il 1994 e che una risalita verso i livelli precedenti è poco probabile prima dell'anno 2000.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-516/96**di Odile Leperre-Verrier (ARE)****alla Commissione***(11 marzo 1996)**(96/C 161/110)*

Oggetto: «Manifesto europeo delle imprese contro l'esclusione»

Potrebbe la Commissione fare il punto sul «Manifesto europeo delle imprese contro l'esclusione», iniziativa lanciata da Jacques Delors nel gennaio 1995, e precisare concretamente:

- le imprese interessate,
- le azioni attuate,
- il sostegno logistico e finanziario apportato dalla Commissione a quest'operazione?

Dopo avere in tal modo fatto un bilancio, potrebbe essa delineare eventuali prospettive per il futuro?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(29 marzo 1996)

In seguito al lancio del «Manifesto europeo delle imprese contro l'emarginazione sociale», nel maggio 1995 si è tenuta a Londra una conferenza europea sull'impresa di fronte all'emarginazione sociale, nel corso della quale la Commissione ha incoraggiato le circa duecento grandi società rappresentate a portare avanti la realizzazione concreta del manifesto e si è compiaciuta dell'intenzione espressa in quella sede di costituire a tale scopo una infrastruttura europea.

Nel dicembre 1995 è stata creata, con il patrocinio della fondazione re Baldovino e con il contributo della Commissione, la rete europea delle imprese contro l'emarginazione sociale. Tale rete ha il compito di coordinare e di portare avanti le azioni delle imprese nei settori chiave del manifesto (assunzione, formazione professionale, prevenzione dei licenziamenti, creazione di posti di lavoro e di imprese e solidarietà a favore dei più vulnerabili).

La rete si baserà, negli Stati membri, su comitati nazionali attualmente in fase di costituzione. Il suo programma di lavoro prevede in particolare di:

- mobilitare, ai fini della realizzazione delle iniziative concrete, partnership comprendenti imprese, istituti finanziari, parti sociali e organi non governativi;
- identificare e valutare, fra le iniziative sostenute da imprese, le più pertinenti nel contesto del manifesto;
- agevolare gli scambi di esperienze fra i comitati nazionali e portare avanti programmi transnazionali perseguendo

nuove partnership e aiutando più in particolare gli Stati membri le cui esperienze in proposito sono ancora limitate;

- mantenere gli scambi di informazioni e di esperienze con le altre reti europee esistenti e operanti nel settore sociale.

La Commissione tiene a disposizione dell'onorevole interrogante il resoconto della suddetta conferenza, nonché il complesso dei documenti che descrivono le attività della rete europea nei vari Stati membri.

La rete è stata appena creata. La Commissione ne controllerà le attività. Un primo consuntivo di esse è previsto per l'ottobre 1996.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-527/96**di Richard Howitt (PSE)****alla Commissione***(11 marzo 1996)**(96/C 161/111)*

Oggetto: Programma Helios

Ha la Commissione studiato la possibilità di instaurare un valido regime esentativo per i non vedenti che seguono un corso di studi, nel caso in cui venisse introdotta una tassa sulle audio- e videocassette vergini?

Dinanzi alla recisa opposizione delle organizzazioni che rappresentano i portatori di handicap a una tassa di questo tipo, vuol la Commissione dare il suo fermo impegno per l'istituzione di tale regime di esenzione nel caso in cui la proposta di prelievo fosse portata avanti?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(1° aprile 1996)

A seguito delle consultazioni sulla proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni applicabili alle copie private di audio e videocassette, sono state introdotte adeguate salvaguardie per assicurarsi che la tassa in questione, destinata a compensare gli artisti per la perdita finanziaria dovuta alle copie delle loro produzioni effettuate privatamente, non verrà imposta ai non vedenti e ai non udenti.

Un'estensione dell'esenzione a coloro che hanno difficoltà di apprendimento, nonché ai genitori e ai tutori e alle organizzazioni che li rappresentano, è stata suggerita di recente dalle organizzazioni non governative. La questione verrà presa in considerazione dalla Commissione al momento di decidere circa il seguito da dare alla proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-536/96**di Richard Howitt (PSE)****alla Commissione***(11 marzo 1996)**(96/C 161/112)*

Oggetto: Fondo sociale europeo

Può la Commissione riferire sulle modalità di funzionamento del sistema di valutazione «a punti» utilizzato nel quadro del Fondo sociale europeo, per effetto del quale il progetto di riciclaggio di mobili nel Southend è stato dichiarato non ammissibile all'aiuto non avendo ricevuto contributi FSE negli anni precedenti?

Non ritiene la Commissione che tale sistema discrimini i nuovi progetti che potrebbero beneficiare dei fondi FSE? Quali iniziative conta di intraprendere per modificare tale regime nel Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(29 marzo 1996)

La Commissione ritiene che i criteri di selezione dei progetti prendano in considerazione eventuali precedenti, ma non adotterà una posizione discriminatoria nei confronti di nuovi progetti che, pur non avendo precedenti, presentano caratteristiche molto positive. Sarà compito del comitato di gestione dell'obiettivo 3 garantire che i criteri adottati siano validi e trasparenti.

La Commissione non può esprimersi sul caso specifico del progetto di riciclaggio di mobili nel Southend. L'onorevole membro potrebbe ottenere particolari circa la valutazione del progetto rivolgendosi all'unità del Fondo sociale europeo del ministero della Pubblica istruzione del Regno Unito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-537/96**di Richard Howitt (PSE)****alla Commissione***(11 marzo 1996)**(96/C 161/113)*

Oggetto: Fondo sociale europeo

Può la Commissione quantificare i contributi complessivamente erogati nel quadro del Fondo sociale europeo alla circoscrizione di Essex South (distretti di Southend, Basildon, Castle Point, Rochford e Thurrock) negli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995?

Per ciascuno degli anni indicati qual è la percentuale di tali pagamenti rispetto al totale dei contributi FSE erogati al Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(29 marzo 1996)

Lo Stato membro, e non la Commissione, dispone delle informazioni richieste dell'onorevole membro. La Commissione gestisce i contributi dei fondi strutturali a livello di programmi. Nel caso del Docup dell'obiettivo 3 la questione è a livello nazionale, mentre nei casi del Docup degli obiettivi 1, 2 e 5b si tratta di livello regionale. Spetta allo Stato membro gestire la distribuzione dei pagamenti nell'ambito di ciascun programma.

L'unità del Fondo sociale europeo del ministero della Pubblica istruzione del Regno Unito potrebbe eventualmente fornire all'onorevole membro le informazioni finanziarie dettagliate che desidera.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-577/96**di Helena Torres Marques (PSE)****alla Commissione***(1° marzo 1996)**(96/C 161/114)*

Oggetto: Contestazione del Regno Unito in merito al finanziamento del programma di lotta contro l'esclusione sociale

Secondo Agence Europe del 2 febbraio 1996, il Regno Unito intende chiedere che la Corte di giustizia europea vieti alla Commissione di finanziare progetti in materia di esclusione sociale, in quanto starebbe sprecando denaro senza alcuna base giuridica e cercando di ampliare i suoi poteri in materia di politica sociale.

Considerato l'interesse e l'importanza del programma, può la Commissione precisare in che modo la minaccia del Regno Unito e la sua eventuale concretizzazione possono inficiare il finanziamento dei progetti di lotta contro l'esclusione sociale?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(1° aprile 1996)

L'autorità di bilancio opera una distinzione nel bilancio 1996, nella linea B3-4103, fra i fondi destinati al quarto programma d'azione e quelli destinati alle attività che non rientrano nell'ambito di un programma. La Commissione è informata che 9 MECU sono stati destinati ad attività che non rientrano nel programma, 2 MECU sono stati destinati al programma e sono iscritti nel capitolo B0-40 a titolo provvisorio. La Commissione non ha intenzione di avviare il

quarto programma d'azione fino a quando rimarrà bloccato al Consiglio.

Come già dichiarato nella risposta all'interrogazione orale H-959/95 dell'on. Ferrer, durante il tempo delle interrogazioni nella sessione del gennaio 1996⁽¹⁾, è previsto che la riunione del trilogio discuterà la questione generale dell'attuazione delle linee di bilancio, nei casi in cui le proposte della Commissione relative alle basi giuridiche non siano state approvate, nel contesto della relazione Christodoulou.

Ad ogni modo non vi è alcun dubbio che le azioni della Commissione siano del tutto legali.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo* (gennaio 1996).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-587/96

di Ian White (PSE)

alla Commissione

(11 marzo 1996)

(96/C 161/115)

Oggetto: Trasparenza della Commissione

Può la Commissione precisare il motivo per il quale, quando risponde alle interrogazioni parlamentari scritte il cui argomento sia stato oggetto di varie interrogazioni parlamentari precedenti, non riporta anche tutti i relativi riferimenti?

Ad esempio, nel rispondere all'interrogazione scritta E-3526/95⁽¹⁾, la Commissione fa riferimento alla E-984/95⁽²⁾, alla E-1194/95⁽³⁾ e alla E-2404/95⁽⁴⁾. Ricercando il testo delle risposte a tali interrogazioni, il deputato viene rinviato ad altre interrogazioni, in particolare la E-1966/94⁽⁵⁾ e la E-2214/94⁽⁶⁾. Nel testo di queste ultime occorre ancora far riferimento alle interrogazioni n. 394/92⁽⁷⁾, n. 3611/93⁽⁶⁾ e n. 3542/93⁽⁸⁾ che si riferiscono a loro volta ad interrogazioni ancora precedenti. La risposta all'ultima interrogazione presentata è quindi incompleta data la necessità di richiamarsi a tante altre risposte precedenti.

Se l'ultima interrogazione non è collegata a tutti i riferimenti precedenti sullo stesso argomento, il deputato non ottiene una completa ed idonea risposta ad una interrogazione su un argomento che in passato ha evidentemente destato grande inquietudine.

Questo approccio è in contrasto con ogni criterio di apertura da parte della Commissione e finisce per compromettere l'efficacia della procedura.

⁽¹⁾ GU n. C 109 del 15. 4. 1996, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. C 202 del 7. 8. 1995, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 222 del 28. 8. 1995, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. C 55 del 6. 3. 1995, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. C 75 del 27. 3. 1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. C 6 del 9. 1. 1995, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. C 296 del 24. 1. 1994, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. C 296 del 24. 10. 1994, pag. 53.

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(20 marzo 1996)

La Commissione si rammarica che l'onorevole parlamentare abbia l'impressione che essa non voglia fornire una risposta completa e appropriata a un'interrogazione, ove la sua risposta non comporti un riferimento a tutte le interrogazioni precedenti sullo stesso argomento. Nel rispondere all'interrogazione scritta E-3526/95 dell'onorevole parlamentare facendo riferimento alle risposte a tre interrogazioni precedenti, la Commissione riteneva di fornire una risposta esauriente, quantunque sull'argomento fossero già state formulate interrogazioni ancora precedenti. Se l'onorevole parlamentare vorrà prendere visione delle varie risposte già fornite, in particolare di quelle date all'interrogazione scritta E-1194/95 dell'on. Megahy, e all'interrogazione scritta E-2404/95 dell'on. Stenius-Kaukonen, egli potrà constatare che ognuna di queste risposte riassume esattamente la posizione della Commissione, senza che sia necessario fare riferimento a interrogazioni precedenti per maggiori ragguagli.

Alla luce delle osservazioni dell'onorevole parlamentare, in futuro la Commissione provvederà — ove necessario — a rinviare a un numero maggiore di sue precedenti risposte, anche se in genere si parte dal presupposto che un eccessivo numero di rimandi a pie' di pagina renda un testo meno chiaro.

Non sembra si possa ravvisare una mancanza di apertura quando tutte le informazioni richieste vengono pubblicate in ciascuna delle lingue comunitarie e possono essere liberamente consultate dall'onorevole parlamentare e da qualunque altro cittadino.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-597/96

di Vassilis Ephremidis (GUE/NGL)

alla Commissione

(6 marzo 1996)

(96/C 161/116)

Oggetto: Sistema internazionale di avvisi di pericolo e di sicurezza (GMDSS)

Il nuovo sistema di avvisi di pericolo e di sicurezza delle navi (GMDSS) è inattendibile e inefficace, come confermato dalle Coast Guards, dai responsabili dei centri di coordinamento per il salvataggio (Rescue Coordination Centers), dalla direzione dell'Intermast e come dimostrato in numerose pubblicazioni apparse su autorevoli periodici marittimi (come ad esempio *Ocean Voice*), da varie risoluzioni e memorandum emessi dai sindacati dei marittimi e, infine, dai tragici naufragi dell'Estonia e del Pelhunter.

Il fatto che gli ufficiali dei sistemi radioelettronici siano soggetti agli ufficiali di coperta — anche supponendo che questi ultimi abbiano gli stessi requisiti — comporta gravi

rischi in quanto, essendo i primi incaricati di altri compiti, è certo che non potranno prestare sufficientemente cura alla varie incombenze, laddove sussiste anche il problema della disoccupazione degli ufficiali di radiocomunicazioni i cui posti di lavoro vengono sostanzialmente soppressi.

Alla luce di quanto precede può la Commissione dire:

se intende studiare il problema del prolungamento del periodo transitorio di applicazione esclusiva del nuovo sistema GMDSS aldilà del 1999, finché cioè non ne venga dimostrata nei fatti la attendibilità, e quello della coesistenza dei due sistemi GMDSS e Morse per l'intera durata del periodo transitorio, salvaguardando così per legge i posti di ufficiale di radiocomunicazioni indipendentemente dal sistema applicato;

oppure se in caso di abolizione della mansione di marconista intende assumere provvedimenti legislativi ai fini sia del pensionamento anticipato sia della riqualificazione professionale in mansioni adeguate alla loro specializzazione (come ad esempio nei servizi di aeronautica civile, negli enti di telecomunicazioni, nelle stazioni costruite, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(1° aprile 1996)

La Commissione attribuisce la massima importanza alla salvaguardia della vita umana in mare e sostiene le iniziative internazionali volte a potenziare i sistemi marittimi di radiocomunicazioni di soccorso e sicurezza. Sin dalla sua istituzione nel 1959, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), in stretta collaborazione con l'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU) ed il Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni (CCIR), si impegna, al pari di altre organizzazioni interna-

zionali, per il perfezionamento delle radiocomunicazioni; di qui l'adozione, nel 1988 e nel 1989, di alcuni emendamenti alla Convenzione Solas (Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare) del 1974 e al protocollo Solas del 1978; tali emendamenti segnano l'adozione del sistema globale marittimo di soccorso e sicurezza detto GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Per le imbarcazioni costruite prima del 1° febbraio 1995 è stato previsto un periodo di transizione dal 1° febbraio 1992 (data di entrata in vigore degli emendamenti GMDSS) al 1° febbraio 1999 (termine ultimo per l'adozione del sistema), durante il quale le navi possono provvisoriamente scegliere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, se ottemperare alle norme GMDSS o alle norme sulla radio-telegrafia e radiotelegrafia in vigore prima del 1992 e contenute nella Convenzione Solas del 1974.

Nella sua comunicazione «Una politica comune sulla sicurezza dei mari» del 24 febbraio 1993⁽¹⁾, la Commissione si esprime a favore dell'attuazione del GMDSS e della conseguente creazione dell'infrastruttura radioportuale e costiera necessaria per il sistema.

La Commissione ritiene altresì che il periodo di transizione concesso alle navi costruite anteriormente al 1° febbraio 1995 sia sufficiente a garantire la regolare applicazione delle norme GMDSS, e non intende quindi stabilire ulteriori deroghe.

Per quanto riguarda gli ufficiali di radiocomunicazioni, la cui presenza a bordo a fini di vigilanza sarà resa superflua dall'introduzione del GMDSS, la Commissione non ha previsto misure di accompagnamento, né ha, dal punto di vista giuridico, la facoltà di assumere i provvedimenti suggeriti dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 66.